SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 37

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 maggio 1995)

INDICE

ALBERTI CASELLATI: sull'erogazione di prestazioni specialistiche (4-03876) (risp. Guzzanti, ministro della sanità) Pag.	1441	metri (4-01948) (risp. Salvini, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) Pag.	1451
ALÒ: sui lavori di rifacimento di un ponte sul fiume Chidro a Manduria (Taranto) (4-00800) (risp. Baratta, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1444	BONANSEA: sulla necessità di completare l'autostrada Torino-Pinerolo in vista dei prossimi campionati mondiali di sci alpino (4-02779) (risp. BARATTA, ministro dei lavori	
sulla pericolosità del traffico nel tratto Brindisi-Grottaglie della strada statale n. 7 (4-01399) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1447	pubblici e dell'ambiente) BRUTTI: sulla realizzazione del parco della Caffarella a Roma (4-03811) (risp. Pao-	1452
sulla pericolosità del traffico nel tratto Brindisi-Grottaglie della strada statale n. 7 (4-01984) (risp. Baratta, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1447	LUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali) BUCCIERO: sul concorso interno a 16 posti di funzionario indetto dal consiglio di am-	1453
ANDREOTTTI: sul ritardo nella presenta- zione alle Camere del documento di rati- fica dell'accordo sulla messa al bando delle		ministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-01740) (risp. Baratta, mi-	1454
armi chimiche e batteriologiche (4-03129) (risp. Gardini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1449	CAMPUS: sul ritardo nelle nomine dei diret- tori generali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-03971) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	1455
ANGELONI: sulla nomina del provveditore alle opere pubbliche per le Marche (4-01707) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1449	CARELLA: sui lavori di rifacimento di un ponte sul fiume Chidro a Manduria (Ta- ranto) (4-01695) (risp. BARATTA, ministro	
BACCARINI: sull'istituzione di nuovi presidi permanenti dei vigili del fuoco (4-02824) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)	1450	dei lavori pubblici e dell'ambiente) CARPENEDO: sulla viabilità nella regione Friuli-Venezia Giulia (4-01896) (risp. Ba-	1445
BEVILACQUA: sulla necessità di istituire un diploma universitario specifico per i geo-		RATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'am- biente)	1457

cassa di espansione» delle piene del fiume Panaro (4-01534) (risp. BARATTA, ministro

dei lavori pubblici e dell'ambiente)

Senato aetta Kepubblica	- 14	38 – XII Legisu	atura
17 Maggio 1995 Risposti	E SCRITTE	AD INTERROGAZIONI FASCICOL	o 37
COSTA: sui lavori di ampliamento della sti statale n. 16 nel tratto Sud Cozze-Mono (4-01874) (risp. Baratta, ministro dei la pubblici e dell'ambiente)	poli	IMPOSIMATO: sulle presunte irregolarità verificatesi nell'espletamento del concorso per il reparto di cardiologia presso a USL n. 16 di Maddaloni (Caserta) (4-01078)	
CURTO: sull'IACP di Brindisi (4-03051) (1 BARATTA, ministro dei lavori pubblic dell'ambiente)	i e 1459	(risp. Guzzanti, ministro della sanità) Pag. IMPOSIMATO, CORVINO: sui lavori di esecuzione della variante di Caserta (4-01330) (risp. Baratta, ministro dei lavori pubblici e	1478
DANIELI: sulla necessità di rendere obbli toria l'adozione del numero programa nelle iscrizioni di tutte le facoltà unive tarie (4-01345) (risp. Salvini, mini dell'università e della ricerca scientific	nato ersi- istro ea e	dell'ambiente) IMPOSIMATO ed altri: sull'affidamento di incarichi all'avvocato Oliva da parte del comune di Carinaro (Caserta) (4-01743)	1481
tecnologica)	1460	(risp. Brancaccio, ministro dell'interno)	1482
DEGAUDENZ: sullo stato dei lavori s strade statali n. 42 del Tonale e della N dola e n. 43 della Val di Non (4-007 (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubbli dell'ambiente)	fen- 760)	LONDEI: sulla realizzazione del traforo appenninico della Guinza (4-03133) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1484
DE LUCA: sui lavori di miglioramento d strada statale n. 359, che collega Sa maggiore Terme a Bedonia (Pari (4-00433) (risp. Baratta, ministro dei la pubblici e dell'ambiente)	llso- ma)	sul mancato completamento del tratto di superstrada Fano-Grosseto denominato «bretella per Urbino» (4-03327) (risp. PAO- LUCCI, ministro per i beni culturali e am- bientali)	1485
sul rilascio del certificato di abilitazi professionale per conducenti di veicoli i biti a servizi di soccorso (4-03401) (r Guzzanti, ministro della sanità)	adi-	LORETO: sulla nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-03053) (risp. Baratta, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1485
sull'inserimento delle scuole medie stata annesse a conservatori di musica, nei pi di razionalizzazione della rete scolasi (4-03780) (risp. Lombardi, ministro di pubblica istruzione)	iani tica	MAGLIOCCHETTI: sulla strada statale n. 666 «di Sora» (Frosinone) (4-01406) (risp. Baratta, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1486
DIANA: sui lavori di realizzazione della perstrada Sora-Terracina (4-01970) (r. BARATTA, ministro dei lavori pubblici dell'ambiente)	isp.	MAIORCA: sulla richiesta di rimborso delle spese ospedaliere sostenute dalla signora Vincenza Gurciullo di Sortino (Siracusa) (4-01317) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	1488
sulla costruzione della nuova sede di questura e del comando di polizia strad di Frosinone (4-01975) (risp. BARATTA, nistro dei lavori pubblici e dell'ambient	lale mi-	MAIORCA, MONTELEONE: sui lavori di co- struzione dell'elettrodotto aereo da Matera a Maddaloni (4-03505) (risp. BARATTA, mi- nistro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1490
DI BELLA: sulla divisione dei fondi stanz dal Parlamento per la costruzione di str e autostrade delle regioni Basilicata e labria (4-01127) (risp. BARATTA, ministro lavori pubblici e dell'ambiente)	ade Ca-	MARTELLI: sul ritardo nelle nomine dei di- rettori generali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-03332) (risp.	1491
GIBERTONI, ROBUSTI: sulla reggia gon ghesca del Palazzo ducale di Manto (4-02129) (risp. Baratta, ministro dei lav pubblici e dell'ambiente)	ova	sul ritardo nelle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-03757) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	1491
GUERZONI: sul completamento del «siste		sul ritardo nelle nomine dei direttori gene- rali delle USL e delle aziende ospedaliere	

1476

rali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-03968) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)

1492

17 Maggio 1995 Risposte so	RITTE	AD INTERROGAZIONI FASCICOL	o 37
sul ritardo nelle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-04125) (risp. Guzzanti, ministro della sanità) Pag.		PODESTÀ: sulla legge n. 392 del 1978 riguar- dante l'equo canone (4-00692) (risp. Ba- RATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'am- biente) Pag.	1512
sul ritardo nelle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-04126) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	1494	POZZO: sulle presunte irregolarità nel concorso per la selezione del personale direttivo della scuola da destinare all'estero (4-03187) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	
sul ritardo nelle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere della Sardegna (4-04128) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	1494	RIANI: sulle competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (4-02666) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e	
MEDURI: sul Piano telematico calabrese (4-00918) (risp. SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	1497	dell'ambiente) SARTORI ed altri: sul presunto comportamento offensivo del dirigente del commissariato di Tivoli nei confronti dell'agente	1516
MONTELEONE: sull'utilizzazione della sorgente San Giovanni del comune di Castelluccio (Potenza) per il potenziamento dell'acquedotto del Frida (4-00621) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e		Carmelina Esposito (4-01216) (risp. Bran- CACCIO, ministro dell'interno) SELLITTI ed altri: sul taglio di circa 3.000 faggi nel bosco di Campitelli nel comune di Alfedena (L'Aquila) (4-00930) (risp. Ba-	1518
dell'ambiente) NATALI: sul direttore provinciale delle poste di Ancona dottor Di Giorgio (4-02035) (risp. Gambino, ministro delle poste e delle	1499	RATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) SERENA: sulla costruzione del bacino di carenaggio a Genova (4-00524) (risp. Ba-	1521
telecomunicazioni) ORLANDO: sulla realizzazione della variante detta «di Anversa» sulla strada statale n. 479, nell'alta valle del Sagittario (4-01448) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1501	RATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) SICA: sull'incendio doloso appiccato da ignoti la notte del 1º dicembre 1994 nel provveditorato agli studi di Matera (4-02741) (risp. LOMBARDI, ministro della	1523
PELELLA: sull'assegnazione al comune di Ercolano (NA) di un segretario comunale di classe I/B (4-01963) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)	1503	pubblica istruzione) SILIQUINI: sui lavori di raddoppio della carreggiata sull'autostrada Torino-Savona (4-02073) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1524 1525
PERLINGIERI: sulla soppressione della prima classe della scuola elementare di Arpaise (Benevento) (4-02682) (risp. Lombardi, ministro della pubblica istruzione)	1506	STANISCIA: sull'affidamento dell'incarico di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia all'ospedale civile di Pescara (4-00660) (risp. Guzzanti, ministro della sanità)	1528
PETRUCCI: sul comprensorio di competenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Viareggio (Lucca) (4-02548) (risp. Brancac- cto, ministro dell'interno)	1507	STEFANI: sul fenomeno dell'immigrazione clandestina nel comune di Vicenza (4-01167) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)	1531
PIERONI: sulla vertenza giudiziaria avviata dal dottor Natale Gilio nei confronti della Banca nazionale delle comunicazioni (4-01527) (risp. VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro)	1509	sulla gestione dei dipendenti dell'ammini- strazione comunale di Nanto (Vicenza) (4-02939) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)	1532
PINTO: sulle misure per fronteggiare gli incendi boschivi (4-01288) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)	1510	TAPPARO: sulla strada statale n. 26 «della Valle d'Aosta» (4-01968) (risp. Baratta, mi- nistro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	1533

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

1536

Fascicolo 37

TRIPODI: sulla necessità di istituire un diploma universitario specifico per i geometri (4-02015) (risp. SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) Pag. 1535

TRIPODI ed altri: sulla cooperativa Cossea di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) (4-01867) (risp. GÜZZANTI, ministro della sanità) VOZZI: sul trasferimento della stazione dei carabinieri da Montemurro a Spinoso (Potenza) (4-01183) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)

Pag. 1538

WILDE: sulla variazione di destinazione d'uso attuata da alcune case-albergo a Sirmione (4-02047) (risp. Brancaccio, ministro dell'interno)

1539

Fascicoto 37

ALBERTI CASELLATI. – Al Ministro della sanità. – Premesso: che il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni aveva previsto che l'unità sanitaria locale assicurasse l'erogazione ai cittadini delle prestazioni specialistiche (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere) contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali;

che, a tal fine, il medesimo comma 5 prevedeva che l'unità sanitaria locale si avvalesse anche delle «istituzioni sanitarie private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico» e dei professionisti:

che la disposizione di cui al comma 5 citato ribadiva ulteriormente che, ferma restando la facoltà di «libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito», l'erogazione delle prestazioni doveva essere correlata alla apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato;

che tale disposizione è stata modificata dal Parlamento con il comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 724 del 1993 che ha soppresso le parole «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico»;

che tale soppressione del citato inciso ha modificato profondamente il meccanismo su cui faceva leva il comma 5 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni che prevedeva l'utilizzazione delle strutture private nell'ambito degli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali solo con un rapporto di integrazione rispetto alle prestazioni da erogare da parte delle strutture pubbliche;

che la soppressione della previsione del criterio di integrazione col servizio pubblico nel ricorso alle prestazioni sanitarie introduce invece un principio profondamente innovativo che si può definire di «libera scelta» da parte dell'assistito, in ordine alle strutture sanitarie chiamate ad erogare la prestazione richiesta, principio che va naturalmente coniugato anche con la disposizione di cui al medesimo articolo 6 (comma 8), che prevede espressamente che «la facoltà di libera scelta» da parte dell'assistito si possa esercitare nei confronti di tutte le «strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale», purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e in quanto accettino il sistema della remunerazione a prestazione (fermo restando che l'accreditamento, per il biennio 1995-1996, opera comunque nei confronti dei soggetti già convenzionati e di quelli eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta, semprechè accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe):

tenuto ulteriormente conto:

che appare quindi evidente che l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione sulla base di tariffe predeterminate (tariffe che

FASCICOLO 37

dovranno essere adottate dalle regioni, applicandosi in via sostitutiva le tariffe di cui al decreto ministeriale del 14 dicembre scorso) comporta una profonda modifica dei meccanismi di accesso alle prestazioni sanitarie offerte sul mercato sia dalle strutture sanitarie pubbliche che da quelle private per effetto della soppressione del carattere «integrativo» del ricorso a questo ultime, naturalmente nel presupposto che le strutture private siano accreditate e accettino le nuove tariffe offerte;

che l'innovazione introdotta appare congruente con i criteri cui si è ispirata la riforma del Servizio sanitario nazionale attuata con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, volta ad introdurre, anche nel settore sanitario così come in altri comparti dell'economia, forme di concorrenzialità fra pubblico e privato, ai fini di un miglioramento del livello delle prestazioni rese ai cittadini e quindi di un più efficace sistema di garanzie del diritto alla salute tutelato a livello costituzionale:

che appare quindi completamente superata la scelta operata dalla legge n. 833 del 1978 a favore del monopolio pubblico,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano state finora le modalità applicative da parte delle regioni di tale scelta operata dal legislatore nazionale;

quali iniziative possano essere assunte per garantire adeguatamente il diritto dei cittadini alla «libera scelta» nel campo delle prestazioni sanitarie, al fine di evitare che sia disapplicata una normativa espressa dal Parlamento in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione italiana che, nel sancire l'autonomia delle regioni nell'emanazione di norme legislative nell'ambito di precise materie, tuttavia limita l'azione delle stesse nei confini dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

(4-03876)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. – Come ben posto in luce nell'atto parlamentare cui si risponde, l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie – sia pure, per ora, delle sole prestazioni di assistenza ospedaliera – mediante «tariffe predeterminate», innovando profondamente i criteri di accesso al sistema, costituisce in qualche modo una «chiave di volta» per avviare il passaggio al diverso assetto ora delineato ex articolo 6, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e porre in modo indifferenziato su uno stesso piano di parità tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, accreditati dal Servizio sanitario nazionale.

In tal modo, infatti, vengono poste le premesse indispensabili perchè possa venir garantita al cittadino-utente quell'effettiva «libertà di scelta» fra più soggetti erogatori, siano essi pubblici o privati.

Va ricordato, in questo senso, che il decreto ministeriale 14 dicembre 1994 ha fissato le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera (ricoveri ordinari, ricoveri in day-hospital, ricoveri per riabilitazione ospedaliera) da adottarsi obbligatoriamente come «remunerazione massima» attribuibile ai soggetti erogatori del Servizio sanitario nazionale (pubblici e privati) ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994 (Cri-

FASCICOLO 37

teri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera) da parte di quelle regioni e province autonome che alla data del 1º gennaio 1995 non avessero ancora emanato propri tariffari.

Ciò, appunto, al fine di consentire l'anticipata introduzione del nuovo sistema di pagamento prevista dal decreto-legge n. 603 del 1994 allora vigente.

Va subito precisato che le regioni tempestivamente dotatesi di proprie «tariffe» secondo tali criteri generali sono state soltanto quattro – Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte – mentre tutte le altre che abbiano frattanto emanato provvedimenti in materia hanno recepito le «tariffe» fissate da questo Ministero nel modo dianzi ricordato, limitandosi in taluni casi a prevederne degli «aggiustamenti» attraverso «abbattimenti percentuali» per meglio adattarle alle peculiari realtà organizzative e gestionali del proprio territorio.

Si deve considerare, infatti, che se le «tariffe» predeterminate da ciascuna regione costituiscono per definizione la «remunerazione massima» ammissibile, è più che legittimo, per non dire auspicabile, che poi, in concreto, quelle da applicare risultino articolate verso il basso.

A questo riguardo è utile ricordare che le «linee-guida» (12 aprile 1995, n. 1), diramate da questo Ministero sulla corretta applicazione di detto decreto ministeriale 14 dicembre 1994 sulle «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» in riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera ed alle sue relazioni con i presidi ed i servizi extra-ospedalieri, non a caso hanno suggerito alle regioni l'opportunità di «articolare» tali «tariffe» «per tipologie di erogatori, per volumi di prestazioni e/o in funzione di altri criteri».

Le stesse «linee-guida», più in particolare, dopo aver sottolineato l'esigenza che nella prima fase di applicazione delle «tariffe» la definizione dettagliata delle loro modalità di concreta articolazione venga individuata in via prioritaria a livello regionale è provinciale, hanno suggerito, altresì, di «individuare le tipologie di erogatori rispetto alle quali articolare il sistema tariffario sulla base di criteri che, nello specifico ambito regionale, costituiscano attualmente significativi fattori di variabilità dei costi ospedalieri, quali – ad esempio – la complessità della casistica trattata, la complessità funzionale e/o la dotazione di personale».

Riguardo, poi, ai «volumi di prestazioni» le «linee-guida» indicano, invece, «una riduzione progressiva delle "tariffe" per le prestazioni erogate oltre predeterminati volumi... al fine di controllare e contenere l'andamento della spesa ospedaliera entro i vincoli definiti dalla programmazione nazionale e regionale, beneficiando delle economie di scala e contrastando l'incentivo a moltiplicare le prestazioni erogate insito nel sistema di pagamento a tariffe per prestazioni».

Se ne può palesemente desumere un'ulteriore conferma che tali criteri sono ben lungi dall'individuare una «differenziazione» del sistema tariffario in funzione dello status dei soggetti «erogatori», trovando identica applicazione, indifferentemente, per quelli pubblici come per quelli privati.

L'approccio al nuovo sistema è troppo recente – e, d'altra parte, come detto, recenti sono anche le succitate «linee-guida» di questo Mi-

Fascicolo 37

nistero – perchè si possa già disporre di dati significativi sulle modalità applicative adottate in materia da parte delle regioni. Ma è importante sottolineare che le stesse «linee-guida» hanno dovuto chiarire come, in questa prima fase di applicazione del nuovo sistema, «ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) fino al 31 dicembre 1996 sono provvisoriamente considerati erogatori del Servizio sanitario nazionale gli istituti che alla data del 1º gennaio 1993 erano convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle sole discipline formalmente autorizzate alla data del 31 dicembre 1994, e quelli che, alla stessa data, erogavano prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta, esclusivamente per queste prestazioni, i quali accettino come remunerazione per le proprie prestazioni le tariffe stabilite, ed eventualmente articolate, dalla regione di appartenenza».

Per quanto concerne, infine, la concreta accessibilità da parte dei cittadini-utenti agli «erogatori» privati – cui pure allude l'interrogazione – è appena il caso di ricordare come le stesse «linee-guida» non abbiano omesso di chiarire ulteriormente come anche nei loro confronti, «con l'introduzione del nuovo sistema di pagamento, si esercita la facoltà di libera scelta del cittadino, che può pertanto accedervi sulla base di apposita richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal proprio medico di fiducia».

Questo significa, ovviamente, che allo stesso fine non è più necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'azienda unità sanitaria locale.

> Il Ministro della sanità GUZZANTI

(13 maggio 1995)

ALÒ. - Al Ministro dell'ambiente. - Premesso:

che lungo la litoranea salentina, a Manduria in provincia di Taranto, è stato progettato ed è in esecuzione per conto della provincia il rifacimento di un ponte sul fiume Chidro;

che tali lavori, che dovevano riguardare il semplice ripristino, hanno assunto dimensioni ragguardevoli con sbancamenti, allargamento della carreggiata e quant'altro, e tutto ciò senza alcuna logica perchè a monte e a valle di tale ponte la sede stradale non potrà subire modifiche rimanendo quindi più ridotta;

che l'allargamento del ponte, per come il progetto in realizzazione effettua, sta comportando uno stravolgimento di un piccolo ma prezioso ambiente naturale rarissimo sotto il profilo idrogeologico con fauna tipica e ambiente palustre oggetto di studi naturalistici;

che tale inspiegabile «opera» sopraggiunge a seguito di un'altra «opera» (impianto di irrigazione delle campagne) voluta dal consorzio di bonifica Arneo, costata alcuni miliardi, senza mai entrare in funzione e da anni abbandonata;

che il ponte sul piccolo fiume Chidro e l'impianto per l'irrigazione con la relativa canalizzazione sollevano proteste delle associazioni am-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

bientaliste, della Lega ambiente di Manduria per prima, ma anche di tanti cittadini per lo scempio sotto il profilo ambientale, e sollevano dubbi circa le finalità di progettazione e l'esecuzione di tali opere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda:

procedere ad un intervento immediato di tutela in forza della legge n. 431 del 1990;

avviare un'indagine che accerti eventuali responsabilità circa il danno apportato all'ambiente sul fiume Chidro;

per quanto di sua competenza, attivarsi per l'istituzione di una riserva naturale a salvaguardia della zona.

(4-00800)

(7 luglio 1994)

CARELLA. - Al Ministro dell'ambiente. - Premesso:

che lungo la costa, a pochi chilometri da Manduria (Taranto), scorre il Chidro, fiume con percorso breve ma, per contro, con notevole portata d'acqua;

che nel corso degli anni il fiume è stato assediato dalla costruzione di un grande impianto idrico, costato molti miliardi, mai entrato in funzione e ormai in stato di abbandono, impianto idrico che, insieme alla canalizzazione, ha violentato lunghi tratti della macchia mediterranea del territorio circostante:

che un progetto dell'amministrazione provinciale di Taranto sta ulteriormente deturpando la zona, forse in modo irreparabile (si tratta della costruzione del nuovo ponte e dell'ampliamento della carreggiata);

che le richieste d'intervento, fatte dai cittadini o dalle associazioni ambientaliste locali per chiedere il ridimensionamento del progetto, non hanno sortito alcun esito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l'amministrazione provinciale di Taranto ai fini di un ridimensionamento del progetto nel rispetto dell'alta valenza ambientale del fiume Chidro.

(4-01695)

(7 ottobre 1994)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto concernenti il rifacimento di un ponte sul fiume Chidro nel comune di Manduria si riferisce quanto comunicato dalla regione Puglia – assessorato ai lavori pubblici e all'ambiente.

I lavori di rifacimento del ponte sul fiume Chidro, lungo la strada provinciale n. 90 «Litoranea salentina», riguardano anche l'allargamento della sede viaria.

L'amministrazione provinciale di Taranto, concessionaria delle aree demaniali marittime, per il mantenimento della nuova strada litoranea

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Fascicolo 37

salentina, del muro di contenimento della strada stessa, nonchè per la realizzazione ed il mantenimento del ponte sul fiume Chidro, in virtù della licenza di concessione n. 86/92 in data 13 giugno 1992 rilasciata dal Ministero della marina mercantile – compartimento marittimo di Taranto, ha progettato ed appaltato i lavori.

Sul progetto tecnico esecutivo delle opere, approvato con deliberazione n. 139 in data 18 giugno 1988 dal consiglio provinciale (presa d'atto del Còreco n. 11155 in data 18 agosto 1988), sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri e nulla osta:

Ministero per i beni culturali e ambientali - soprintendenza archeologica della Puglia - nota n. 13981 del 20 novembre 1987;

Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni architettonici, artistici, ambientali e storici – nota n. 9689 del 12 dicembre 1988;

deliberazione della giunta regionale n. 8360 del 14 settembre 1987 – autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 e dell'articolo 31 della legge regionale n. 56 del 1980 (vincolo paesaggistico):

deliberazione della giunta regionale n. 317 del 1º febbraio 1988 - autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto n. 1126 del 1926 e della legge n. 431 del 1985 (vincolo idrogeologico);

Ministero dei lavori pubblici – Ufficio del Genio civile per le opere marittime – nota n. 3637/IV del 5 agosto 1988.

Per l'esecuzione dei lavori il comune di Manduria ha rilasciato licenza edilizia n. 186 in data 6 agosto 1987 rinnovata con licenza n. 123 in data 3 maggio 1994.

I lavori appaltati alla ILES srl di Manduria sono realizzati, per quanto riferito dai tecnici dell'amministrazione provinciale, in conformità del progetto approvato e delle autorizzazioni concesse.

Per la salvaguardia dell'area, si fa presente che la giunta regionale ha approvato nella seduta del 2 agosto 1994 il disegno di legge su «Norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali nella regione Puglia» in cui si individuano 15 aree naturali da istituire e sottoporre a speciale regime di tutela e gestione.

L'area in questione, non inclusa attualmente nell'elenco, potrà essere ricompresa dopo l'acquisizione di ulteriori elementi tecnico-scientifici che saranno valutati dal comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette previsto dall'articolo 3 del citato disegno di legge.

Si precisa inoltre che competente ad intervenire in forza della legge n. 431 del 1985 è il Ministero per i beni culturali e ambientali; comunque questo Ministero, a seguito di una segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha provveduto, tramite il competente servizio per la valutazione dell'impatto ambientale con nota 14 agosto 1991, protocollo n. 5354/VIA/1315, a chiedere assicurazioni circa l'attivazione di strumenti di tutela ambientale nella zona in oggetto all'assessore all'urbanistica e assetto del territorio della regione Puglia, al sindaco del comune di Manduria oltre che al presidente della regione Puglia.

Pertanto, in merito ai provvedimenti adottabili da parte di questo Ministero, si osserva che il ricorso alla procedura ex articolo 18 della legge n. 439 del 1986 non appare in questa circostanza opportuno.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

ALÒ. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che la strada statale n. 7 nel tratto Grottaglie-Brindisi, pur avendo subito interventi di adeguamento nel corso degli ultimi anni, è rimasta priva di spartitraffico realizzato invece nel tratto Grottaglie-Taranto;

che negli ultimi dieci giorni ben 7 sono state le vittime in due successivi incidenti stradali avvenuti nei pressi della circonvallazione di Francavilla Fontana;

che oltre le 7 persone decedute si annoverano diversi feriti, di cui alcuni gravi;

che grave allarme hanno destato nella pubblica opinione tali incidenti perchè sono gli ultimi di una lunga catena che in dieci anni ha registrato circa 90 persone decedute e diverse centinaia di feriti;

che tali gravi e persistenti incidenti si sono verificati tutti lungo il tratto della statale n. 7 tra Brindisi e Grottaglie sprovvisto di spartitraffico,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano predisporre quanto di loro competenza al fine di rimuovere le cause che rendono sul tratto Brindisi-Grottaglie della statale n. 7 particolarmente pericoloso per la sicurezza a causa dell'intenso traffico stradale in continuo sviluppo sulla Brindisi-Taranto;

se non ritengano comunque di dover inserire, quale intervento prioritario nei programmi dell'ENAS, il necessario ampliamento per la realizzazione dell'indispensabile spartitraffico nel tratto Brindisi-Grottaglie onde consentire accettabili condizioni di sicurezza, snellimento e velocizzazione dell'intero tratto della statale n. 7 tra Brindisi e Taranto. (4-01399)

(20 settembre 1994)

ALÒ. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che con precedente interrogazione, la 4-01399 del 20 settembre 1994, è stato sollevato il problema grave della pericolosità del tratto Brindisi-Grottaglie della strada statale n. 7 in quanto priva del necessario spartitraffico;

che sono numerosissimi gli incidenti mortali con una media prossima ai 10 morti all'anno negli ultimi dieci anni;

che ad oltre 500 ammontano le persone ferite nel corso dei ripetuti incidenti sempre negli ultimi dieci anni;

che tale tratto, di soli 40 chilometri, qualora fosse completato, oltre alle sacrosante ragioni di sicurezza, assolverebbe una più congeniale funzione di sostegno infrastrutturale per il centro interportuale di Francavilla Fontana (Brindisi).

tutto ciò premesso e in considerazione di notizie apparse sulla stampa locale circa le assicurazioni fornite dal Ministro ad alcuni senatori in forma ufficiosa e riservata, si chiede di sapere quali programmi a breve il Ministro in indirizzo intenda predisporre per la realizzazione urgente dell'allargamento e dello spartitraffico della strada statale n. 7 nel tratto Grottaglie-Brindisi.

(4-01984)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

RISPOSTA. (*) – Il tronco Taranto-Brindisi si sviluppa per una lunghezza complessiva di chilometri 65 ed è costituito nel primo tratto, Taranto-Grottaglie (chilometri 21), dalla omonima strada a scorrimento veloce costruita dalla Cassa del Mezzogiorno e successivamente trasferita all'ANAS. Il secondo tratto, invece, Grottaglie-Brindisi (chilometri 44), è costituito dalla strada statale n. 7 «Appia».

Il primo tratto, realizzato a quattro corsie, con barriera spartitraffico centrale, non presenta allo stato attuale particolare grado di pericolosità. Lungo il secondo tratto, invece, ammodernato negli anni Settanta con l'allargamento della sezione stradale a metri 14 (senza barriera spartitraffico centrale) con incroci a raso, si verificano numerosi incidenti causati dall'alta velocità e dall'aumentato volume di traffico.

Per quanto concerne il tratto Latiano-Mesagne-Brindisi, il compartimento ANAS di Bari ha intrapreso iniziative di prevenzione intervenendo sulla segnaletica, sulla pavimentazione e avviando così l'ammodernamento del suddetto itinerario.

Lungo la variante di Grottaglie sono stati effettuati due interventi specifici: eliminazione degli incroci a raso e adeguamento della sezione stradale alle norme del CNR.

Si rende noto che attualmente è in corso di redazione un progetto preliminare di ammodernamento ed adeguamento alle norme del CNR della sezione stradale del secondo tratto Grottaglie-Brindisi articolato in cinque lotti funzionali per la spesa presunta di circa 300 miliardi.

Per quanto riguarda, invece, i lavori di cui ai lotti 4 e 5, variante di Mesagne, questi ultimi sono stati inclusi nel Piano triennale della grande viabilità 1994-96, in corso di finanziamento.

Inoltre il progetto generale è stato inviato agli enti territoriali per l'acquisizione dei pareri e nulla osta.

Allo stato attuale le risposte sono le seguenti:

- a) il comune di Brindisi non ha deliberato;
- b) il comune di Mesagne ha deliberato in data 25 gennaio 1993;
- c) il comune di Latiano non accetta l'ipotesi di una variante e propone l'ammodernamento in sede (scelta che il compartimento di Bari sta riesaminando);
 - d) il comune di Francavilla non ha deliberato;
 - e) il comune di Villa Castelli non ha deliberato;
- f) la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ha richiesto ulteriore documentazione mentre la soprintendenza ai beni archeologici ha dato il proprio nulla osta.

È da sottolineare il fatto che anche la Commissione delle Comunità europee ha rivolto particolare interesse al finanziamento di alcuni progetti lungo l'itinerario della strada statale n. 106 Jonica Taranto-Grottaglie-Brindisi.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(15 maggio 1995)

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

ANDREOTTI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Per conoscere quali ragioni ritardino la presentazione alle Camere del documento batteriologiche, al faticoso raggiungimento del quale l'attività diplomatica italiana contribuì con grande impegno ed efficacia.

(4-03129)

(8 febbraio 1955).

RISPOSTA. – La predisposizione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche è seguita con la massima attenzione dal Ministero degli affari esteri.

Data la complessità della materia il concerto interministeriale ha necessitato il coinvolgimento di ben quindici Dicasteri. Tredici di questi tuttavia hanno già formalizzato il loro parere favorevole, mentre i restanti due, Ministero del commercio con l'estero e Ministero del bilancio, hanno manifestato il loro assenso solo per le vie brevi in occasione di una recentissima riunione tenutasi sull'argomento.

Il Governo conta quindi di poter iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio dei minstri il provvedimento di autorizzazione alla ratifica della convenzione nel corso del mese di maggio.

Si fa infine presente che alla data del 12 aprile 1995 hanno depositato lo strumento di ratifica del trattato ventisette paesi dei centocinquantanove firmatari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(10 maggio 1995)

ANGELONI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che non è stato ancora nominato, nella regione Marche, il provveditore alle opere pubbliche e che la situazione si protrae ormai da parecchio tempo;

che si corre il pericolo di perdere finanziamenti per opere pubbliche, per una somma complessiva di diversi miliardi, già concessi e che dovranno essere utilizzati al massimo entro il 31 dicembre,

l'interrogante chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo perchè nel più breve tempo possibile sia nominato il provveditore alle opre pubbliche per le Marche.

(4-01707)

(11 ottobre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che, con decorrenza 6 febbraio 1995, al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche è stato preposto il dottor ingegner Patrizio Cuccioletta.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(9 maggio 1995)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

BACCARINI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che, nell'ambito di una migliore protezione del territorio e secondo le più recenti ed attendibili informazioni, il Ministero dell'interno è venuto nell'opportuna determinazione di istituire una nuova serie di presidi permanenti dei vigili del fuoco;

che nella riunione tenutasi nell'autunno scorso presso la prefettura di Forlì, presenti il prefetto dottor Raffaele Pisasale, il comandante dei vigili del fuoco, ingegner Luigino Ercoli, ed il sindaco di Bagno di Romagna, si è addivenuti alla firma di un documento col quale si chiede congiuntamente che, anche in considerazione dell'esito più che soddisfacente dell'esperimento avviato, fra il 1º luglio ed il 18 settembre 1994, con un distaccamento estivo dei vigili del fuoco, il comune di Bagno venga considerato prioritario come sede di uno dei nuovi presidi;

che in data 7 dicembre 1994, infine, la giunta comunale ha assunto una delibera con la quale il comune di Bagno di Romagna si assume l'impegno di «reperire i locali necessari garantendo la gratuità per l'uso degli stessi per tutto il 1995» (ovvero per un anno dall'insediamento, come potrà essere meglio precisato);

rilevato che la centralità del comune di Bagno di Romagna rispetto al territorio montano del crinale appenninico romagnolo, la crescente attività termale e turistica dei centri abitati, l'invaso di Ridracoli con la diga di sbarramento più alta d'Europa e soprattutto l'altissima concentrazione di aree boschive, per la gran parte ricomprese nella «riserva biotecnica di Sasso Fratino» di primario interesse europeo, e nel Parco nazionale delle foreste casentinesi, Campigna, Monte Falterona (per complessivi 35.336 ettari), istituito con decreto ministeriale 14 dicembre 1990 e legge-quadro n. 394 del 6 dicembre 1991, sono di per sè circostanze più che sufficienti per giustificare l'ordine di priorità che è stato congiuntamente sottolineato dalla prefettura, dal comando dei vigili del fuoco di Forlì e dalle autorità locali,

si chiede di conoscere se non si intenda pervenire ad una rapida decisione in tempo utile perchè il servizio possa attuarsi prima della prossima stagione estiva.

(4-02824)

(12 gennaio 1995)

RISPOSTA. – L'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Bagno di Romagna rientra nel piano elaborato da questa amministrazione che prevede l'apertura di 65 nuovi distaccamenti sull'intero territorio nazionale.

Peraltro, considerata l'attuale carenza di personale, l'istituzione dei nuovi distaccamenti, compreso quello di Bagno di Romagna, è necessariamente subordinata ad interventi legislativi che permettano di incrementare gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

BEVILACQUA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:

che la direttiva CEE n. 48/89 stabilisce, per l'esercizio di una qualsiasi libera professione in Europa, rigide normative ispirate al principio di rafforzamento dei livelli di studio e formazione, prevedendo all'articolo 1 la frequenza di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni:

che l'ipotesi di riforma della scuola secondaria superiore porterà probabilmente alla pratica abolizione di professioni tecniche intermedie (periti agrari, periti industriali, ragionieri, geometri);

che da quanto sopra deriva la necessità di istituire un diploma universitario specifico anche per i geometri al fine di non vedere cancellata questa figura professionale;

che con decreto del 21 febbraio 1992 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva costituito uha commissione mista architettura-ingegneria per affrontare le tematiche riguardanti i diplomi universitari per geometri;

che a metà dei lavori che evidenziavano la necessità di portare la formazione dei geometri a livello universitario sì è verificata una improvvisa inversione di tendenza;

che corsi universitari sperimentali triennali per geometri sono già operanti nelle università di Benevento, L'Aquila, Camerino, Parma, Cosenza, e che altri stanno per essere attivati in ulteriori atenei;

che siffatte iniziative rispondono pienamente alle esigenze di migliore qualificazione professionale del geometra in Europa, anche valorizzando materie e specialità professionali non di esclusiva afferenza ingegneristica,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di scongiurare ogni tentativo, palese o latente, di sopprimere di fatto il titolo di geometra;

in particolare, se non si intenda attivarsi per la istituzione del diploma universitario per geometra nel rispetto della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della direttiva CEE n. 48/89 e per garantire comunque i diritti acquisiti a chi abbia già conseguito il diploma di geometra.

(4-01948)

(27 ottobre 1994)

RISPOSTA. – La commissione mista architettura-ingegneria, istituita con decreto ministeriale 21 febbraio 1992, ha terminato i lavori il 4 dicembre 1992, proponendo l'istituzione di un diploma universitario in edilizia avente ambiti professionali analoghi a quelli dei geometri.

Il Consiglio universitario nazionale, interessato al riguardo, si è espresso favorevolmente approvando il diploma universitario in edilizia, il cui ordinamento didattico, emanato con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 215 del 14 settembre 1994.

Per quanto concerne un eventuale diploma universitario per geometra lo stesso Consiglio universitario nazionale lo ha ritenuto improponibile.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

Il Consiglio ha, infatti, considerato che le esigenze formative e professionali sono, allo stato, soddisfatte da altri diplomi universitari già attivati, in specie dallo stesso diploma in edilizia. Inoltre è stato osservato che le competenze richieste difficilmente possono essere acquisite attraverso un unico diploma universitario.

Si fa inoltre presente che il titolo professionale di geometra risulta riconosciuto in ambito CEE dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva n. 92/51 CEE, la quale, integrando la direttiva n. 89/48, permette la libera circolazione in ambito comunitario dei geometri liberi professionisti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI

(8 maggio 1995)

BONANSEA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. – Appreso che in data 19 dicembre 1994 con decreto-legge n. 690 il Governo ha varato «interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari» e rilevato come al capo I del decreto-legge siano citati il comune di Sestriere e l'Alta Valle di Susa e poi ancora all'articolo 4 sia stabilito l'ambito della normativa senza che siano citati espressamente Pinerolo ed il pinerolese;

rilevato inoltre il mancato inserimento all'articolo 3 del decreto-legge – laddove sono elencati gli interventi previsti – dell'auto-strada Torino-Pinerolo che ad oggi risulta da completare e le cui pratiche autorizzative ed amministrative sono in itinere ormai da parecchi mesi aggravando così in modo ingiustificato il ritardo già accumulato,

si chiede di conoscere:

per quali motivi non siano stati inseriti Pinerolo ed il pinerolese nel testo del decreto-legge, essendo il pinerolese largamente coinvolto dall'evento sportivo ed interessato in quanto il traffico automobilistico da e per il Sestriere gravita in larga misura sul pinerolese;

l'esatta situazione della pratica oggetto di definitiva autorizzazione circa il completamento della Torino-Pinerolo nel tratto Airasca-Pinerolo e la presunta data di inizio dell'opera ed i tempi occorrenti per il suo completamento;

nel suo complesso, l'importo di spesa previsto per tutte le opere elencate all'articolo 3 del decreto-legge, con particolare specifica degli interventi dettagliati che si intende realizzare e l'importo previsto per ognuno di essi.

(4-02779)

(11 gennaio 1995)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto riguardante il completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo, si precisa che la società concessionaria ha redatto il progetto relativo al completa-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

mento del tratto Airasca-Pinerolo di chilometri 11 che completa il tronco Torino-Pinerolo.

L'importo di tale progetto ammonta a circa 160 miliardi.

Si comunica, inoltre, che il suddetto progetto ha riportato il benestare del Ministero dell'ambiente per quanto concerne la valutazione d'impatto ambientale, mentre è in fase di trasmissione alla Direzione generale del coordinamento territoriale di questo Ministero per la definitiva approvazione ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(9 maggio 1995)

BRUTTI. - Al Ministro per i beni culturali e ambientali. - Premesso:

che la legge 15 dicembre 1990, n. 396, «Interventi per Roma, capitale della Repubblica», e il decreto ministeriale 1° marzo 1992, «Approvazione del programma degli interventi per Roma capitale» (intervento b. 2.2.), hanno stanziato la somma di 26 miliardi per l'esproprio della Caffarella, come primo stralcio del Parco dell'Appia antica;

che, per la definizione dell'iter espropriativo, il programma degli interventi per Roma capitale prevede la predisposizione di un piano di utilizzazione dell'area che dovrà essere approvato dal consiglio comunale e reso operativo tramite un accordo di programma tra il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Lazio e il comune di Roma:

che al momento attuale l'approvazione del piano di utilizzazione della Caffarella è ferma in attesa che il Ministero per i beni culturali e ambientali dia il proprio parere preventivo sul piano, indispensabile per evitare che esso venga poi bocciato al momento della definizione dell'accordo di programma, bocciatura che costituirebbe un grave spreco di tempo e denaro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministero abbia già ricevuto la copia del piano di utilizzazione per il Parco della Caffarella redatto dall'ufficio tutela ambientale del comune di Roma;

se si intenda dare parere favorevole al piano di utilizzazione della Caffarella:

entro quanto tempo sarà effettuata tale approvazione.

(4-03811)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. – La soprintendenza archeologica di Roma, per quanto di competenza, ha dato il proprio contributo al comune di Roma che, con il coordinamento dell'ufficio tutela ambiente, ha proceduto alla stesura del piano per l'attuazione del Parco della Caffarella.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

A tal fine sono stati forniti i dati conoscitivi raccolti in questi anni, attraverso ricognizioni, scavi, rinvenimenti fortuiti, eccetera, che sono confluiti a comporre il quadro delle presenze antiche e dell'assetto territoriale di questa zona del suburbio in epoca romana.

Nella stesura definitiva il piano della Caffarella è stato quindi presentato al pubblico con notevole successo.

A tutt'oggi, tuttavia, il piano non è stato ancora trasmesso ufficialmente alla predetta soprintendenza, nè è dato sapere se per l'approvazione verrà presentato direttamente alla conferenza di servizi presso l'ufficio del programma di Roma capitale.

Per i motivi suesposti la soprintendenza archeologica di Roma ritiene fin da ora che potrà esprimere parere di massima favorevole.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(12 maggio 1995)

BUCCIERO. – Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:

che con delibera n. 6 del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), adottata nella seduta del 13 dicembre 1990, è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami a 16 posti di funzionario tecnico dell'ottava qualifica funzionale;

che in data 5 dicembre 1992 detto consiglio di amministrazione emanava la delibera di ammissione dei relativi candidati;

che in data 10 dicembre 1993 veniva altresì varata, dal predetto consiglio di amministrazione, la delibera di nomina della commissione esaminatrice;

che, come si evince dal susseguirsi delle date richiamate, i concorsi interni per il personale dipendente dell'EAAP fanno registrare iter pluriennali che finiscono con l'escludere, forzosamente, soggetti che, nel frattempo, raggiungono l'età pensionabile o... la vita eterna;

che il concorso innanzi richiamato, dopo quasi quattro anni dal suo bando, non risulta ancora espletato,

l'interrogante chiede di conoscere quali controlli risultino effettuati da parte dei Ministri in indirizzo e quali provvedimenti si intenda adottare per sanare le anomalie denunciate e per perseguire le responsabilità ad esse sottese.

(4-01740)

(12 ottobre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si rende noto che questa amministrazione ha invitato l'Ente autonomo acquedotto pugliese ad annullare il concorso interno per titoli ed esami di cui trattasi.

La decisione è stata motivata dall'esito della visita ispettiva presso il sopracitato ente, effettuata dal Dipartimento per la funzione pubblica che, con nota n. 1351 del 6 febbraio 1995, ha espresso il giudizio d'ille-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

gittimità su alcuni provvedimenti concernenti l'organizzazione e la gestione degli uffici del personale, nonchè la composizione di commissioni esaminatrici di concorsi interni per l'accesso a qualifiche varie.

Il giudizio di illegittimità si riferisce sia alle violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, attinenti la composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi interni, che all'ordine di servizio n. 1 del 15 gennaio 1994 riguardante l'attribuzione di funzioni vicarie, a firma del direttore generale del predetto Ente, per difetto di motivazione del provvedimento amministrativo (articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

CAMPUS. – Al Ministro della sanità. – Considerato il grave e irresponsabile ritardo con cui la giunta regionale della Sardegna procede alle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere per motivazioni palesemente connesse a logiche spartitorie, ben use all'attuale maggioranza del consiglio regionale, diretta filiazione della prima Repubblica ed avvezza a scelte effettuate solo su basi clientelari o di spartizione del potere, in spregio a qualsiasi attenzione ai reali problemi della regione;

preso atto che il perdurare di questo atteggiamento dilatorio provoca gravi ritardi nel riordino del sistema sanitario regionale e quindi nell'atteso ed indispensabile miglioramento dei servizi che la regione deve primariamente garantire ai cittadini, oltre all'aggravio di spese legato al mantenimento delle 22 strutture amministrative delle unità sanitarie locali precedenti al riordino,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un immediato intervento, come previsto e richiesto dalle vigenti leggi, per il commissariamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Sardegna.

(4-03971)

(4 aprile 1995)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare summenzionato, sulla base degli elementi acquisiti al riguardo attraverso la rappresentanza del Governo per la regione Sardegna, si è in grado di comunicare quanto segue.

La legge regionale recante «Norme di riforma del Servizio sanitario regionale», in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria»), e successive modificazioni ed integrazioni, ha potuto ottenere il visto di approvazione governativa soltanto il 24 gennaio 1995 ed è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna del 2 febbraio successivo.

FASCICOLO 37

La circostanza, quindi, che tale normativa regionale di attuazione della normativa statale sia entrata in vigore soltanto il 17 febbraio 1995, se si certo non ha contribuito ad agevolare le determinazioni della regione per le nomine dei direttori generali delle nascenti aziende sanitarie, d'altra parte costituiva già di per sè indizio significativo di una palese situazione di disagio organizzativo e decisionale delle autorità sarde nella specifica contingenza.

Altrettanto significativo è il fatto, appreso dalla rappresentanza del Governo in Sardegna, che il presidente della giunta regionale, reiteratamente interpellato sui tempi di dette nomine da parte dello stesso rappresentante del Governo, su esplicito impulso di questo Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri, abbia ufficialmente assicurato per iscritto, fin dal 4 febbraio 1995, l'intendimento della giunta di assumere subito dopo il 17 febbraio «tutti i provvedimenti di nomina, che faranno riferimento a criteri e modalità, allo stato pressochè elaborati, che saranno tempestivamente comunicati».

Infatti, con telegramma del 12 gennaio 1995, a firma del Ministro pro tempore, era stato comunicato allo stesso presidente della giunta regionale che nel corso della sua seduta del giorno precedente il Consiglio dei ministri aveva manifestato l'intenzione di assicurare comunque la nomina dei direttori generali delle USL della Sardegna, avvalendosi dei poteri sostitutivi conferiti dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1994, n. 590.

Le autorità regionali erano state, quindi, invitate a provvedere al più presto a tale adempimento, per evitare la designazione di un commissario ad acta da parte del Governo.

Il tempo trascorreva invano e, da ulteriori contatti intercorsi per via telefonica, si doveva poi apprendere che le nomine erano state inserite all'ordine del giorno, in un primo tempo, della riunione della giunta regionale del 24 marzo, e, successivamente, di quella del 28 marzo 1995.

Sorprendentemente, in data 5 aprile il presidente della regione Sardegna comunicava l'impossibilità della giunta di provvedere alle suddette nomine a causa delle inadempienze degli amministratori straordinari nel completamento dei progetti di fusione delle unità sanitarie locali.

Sopravvenuta tale comunicazione, ed essendo ampiamente decorso il termine ultimo per le nomine, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 («Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali») – dopo aver nuovamente informato al riguardo le competenti autorità regionali sarde con telegrammi del 5 e del 12 aprile 1995 – fin dal 13 aprile successivo ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali l'immediata attivazione del «potere sostitutivo» nei confronti della regione, con la conseguente nomina di un commissario ad acta incaricato di procedere ai relativi adempimenti.

Nell'occasione, peraltro, questo Ministero non mancava di sottolineare che, ai sensi dell'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

1948, n. 3 («Statuto speciale per la Sardegna»), il presidente della giunta regionale sarda deve essere chiamato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri, inerente a nomine di competenza della stessa regione.

Nella sua seduta del 22 aprile scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato di procedere alle nomine dei direttori generali delle unità sanitarie della Sardegna avvalendosi dei «poteri sostitutivi» conferitigli dalla legge nei confronti delle regioni inadempienti.

Tale determinazione è stata ufficialmente notificata al presidente della giunta della regione Sardegna con telegramma del 24 aprile 1995 a firma del Ministro della sanità, formulando ancora una volta alla regione contestuale «diffida» a procedere alle nomine dei direttori generali di competenza entro il termine perentorio di quindici giorni dalla stessa data, trascorso inutilmente il quale questo Ministero designerà senz'altro il commissario ad acta concretamente incaricato di esercitare i relativi adempimenti a carattere «sostitutivo».

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(6 maggio 1995)

CARPENEDO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che il capo compartimento regionale della viabilità del Friuli-Venezia Giulia ha scritto alla regione e ad alcuni comuni attraversati dalle strade statali nn. 13, 52, 52-bis, 54, 355 e 465, informandoli che in occasione delle violente precipitazioni del 14 settembre 1994 si sono verificate, lungo dette strade, numerose interruzioni, conseguenti all'enorme afflusso di materiale dalle pendici sovrastanti il piano viabile; alla notizia, peraltro nota, il capo compartimento ha aggiunto anche le seguenti considerazioni, richieste ed avvertimenti:

il compartimento ha eseguito ed esegue interventi-tampone sporadici per risolvere situazioni di pericolo immediato nelle zone di propria competenza e compatibilmente con le proprie disponibilità economiche mentre il fenomeno investe l'intero territorio interessato che non sembra essere controllato da alcun ente;

considerato il ripetersi di detti eventi che mettono a rischio la vita delle persone e la conseguente grave situazione di emergenza sui vari tronchi delle strade statali interessate, per assicurare la viabilità con un ragionevole grado di sicurezza, il compartimento richiede che gli enti in indirizzo, preposti alla tutela del territorio, contribuiscano alle soluzioni con interventi mirati ed immediati;

perdurando l'attuale situazione il compartimento sarà costretto ad ordinare la definitiva chiusura al traffico delle arterie sopra citate, per la salvaguardia della pubblica incolumità, con grave pregiudizio dell'economia delle zone interessate e disagi per la popolazione residente;

rilevato che la vicenda appare paradossale se si considera che l'ANAS costruisce le strade a suo piacimento, dove vuole e come vuole, e non può quindi pretendere che provvedano la regione e gli enti locali o, peggio, i privati a mettere in sicurezza le scarpate, se si considera che la

FASCICOLO 37

buona volontà della regione e degli enti locali si è manifestata con atti concreti e non dovuti quali la predisposizione dei progetti di numerosi interventi, da anni in lista di attesa, e persino nel finanziamento di alcuni lavori sulla viabilità statale,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo giudichi l'iniziativa del capo compartimento del Friuli-Venezia Giulia e quali provvedimenti intenda assumere per porre fine alla tragicomica vicenda delle strade statali nn. 13, 52, 52-bis, 54, 355 e 465.

(4-01896)

(26 ottobre 1994)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il compartimento ANAS di Trieste si è attivato per rendere transitabili le strade statali nn. 13, 52, 52-bis, 54, 344 e 465 interrotte a seguito di frane.

Si fa presente, però, che la percorribilità viaria non può essere assicurata solo dagli interventi manutentori dell'ANAS, in quanto occorre anche il concorso di altri organismi territoriali preposti alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente, cui compete la sistemazione delle zone a monte delle statali suddette per bloccare l'enorme afflusso di materiali di caduta e la realizzazione delle grandi opere di sistemazione idrogeologica del territorio.

Pertanto sono in corso riunioni con le varie amministrazioni interessate per poter definire un programma generale di interventi nel tempo allo scopo di arrestare le situazioni di dissesto che investono l'intera struttura viaria regionale.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente BARATTA

(9 maggio 1995)

COSTA. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per l'ampliamento della strada statale n. 16 - Sud Cozze-Monopoli (dove ormai gli incidenti non si contano più) che ha assunto la denominazione di «strada della morte».

(4-01874)

(25 ottobre 1994)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si riferisce sui seguenti lavori:

- 1) strada statale n. 16 «Adriatica» ammodernamento del tronco dal chilometro 828 + 000 al chilometro 839 + 650 agro di Polignano;
- 2) strada statale n. 16 «Adriatica» ammodernamento del tronco dal chilometro 839 + 650 al chilometro 847 + 750 agro di Monopoli.

Per il primo lotto – in agro di Polignano – il compartimento di Bari ha proceduto alle modifiche del progetto in base alle prescrizioni avute da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

Detto progetto, così modificato, è stato esaminato favorevolmente dall'ANAS per i provvedimenti di competenza.

Si sottolinea, inoltre, che per le suindicate modifiche è stato richiesto l'assenso della regione Puglia oltre all'autorizzazione all'esecuzione dell'opera da parte della Direzione del coordinamento territoriale di questo Ministero.

Per il secondo lotto - in agro di Monopoli - regolarmente approvato, è stata predisposta la relativa gara d'appalto.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si rammenta che i due progetti rientrano nella direttiva ministeriale n. 75/93, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

CURTO. – Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente. – Premesso che da notizie di stampa si apprende dello stato comatoso in cui versa dal punto di vista economico-finanziario l'Istituto autonomo case popolari di Brindisi talchè le esposizioni nei confronti dell'istituto di credito tesoriere, Banca mediterranea, ammontano a circa 60 miliardi;

considerato che tale esposizione non è altro che la risultanza di una serie di fattori tra i quali, da un lato, importantissimo, l'esiguità dei canoni di locazione corrisposti all'Istituto, dall'altro, l'elevatissima percentuale, 90 per cento, rispetto alla esposizione globale riferita ai soli interessi debitori venutasi a maturare nel corso degli ultimi 20 anni;

rilevato che il valore aziendale dei beni immobili dell'IACP ammonta a circa 350 miliardi di lire e le morosità a 10 miliardi di lire;

acclarata l'esigenza di determinare una revisione degli estimi catastali, talmente sovradimensionati da frenare l'acquisto degli immobili da parte dei soggetti interessati, e di porre un freno agli oneri finanziari che giornalmente vengono a costare all'Istituto non meno di 20 milioni con il conseguente irrigidimento dell'istituto tesoriere che lo scorso mese ha addirittura bloccato la corresponsione degli stipendi del personale dipendente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, da un lato, impegnarsi in una rivisitazione generale della materia, dall'altro, in tempi brevissimi, voler decretare d'urgenza in guisa da modificare quanto disposto dalla legge n. 560 del 1993 che prevede che una quota dei proventi derivanti dalle alienazioni, e ammontante al 20 per cento, sia destinata al ripiano dei deficit finanziari dell'Istituto consentendo invece agli IACP, e sono tanti, in stato di estrema difficoltà finanziaria di poter accedere al 100 per cento di siffatte quote sino al risanamento globale, salvo riequilibrio successivo delle quote percentuali.

Si determinerebbe in tal caso il vero risanamento finanziario. Solamente così gli IACP potrebbero poi raggiungere gli altri scopi previsti dalla legge.

(4-03051)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che è attualmente in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede la trasformazione degli Istituti autonomi case popolari in enti di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e di proprio statuto.

Per quanto concerne l'intendimento di modificare la quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare al ripiano dei deficit finanziari degli IACP, si fa presente che il comma 14 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, destina l'80 per cento dei detti proventi alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, nonchè ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

Conseguentemente, attribuire la totalità della quota al risanamento degli IACP significherebbe privare l'edilizia residenziale pubblica di una fonte vitale di finanziamento destinata prioritariamente a soddisfare finalità primarie del settore.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

DANIELI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:

che secondo un'indagine Istat a tre anni dal conseguimento della laurea solo il 49.5% dei laureati trova lavoro:

che molti laureati svolgono lavori occasionali, sono sottoccupati o ricoprono funzioni non consone al titolo di studio conseguito;

che la grande offerta di laureati sul mercato del lavoro determina anche la sotto-retribuzione di chi ha la fortuna di trovare lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover rendere obbligatoria l'adozione del numero programmato nelle iscrizioni di tutte le facoltà universitarie, rendendolo proporzionale ai posti disponibili sul mercato del lavoro per ciascun corso di laurea;

se non ritengano di dover chiudere le iscrizioni a quelle facoltà, come medicina e chirurgia, la cui laurea non garantisce più alcuno sbocco occupazionale, considerato l'altissimo numero di neo-laureati in attesa ormai da anni di prima occupazione.

Ciò al fine di garantire un lavoro a chi ha già conseguito una laurea, un'adeguata retribuzione a chi ha già un posto di lavoro, ed un futuro sicuro a chi, con grave onere economico della famiglia, intraprende studi universitari.

(4-01345)

(14 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, con il quale si prospetta la necessità di introdurre il numero chiuso agli accessi universitari, si rappresenta quanto segue: l'articolo 5

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

della legge n. 537 del 1993, che attribuisce tra l'altro autonomia finanziaria agli atenei nell'ambito del finanziamento complessivo messo a disposizione dal Ministero, ha indotto alcune università a programmare gli accessi in correlazione alle disponibilità di personale, strutture e, comunque, risorse.

Sono stati, tuttavia, accolti dai TAR, con sentenze confermate dal Consiglio di Stato in appello, ricorsi proposti da studenti non ammessi a frequentare corsi di studio in materie umanistiche per i quali le facoltà avevano stabilito la programmazione degli accessi.

Il giudice amministrativo ha ritenuto, infatti, che, in materia di accessi agli studi e, quindi, di iscrizione agli istituti e scuole di ogni ordine e grado, la Costituzione ha previsto una riserva relativa di legge, ed ha, quindi, osservato che, a fronte della riserva suddetta, nessun atto legislativo di carattere generale attribuisce alle università il potere di stabilire limitazioni alle immatricolazioni universitarie.

Si fa rilevare, inoltre, che la Corte dei conti, in sezione di controllo, ha ricusato il visto al provvedimento di approvazione di una nuova tabella didattica, contenente limitazioni alla possibilità di iscrizione ad un corso di laurea: la Corte non ha, pertanto, riconosciuto al Ministro la potestà regolamentare in materia di accesso ai corsi.

Evidentemente la suddetta Corte non ha ritenuto la perdurante vigenza dell'articolo 5 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, recante norme per l'integrazione dei bilanci universitari, con il quale «è data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, in relazione a particolari esigenze di talune università ed istituti superiori, di determinare con suo decreto il numero massimo di alunni che possono prendervi iscrizione».

Comunque, a prescindere da ciò, le problematiche affrontate nel documento ispettivo non escludono, anzi consigliano, che si intervenga nella materia con uno specifico provvedimento di legge che tenga conto delle differenziate situazioni dei vari corsi di laurea, in stretta correlazione con prevedibili esigenze del mercato del lavoro.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

(8 maggio 1995)

DEGAUDENZ. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che la viabilità sulle strade statali gestite dall'ANAS è, in molti casi, assai precaria e tale da provocare forti rallentamenti al traffico, per non parlare di vere e proprie situazioni pericolose per mezzi e persone:

che nel Trentino, in particolare, ci sono alcuni nodi cruciali che da molti anni attendono una soluzione, che non arriva mai perchè è necessario rispettare i piani (da quello decennale a quello triennale), di cui è difficile vedere non solo la fine, ma anche l'inizio;

che in altri casi ci troviamo di fronte a lavori iniziati, dopo molte peripezie procedurali, e sospesi vuoi per carenza di finanziamenti, vuoi

FASCICOLO 37

per problemi sopravvenuti in sede locale, vuoi per fallimenti, vuoi per norme legislative nel frattempo emanate, che non ammettono nè revisioni di prezzi nè perizie di variante, eccetera;

che un esempio emblematico di uno stato di cose prossimo al collasso nel traffico e alla esasperazione nelle popolazioni residenti e non è dato dalla strada statale n. 43 della Val di Non e da quella n. 42 del Tonale e della Mendola, con particolare riferimento alle Valli di Non e di Sole:

che queste due valli, percorse da un traffico molto intenso determinato dal pendolarismo e dalle varie attività economiche della zona (agricoltura specializzata, zootecnia e prodotti caseari, produzione di acque minerali e di vari prodotti industriali), vengono interessate da un traffico invernale ed estivo tra i più consistenti; località come Folgarida, Marilleva, Passo Tonale, Campo Carlo Magno, Madonna di Campiglio, Peio, Alta Anaunia, eccetera, richiamano un turismo sia di qualità che intensivo;

che per chi, uscendo dall'autostrada del Brennero al casello di San Michele all'Adige o lasciando la strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero sempre a San Michele, imboccata la strada della Val di Non (strada statale n. 43) si presenta la quasi certa eventualità di incorrere in interminabili e lente code che mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti;

che è di questi giorni un accordo tra provincia autonoma di Trento, Società autostrade del Brennero e comuni della zona (Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele) per la realizzazione, nel 1995, di una bretella che colleghi l'autostrada alla gola de La Rocchetta, all'imbocco della Val di Non, consentendo, così, di eliminare gli intasamenti dell'attraversamento dei citati comuni;

che le difficoltà maggiori, tuttavia, si devono registrare da La Rocchetta in poi, dove la strada statale ha lo stesso tracciato che aveva all'inizio del XX secolo; per la verità, l'ANAS ha appaltato lavori di rettifica, anche consistenti, sul tratto Rocchetta-Mollaro, lavori che, tuttavia, procedono con esasperante lentezza, tanto da far dire alla popolazione locale che l'impresa è «invisibile»; l'ANAS garantisce che saranno rispettati i tempi di consegna, ma la promessa non gode di molto credito, visti i precedenti;

che esistono, a parte i tratti citati, due «nodi» che, da soli, compromettono la viabilità di tutta la zona; si tratta degli attraversamenti di Taio in Val di Non e di Malé in Val di Sole; per quanto riguarda Taio, dopo anni di discussioni sul tracciato per la variante, si è arrivati all'approvazione di un progetto ed all'inizio dei lavori di sbancamento;

che il problema sembrava avviato felicemente a soluzione quando, dopo poco tempo ed a lavori appena iniziati, tutto si è inesorabilmente fermato, causa il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto; intanto il traffico si blocca (sarebbe eufemistico dire «scorre») all'interno dell'abitato di Taio dove, in una strettoia in semicurva, incrociano stentatamente due mezzi medio-leggeri, mentre non possono transitare due mezzi pesanti;

che la lunga e lenta fila di automezzi nelle due direzioni si arresta quando in quel punto si presentano, caso assai frequente, due autotreni: inizia allora una interminabile serie di manovre che mettono a dura

FASCICOLO 37

prova l'abilità dei conducenti, sotto lo sguardo velenoso degli altri automobilisti che si trovano imbottigliati senza scampo;

che il fallimento dell'impresa costruttrice della variante ha imposto, secondo il parere dell'ANAS, tempi burocratici non trascurabili per affrontare e risolvere gli inevitabili contenziosi;

che è chiaro, però, che la situazione deve essere assolutamente sbloccata e che vanno cercate soluzioni giuridicamente percorribili (che a quanto risulta ci sono) per evitare il prolungarsi di una crisì viabilistica inaccettabile;

che la situazione di Malé è, per certi versi, ancora più interessante e sintomatica di come non procedono le cose; qui la strettoia è piuttosto lunga per cui, da qualche anno, è stato installato un semaforo che consente l'attraversamento del paese a senso unico alternato;

che questo fatto, durante le due stagioni turistiche ed in modo particolare nei fine settimana, provoca code di automobili che superano spesso i due paesi confinanti (Terzolas ad est e Croviana ad ovest); i malcapitati (e sono moltissimi) impiegano anche 60 minuti per attraversare Malé;

che questi tempi di attesa non rappresentano la straordinarietà, come potrebbe verificarsi nei grandi esodi per le ferie, ma la esasperante quotidianità nei sopracitati periodi;

che va, a onor del vero, precisato che la circonvallazione di Malé è in costruzione da ben dodici anni e che, verso fine luglio, è annunciata la conclusione dei lavori di costruzione del viadotto; senonchè manca l'approvazione finale ed il finanziamento dell'allacciamento della nuova arteria, pressochè pronta, alla vecchia statale: si parla di circa 150 metri di tracciato, ma la relativa pratica si trova a Roma sul tavolo dell'ANAS (o dell'ENAS) in attesa del sospirato visto;

che, intanto, una circonvallazione completata ed alla quale si lavora da anni servirà ancora per chissà quanto tempo al divertimento dei bambini che la percorrono con le loro minuscole biciclette;

che i sindaci della Val di Sole, coordinati dal comprensorio, hanno avanzato una proposta con cui chiedono alla provincia di Trento di:

«verificare entro tempi brevissimi la possibilità giuridica di subentrare all'ANAS per la realizzazione di questo ultimo tratto: se l'esito della verifica sarà positivo, provvedere direttamente come provincia autonoma al finanziamento del progetto, all'appalto e alla realizzazione dell'opera;

se la verifica fosse positiva, ma la provincia non intendesse intervenire per il finanziamento, i comuni della Valle di Sole sono disponibili a prendere in seria considerazione l'ipotesi di subentrare direttamente nella gestione e nel finanziamento dell'atto finale atteso da tutta la popolazione della Valle di Sole»;

che in Val di Non, intanto, è stato creato un comitato spontaneo al quale aderiscono sindaci, operatori economici, consiglieri comunali di ogni estrazione politica e singoli cittadini, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare le autorità e i responsabili politici a livello provinciale e nazionale, affinchè i problemi siano finalmente portati a soluzione,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione di estrema gravità che caratterizza la viabilità delle Valli di Non e di Sole in Trentino;

se non ritenga di sollecitare l'ANAS (o l'ENAS) affinchè i lavori sul tratto Rocchetta-Mollaro procedano molto più speditamente;

se non ritenga necessario attivare ogni procedura per consentire un rapido riavvio dei lavori di costruzione della circonvallazione di Taio:

se non ritenga di dover intervenire affinchè la circonvallazione di Malé trovi un immediato finanziamento per la realizzazione dell'innesto alla vecchia statale;

quale valutazione complessiva intenda esprimere su tutte queste vicende, che non qualificano certo la nostra presenza in Europa e la volontà di realizzare infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'economia e della qualità della vita.

(4-00760)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si riferisce sullo stato dei lavori sulle seguenti strade statali:

strada statale n. 42 - «Circonvallazione di Malé».

I lavori del secondo lotto sono stati ultimati.

Per rendere funzionale la variante, è necessario procedere all'appalto dei lavori di completamento della circonvallazione medesima per l'importo complessivo di lire 10.202.800.000, di cui per lavori lire 7.920.000.000, ridotto in sede di istruttoria a lire 8.394.000.000, di cui per lavori lire 6.255.000.000.

Tale progetto, esaminato dalla competente direzione tecnica, che ha completato l'istruttoria di rito, è stato inviato alla direzione centrale gestione lavori ANAS per il prosieguo dell'iter di competenza.

Il completamento di tale opera risulta inserito nella proposta del piano triennale 1994-96.

Strada statale n. 43 - «Variante di Taio».

L'impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi ha abbandonato i medesimi dopo aver eseguito lavori per circa lire 2.000.000.000 (pari al 15 per cento dell'importo contrattuale), sostenendo che il progetto non era aderente ai luoghi, ed ha quindi instaurato un contenzioso con l'amministrazione.

Si sta procedendo alla definizione della contabilità dei lavori eseguiti.

Definiti i rapporti con l'impresa, che ha chiesto l'arbitrato, occorrerà procedere ad un nuovo appalto previo adeguamento del progetto; la spesa presunta è di lire 20.000.000.000.

Il completamento di tale opera è previsto nella proposta del piano triennale 1994-96.

Strada statale n. 43 - lotto da Rocchetta a Mollaro.

I lavori proseguono regolarmente.

Strada statale n. 43 - strada parzialmente interrotta per frana. Per quanto attiene al punto «strada parzialmente interrotta per fra-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

na», trattasi di un lavoro di somma urgenza, la cui esecuzione è stata ultimata recentemente.

Bretella autostrada del Brennero - Gola de La Rocchetta.

Il progetto è in corso di studio da parte dell'Autostrada del Brennero.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

DE LUCA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che la strada statale n. 359, che collega Salsomaggiore Terme a Bedonia (Parma), presenta un piano viabile in condizioni pessime, sì da costituire grave intralcio e pericolo per la sicurezza della circolazione, specialmente nel tratto Bardi-Ponteceno di Bedonia;

che significativamente è stato deviato, in dipendenza proprio della intransitabilità di detta strada (e in seguito all'esito dell'accertamento tecnico relativo), il percorso della tappa Santa Maria La Versa-Lavagna del recente giro ciclistico d'Italia, tagliandone completamente fuori il territorio del comune di Bardi;

che ne risulta un grave pregiudizio per fondamentali interessi della popolazione della zona, per lo sviluppo turistico (e, in genere, economico) dell'Appennino parmense, concorrendo a determinarne un progressivo quanto inesorabile isolamento in evidente controtendenza rispetto allo spirito ed alla lettera della recente legge sulla montagna (31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»);

che i fatti suesposti sono stati ripetutamente, quanto vanamente, denunciati dal comune di Bardi alle competenti autorità,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per promuovere la riparazione della strada statale n. 359 ed ovviare, così, a gravi responsabilità (che si ritengono anche di carattere penale) delle autorità competenti.

(4-00433)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, oltre ai normali lavori di ordinaria amministrazione eseguiti per risanare il piano viabile e per ripristinare le opere di presidio della strada statale n. 359, sono stati ultimati anche lavori di sistemazione della sede stradale dal chilometro 53+500 al chilometro 58.

Inoltre, il compartimento ANAS di Bologna, che è intervenuto pure nella sistemazione della scarpata di monte in frana al chilometro 75+700 e nell'assetto del corpo stradale in frana dal chilometro 77+400 al chilometro 78, sta operando non solo per il risanamento del piano viabile dal chilometro 70+050 al chilometro 77+400, ma anche di quello del tratto Bardi-Pontecervo di Bedonia e precisamente dal chilometro 27+710 al chilometro 41+230.

FASCICOLO 37

Da parte quindi, di detto compartimento, che ha svolto negli esercizi finanziari precedenti un notevole sforzo per la sistemazione viaria della strada statale n. 359, non mancherà, nel prosieguo del tempo, l'impegno necessario per migliorare sempre più la viabilità della suddetta strada statale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie aziendali.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

DE LUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:

che il rilascio, a seguito di esame, del certificato di abilitazione professionale (del tipo CAP KE) ai conducenti di veicoli adibiti ai servizi di soccorso (ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992), risulta eccessivamente oneroso per enti ed associazioni di volontariato (quali, ad esempio, le assistenze pubbliche), impegnati negli interventi di soccorso d'urgenza e di trasporto sanitario sul territorio;

che, per sostenere e promuovere la loro insostituibile funzione sociale, appare necessario attenuare al massimo quegli oneri, senza tuttavia frustrare le esigenze di sicurezza sottese alla previsione di detto certificato;

che, a tal fine, occorre almeno prorogare – quanto più possibile – il termine per ottenere il certificato stesso senza sostenere il relativo esame, sia pure limitatamente ai conducenti impegnati in enti o associazioni del volontariato,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in relazione ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda prendere a sostegno di associazioni ed enti di volontariato, impegnati negli interventi di soccorso d'urgenza e di trasporto sanitario, per limitare (quanto più possibile) i denunciati oneri a loro carico.

(4-03401)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il problema segnalato con l'atto parlamentare in esame – ad avviso di questo Ministero – sembra aver già trovato adeguato apprezzamento da parte del legislatore.

L'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come aggiornato dal decreto legislativo 10 settembre 1963, n. 360, prevede fra l'altro, per i titolari di pa-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

tente di categoria B e C, il conseguimento del certificato di abilitazione professionale del tipo KE per la guida di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

Va, tuttavia, considerato che, proprio al fine di agevolare le «associazioni» impegnate nei servizi volontari di emergenza, la disposizione inserita nell'ultima parte di detto comma ha previsto altresì che i conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possano ottenere il rilascio del prescritto certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purchè esibiscano idonea documentazione – definita con decreto del Ministro dei trasporti – da cui risulti che, alla data del 1º gennaio 1993, svolgevano tale attività da almeno un anno.

È essenziale rilevare che, per effetto dell'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 («Interventi urgenti in materia di trasporti»), il termine ultimo per ottenere il rilascio di tale certificato speciale in esenzione dal relativo esame, inizialmente previsto per il 1° luglio 1994, è stato ora prorogato fino al 30 giugno 1995.

Sembra, perciò, giustificato l'auspicio che tale soluzione alternativa, espressamente prevista, possa senz'altro agevolare l'ordinario espletamento della specifica attività di volontariato, senza incidere significativamente sul suo preesistente assetto organizzativo, grazie anche all'elevato numero di persone aderenti a queste associazioni solidaristiche.

Non può dubitarsi, d'altra parte, che la sicurezza stradale, legata alla guida dei veicoli, costituisca una primaria misura di prevenzione da attuare in ogni caso, in particolar modo a salvaguardia proprio di coloro che si trovano a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera in condizioni di emergenza ad esclusivo favore della collettività.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(6 maggio 1995)

DE LUCA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che le scuole medie statali annesse ai conservatori di musica risultano dalla «trasformazione» dei corsi secondari inferiori degli stessi conservatori, ma conservano, tuttavia, la propria «specializzazione» (articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante istituzione e ordinamento della scuola media statale):

che risulta, di conseguenza, affatto incoerente – con la prospettata «specializzazione» – l'inserimento di scuole medie statali, annesse a conservatori di musica, in piani di razionalizzazione della rete scolastica che riguardino altre scuole dello stesso ordine e grado;

che, del resto, lo stesso Ministro della pubblica istruzione pro tempore, rispondendo all'interrogazione 5-00047 dell'onorevole Masini nella seduta del 13 luglio 1994 della Commissione cultura della Camera dei deputati ha riferito che «sono state soppresse soltanto quelle scuole medie (annesse ai conservatori di musica) «in estinzione» per carenza di alunni e che si è ritenuto di agire in tale modo in vista

FASCICOLO 37

di una riforma futura che è oltremodo urgente e, quindi, le decisioni adottate tendono a non compromettere la riforma»;

che, tuttavia, contraddicono palesemente le riferite dichiarazioni del Ministro e, comunque, sono illegittime (o, quantomeno, inopportune) le circolari dello stesso Ministro (n. 119 del 9 aprile 1994 e n. 325 del 9 novembre 1994), che prevedono l'inserimento (senza eccezione alcuna) delle scuole medie statali, annesse ai conservatori di musica, nei piani di razionalizzazione della rete scolastica;

che i medesimi rilievi critici investono, altresì, il provvedimento del provveditore agli studi di Parma (n. 12549 del 25 gennaio 1995) che inopinatamente inserisce nel piano di razionalizzazione della rete scolastica la scuola media statale, annessa al conservatorio di musica «A. Boito» della stessa città (prevedendone la soppressione dell'autonomia e l'aggregazione alla scuola media «Fra' Salimbene»);

che la scuola media annessa al conservatorio «A. Boito», infatti, consta, bensì, di sei classi, ma è ben lungi, tuttavia, dall'essere «in estinzione per carenza di alunni» e, come tale, suscettibile di razionalizzazione (secondo la ricordata dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione):

che, peraltro, ne risulta affatto trascurato l'alto valore storico e culturale del conservatorio «A. Boito» e della scuola media ad esso annessa:

che si impone, pertanto, un immediato intervento del Governo per la salvaguardia dell'autonomia delle scuole medie statali, annesse ai conservatori di musica e, in particolare, di quella della scuola media annessa al conservatorio «A. Boito» di Parma,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa concernenti l'inserimento delle scuole medie statali, annesse a conservatori di musica, nei piani di razionalizzazione della rete scolastica;

quali iniziative, in particolare, il Governo intenda prendere in ordine al ricordato provvedimento del provveditore agli studi di Parma (n. 12549 del 25 gennaio 1995), concernente la scuola media statale annessa al conservatorio di musica «Arrigo Boito» della stessa città.

(4-03780)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996 relativo alla provincia di Parma, anche in considerazione di quanto espresso dall'onorevole interrogante, non è stato adottato alcun provvedimento nei riguardi della scuola media statale annessa al conservatorio di musica «A. Boito» che, pertanto, mantiene la propria autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

FASCICOLO 37

DIANA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici. – Premesso:

che a seguito di appalto ANAS aggiudicato all'azienda Mambrini costruzioni srl venivano ripresi nell'anno 1992 i lavori di realizzazione della superstrada Sora-Terracina;

che la superstrada rappresenta per le aree interessate delle province di Frosinone e Latina un'occasione irripetibile nella prospettiva dello sviluppo economico e turistico ed ai fini della ripresa dell'occupazione in un'area gravemente colpita dalla crisi occupazionale;

che l'impresa Mambrini riteneva di dover ricorrere a subappalti con la formula del nolo a freddo per il movimento terra assegnando in successione i lavori alle ditte Santoro di Roccasecca dei Volsci (Latina), Pischiutta di Udine, inserita nel Consorzio Lanari, e Castellani di Roma:

che nonostante il susseguirsi dei vari subappalti veniva garantita al personale impiegato la continuità del rapporto di lavoro;

che al minimo insorgere di difficoltà le parti sindacali rappresentavano alla ditta Mambrini l'esigenza di un accordo generale che salvaguardasse il personale;

che gli accordi venivano stipulati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina il 14 giugno 1994 e il 28 giugno 1994, con l'impegno dell'azienda Mambrini costruzioni srl a garantire i livelli occupazionali sia per il personale direttamente assunto sia per quello assunto dai subappaltatori fino alla conclusione delle fasi lavorative:

che, terminato nel settembre 1994 il subappalto assegnato alla ditta Castellani di Roma, al personale veniva intimato il licenziamento, nonostante non risultassero concluse le fasi lavorative;

considerato:

che una delle altre subappaltanti, precisamente la ditta Pischiutta di Udine, sarebbe inadempiente nei confronti di alcune imprese locali fornitrici di inerti da cava e del settore ristorazione per un ammontare complessivo di circa 1.800.000.000 lire;

che alcune di queste imprese locali rischiano seriamente lo stato di fallimento con un ulteriore pesante aggravio della disoccupazione;

che c'è il rischio, oltretutto, di un prolungamento eccessivo dei previsti tempi di realizzazione dell'opera e di un aggravio sostanziale delle condizioni occupazionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di accertare le cause che ostano ad un normale avanzamento delle fasi di lavorazione e di indicare quali iniziative ritenga di adottare al fine di tutelare il personale impiegato (eventualmente, se si ravvisino le condizioni per l'applicazione della normativa sulla mobilità);

se si segnalino inattività ed inadempienze burocratiche da parte di enti pubblici o società che possano comportare un rallentamento nei lavori:

cosa il Governo intenda fare al fine di garantire tempi certi di realizzazione dell'opera.

(4-01970)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto riferito dal compartimento ANAS di Roma, si comunica che i lavori di costruzione del lotto di saldatura tra la variante di Prossedi e la strada statale n. 7 «via Appia» al chilometro 95+800 in località Ponte Maggiore della lunghezza di chilometri 21+000 circa sono in fase di esecuzione.

Lungo tale notevole estesa chilometrica si sono manifestate situazioni imprevedibili che hanno determinato la sospensione parziale di alcuni lavori.

In particolare è emersa la interferenza del nuovo corpo stradale con le sorgenti «Ponticelli» gestite dal Consorzio degli Aurunci che, a seguito di una recente legge regionale, posteriore alla redazione del progetto, impone l'allontanamento del tracciato stradale, per cui è necessario procedere ad una variante.

Le convenzioni da stipulare con l'ente Ferrovie dello Stato hanno richiesto un tempo di istruttoria superiore a quanto prevedibile per cui i lavori di attraversamento ferroviario hanno determinato una sospensione che si spera possa quanto prima essere superata.

Numerose interferenze con linee elettriche e telefoniche hanno comportato un tempo maggiore per il loro spostamento.

Infine alcuni comuni, interessati dai lavori, hanno richiesto di rielaborare gli svincoli previsti al fine di salvaguardare le zone agricole.

Per accelerare i tempi tecnici, è prevista una riunione presso la Direzione generale del coordinamento territoriale di questo Ministero, probabilmente entro il corrente mese, con la partecipazione degli enti interessati per l'esame del progetto con cui il compartimento ANAS di Roma ha apportato delle modifiche al tracciato in precedenza approvato.

Se in tale sede verrà raggiunto un accordo, sarà emesso il nuovo parere di conformità di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e quindi i lavori, parzialmente sospesi, potranno completamente riprendere sull'intera estesa stradale.

Per quanto concerne il subappalto tra l'impresa Mambrini e il suo subappaltatore Pischiutta di Udine, si fa presente che la relativa vertenza sta seguendo le vie legali, fermo restando che l'impresa Mambrini ha assicurato di aver corrisposto ai sensi di legge tutte le spettanze di salari, contributi e cassa edile in nome e per conto dell'impresa Pischiutta.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(9 maggio 1995)

DIANA. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. – Premesso: che con nota del 13 aprile 1992, protocollo n.5370, indirizzata al comune di Frosinone, il Ministero dei lavori pubblici – provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, ufficio per la provincia di Frosinone rammentava che il Ministero dell'interno aveva rappresentato al Ministero dei lavori pubblici «l'urgente necessità di realizzazione, in

FASCICOLO 37

territorio di codesto comune, della nuova sede della questura e sezione della polizia stradale di Frosinone attualmente sistemate nel palazzo del Governo e in altri edifici staccati»;

che il comune di Frosinone secondo detta nota avrebbe in precedenza già individuato (deliberazione del 9 dicembre 1988) un'area di 18.750 metri quadrati, ritenuta idonea ad ospitare i predetti uffici;

che il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, sulla base di tanto e su sollecitazione del Ministero dell'interno, avrebbe redatto un progetto di massima per la realizzazione dell'opera ed addirittura, a mezzo di licitazione privata, avrebbe affidato l'esecuzione della medesima alla Società italiana costruttori spa, capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa Ciotola Eugenio e Rea Sante;

che con detta nota del 13 aprile 1992 si rimetteva il progetto di massima al comune di Frosinone per l'acquisizione del visto di conformità urbanistica ed al fine dell'attivazione delle procedure previste dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

che con nota del 2 dicembre 1993 l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio esprimeva parere favorevole essendo risultato «che le opere previste in detto progetto possano ritenersi compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato e con le previsioni del Piano territoriale particolareggiato adottate dalla giunta regionale del Lazio»;

poichè la realizzazione di detta struttura si appalesa urgente in quanto l'attuale sistemazione degli uffici presso il palazzo del Governo ed altrove, da un lato è causa di grave disorganicità nell'azione di istituto e dall'altro è fonte di gravi problemi per il centro storico di Frosinone, già asfissiato da una circolare veicolare molto intensa con conseguenti gravi problemi di natura ambientale, e dallo sfrecciare continuo di autovetture di servizio, che per la natura stessa dell'attività di polizia non possono certo osservare le cautele ed i limiti di velocità vigenti in un centro storico.

l'interrogante chiede di conoscere:

a quale punto si trovi la pratica suddetta;

quali ostacoli si frappongano alla rapida definizione del suo iter burocratico;

quali siano i tempi previsti per la realizzazione dell'opera e, infine, cosa il Governo intenda concretamente fare per favorire l'effettiva, rapida realizzazione della stessa.

(4-01975)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si riferisce sull'appalto in concessione per la costruzione della nuova sede della questura e del comando di polizia stradale di Frosinone.

In effetti i lavori furono affidati all'associazione di imprese Società italiana costruzioni spa (capogruppo) Ciotola Eugenio e Rea Sante di Roma.

La stima dell'intera opera fu valutata in circa 45 miliardi di lire e su tale importo il Ministero dell'interno si era dichiarato disponibile per un primo finanziamento di 2,5 miliardi.

Fascicolo 37

La licitazione privata fu esperita nel marzo 1992 e, successivamente, fu stipulato il contratto di concessione. Durante l'attesa del finanziamento assicurato dal predetto Ministero per dare esecutività al citato contratto, questo Ministero, sulla base di precedenti disposizioni, invitò ad interrompere la procedura di affidamento intrapresa avviandone un'altra in linea con la direttiva n. 4006 del 12 agosto 1992.

In data 25 ottobre 1993 il Ministero dell'interno, nel confermare l'interesse alla realizzazione dell'opera, rappresentò, tra l'altro, che esso avrebbe potuto contribuire per la definizione del piano di finanziamento dei lavori limitatamente alle specifiche competenze dei propri capitoli di bilancio.

In data 20 settembre 1994 la prefettura di Frosinone ha anche rappresentato, tra l'altro, la pressante necessità di ottenere la realizzazione in parola ed ha sollecitato le procedure finalizzate alla sua realizzazione.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 551 del 1994, più volte reiterato, da ultimo con il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, l'associazione aggiudicataria ha chiesto di sottoporre la questione all'esame della commissione prevista dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 88 del 1995, che ha il compito di definire il contenzioso insorto in materia di opere pubbliche.

Purtroppo, a prescindere dalla soluzione amministrativa che potrà essere adottata in tale sede, resta insoluto il problema del finanziamento, in quanto, allo stato attuale, non esistono le condizioni per poter inserire nel programma di questo Ministero l'intervento richiesto.

Infatti, l'esaurimento degli stanziamenti recati dalla legge n. 99 del 1985 non permette interventi per nuove opere, in base al disposto dell'articolo 320 della legge n. 2248 del 1865.

Pertanto, si ritiene che l'opera di cui trattasi potrà essere realizzata soltanto in presenza di un rifinanziamento della suddetta legge n. 99 del 1985, che si auspica possa avvenire nel nuovo esercizio finanziario.

Il Ministro dei layori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(9 maggio 1995)

DI BELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:

che il modello costruito per dare validità scientifica oggettiva alla divisione dei fondi stanziati dal Parlamento per la costruzione di strade e autostrade di grande comunicazione ricadenti nelle diverse regioni italiane legate al programma decennale in itinere è basato su voci e parametri selezionati in maniera tale da creare palesi distorsioni, ingiustizie, penalizzazioni di alcune regioni a vantaggio di altre;

che il modello è basato su un coacervo ponderato di parametri (in numero di 23) di varia rilevanza tecnico-economica di cui solo i primi 5 possono ritenersi pertinenti in quanto connessi con la reale consistenza della rete di grande comunicazione e con la domanda di mobilità, in quanto i 23 parametri suddetti sono i seguenti:

- 1) lunghezza rete di grande comunicazione non autostradale
- 2) densità territoriale km/L strada di grande comunicazione

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

- 3) livello di servizio
- 4) sinistrosità equivalente
- 5) momento di traffico
- 6) veicoli immatricolati
- 7) veicoli per chilometri di strada extraurbana
- 8) veicoli per chilometri di strada di grande comunicazione
- 9) turismo (posti-letto)
- 10) spese per i trasporti
- 11) abitanti
- 12) occupati
- 13) prodotto interno lordo
- 14) consumo di energia
- 15) importazioni
- 16) esportazioni
- 17) aeroporti nazionali: traffico passeggeri
- 18) porti: traffico merci
- 19) interventi ANAS straordinari
- 20) fondi ordinari delle regioni
- 21) entí regionali
- 22) valore aggiunto
- 23) consumi finali interni:

che, a titolo esemplificativo, le conseguenze penalizzanti di questo modello comportano il fatto che regioni come la Calabria o la Basilicata, prive di porti e di aree industriali forti, prive di aeroporti o con aeroporti di scarsa rilevanza, con un prodotto interno lordo praticamente inesistente, con un bassissimo consumo di energia essendo prive di industrie, di fronte ad una dotazione percentuale di strade di grande comunicazione del 7,6 per cento per la Calabria e del 4,2 per cento per la Basilicata, si ritrovano un coefficiente di riparto delle risorse finanziarie del piano decennale in itinere rispettivamente del 3,3 per cento la Calabria e dell'1,7 per cento la Basilicata, con una perdita di finanziamenti quantificabili tra il 57 e il 60 per cento rispetto alla dotazione di strade e con conseguenze negative durature nel tempo e che aggravano il deficit operativo che già oggi caratterizza il sistema viario delle regioni suddette che tra l'altro, almeno per l'Autostrada del Sole (A3), si configura anche come strozzatura intollerabile per il raccordo nord-sud;

che le rimostranze delle regioni penalizzate sono state tacitate ribadendo l'assoluta imparzialità della pubblica amministrazione che si sarebbe limitata ad applicare un rigoroso e oggettivo modello matematico di ripartizione dei fondi;

che tutti gli indici di misurazione dello sviluppo della rete stradale e autostradale nelle singole regioni dimostrano che si sono create disparità crescenti ove si tenga conto del volume del traffico gommato, della estensione territoriale delle regioni, della dotazione di infrastrutture viarie e che questo divario tende inesorabilmente a crescere;

che anche la qualità delle strade e autostrade costruite nelle diverse parti del paese, ove si tenga conto dell'ampiezza e del numero delle carreggiate disponibili e delle velocità di sicurezza utilizzabili, denota sperequazioni e aumento dei rischi legati al traffico non certo compensati dalla fruizione gratuita di alcuni tratti della rete autostradale come la A3 Salerno-Reggio Calabria;

FASCICOLO 37

considerato che le somme ripartite nei piani triennali attuativi del piano decennale in itinere per l'ANAS sono rilevanti e che ogni punto in più o in meno nella percentuale di ripartizione equivale a decine di miliardi per cui si può quantificare in una perdita secca di almeno 1.500 miliardi di finanziamenti il danno subito dalla Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga doverosa la revisione degli indici di ripartizione delle risorse finanziarie anche alla luce del decreto ministeriale n. 257 del 30 maggio 1986 e in considerazione dello sviluppo longitudinale della Calabria, dell'alto rischio sismico, della franosità elevata, della stessa difficoltà di accesso alla regione;

se non si ritenga doveroso uno stanziamento straordinario che permetta alla regione di recuperare il danno subito nella ripartizione dei finanziamenti relativi al piano decennale dell'ANAS, anche in considerazione del fatto che per altre aree del paese ci sono stati, come aggiuntivi, interventi straordinari legati a Italia 90 e alle Colombiane di cui la Calabria non ha fruito;

se si sia a conoscenza delle conseguenze disastrose che per la rete viaria calabrese ha prodotto la decurtazione dei finanziamenti in quanto ha bloccato l'ammodernamento della A3 e delle strade statali longitudinali nn. 106 e 18 oltre che l'ammodernamento o il completamento delle statali trasversali (strade statali nn. 282, 107, 280, 182, 281, più la statale interregionale n. 481), per cui le comunicazioni interne alla regione ed interregionali si configurano con indici di pericolosità e tempi di percorrenza punitivi per gli uomini e per le merci e quindi penalizzanti per lo sviluppo della Calabria, e che cosa si intenda fare per evitare che lo Stato da agente promotore di equità e progresso continui ad operare come agente attivo di crescenti ingiustizie e squilibrio;

se non si ritenga infine preferibile ricondurre la A3 Salerno-Reggio Calabria nel novero delle autostrade a pagamento, garantendone la ristrutturazione e l'adeguamento agli standard internazionali, piuttosto che mantenere la situazione attuale di fruizione gratuita unita a crescente degrado e insicurezza di questa fondamentale via di comunicazione;

quali misure concrete si intenda promuovere in questa direzione. (4-01127)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che l'ANAS, nel redigere il programma decennale delle opere stradali, si richiama al disposto della legge 12 agosto 1982, n. 531, per quanto concerne la individuazione dei parametri tecnico-economici.

Inoltre si fa presente che presso la predetta azienda sono in corso di studio soluzioni progettuali inerenti l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

FASCICOLO 37

GIBERTONI, ROBUSTI. – Ai Ministri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. – Considerata l'importanza artistica, architettonica, pittorica e storica della reggia gonzaghesca del Palazzo ducale di Mantova, dei laghi e dell'ambiente in cui si inserisce;

considerato che le competenze sono frammentate tra:

soprintendenza ai beni artistici e storici per le competenze artistiche e organizzative;

soprintendenza di Brescia-Mantova-Cremona con sede a Brescia per le competenze architettoniche;

Magistrato alle acque di Venezia per la manutenzione edilizia; comune e provincia di Mantova per le competenze territoriali proprie;

evidenziata la difficile e lenta comunicabilità fra detti enti;

visto l'elevatissimo numero di visitatori italiani e stranieri (280.000 circa all'anno) ed il costante interesse artistico di numerosi enti artistici:

rilevato che il complesso edilizio è solo parzialmente visitabile; constatato quanto segue:

le irragionevoli code che costantemente i turisti devono sopportare con gravi cadute d'interesse e danni economici e turistici;

gli irrazionali orari e giorni di apertura alle visite del complesso;

le gravi condizioni statiche in cui versano alcuni corpi di fabbrica del complesso edilizio e le conseguenti necessità di intervento che vengono costantemente disattese mettendo in ulteriore pericolo la conservazione di un patrimonio unico al mondo;

visto che gran parte dei locali dei cortili e degli spazi privi di opere d'arte, soprattutto il Palazzo del capitano, sono oggi vuoti e non utilizzati ma visitabili, pur avendo dimensioni, vocazione storica, caratteristiche senza uguali in tutta la città di spazi di aggregazione per lo svolgimento di attività socio-culturali di estremo interesse per la città,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, in conformità alla legislazione vigente, non sia opportuno costituire un'azienda speciale che unifichi le competenze, le responsabilità e la funzione gestionale-organizzativa delle attività dell'intero complesso edilizio per evitare inutili sprechi di risorse ed effetti disorganizzativi;

se non sia necessario per la rimozione del problema organizzare un incontro tra i Ministri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, delle finanze e del lavoro, il comune e la provincia di Mantova e attivare richieste di finanziamenti speciali per la conservazione del complesso immobiliare.

(4-02129)

(10 novembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si concorda con quanto fatto dagli onorevoli interroganti sulla opportunità di costituire un'azienda per la manutenzione e gestione del Palazzo ducale di Mantova.

FASCICOLO 37

Ciò probabilmente comporterebbe maggiori disponibilità di fondi che potrebbero essere impiegati al fine di migliorare l'intervento su detto edificio.

Pur tuttavia questa amministrazione deve riscontrare che per il momento non è prevista da parte dei vari soggetti pubblici interessati alla conservazione del Palazzo ducale una iniziativa in tal senso.

Si fa presente, comunque, che l'intervento del Ministero dei lavori pubblici sul Palazzo ducale di Mantova è da sempre svolto, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, con la migliore professionalità.

In tal senso si precisa che sul Palazzo ducale di Mantova esercitano competenze, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, sia il provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto e la provincia di Mantova, tramite il nucleo operativo di Mantova (in quanto il complesso appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato) che la soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali di Brescia, in quanto il complesso è di interesse storico-artistico ed architettonico.

Alla gestione della zona museale ed alla conservazione di affreschi, sculture, dipinti e suppellettili varie è preposta la soprintendenza ai beni storico-artistici di Mantova.

Per quanto riguarda gli interventi richiesti dal competente Magistrato alle acque di Venezia essi hanno riguardato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in particolare nel corso dell'ultimo quinquennio si è provveduto al rifacimento, ristrutturazione e ripassatura di tutti i tetti di copertura, per una superficie di circa 20.000 metri quadrati, ed è stata eseguita una serie di rilievi geometrici, mirati alla redazione di planimetrie, sezioni e prospetti nonchè una campagna di indagini su murature e fondazioni, tuttora in corso, finalizzata non solo ad una corretta manutenzione, ma altresì ad eventuali progetti di utilizzazione di parti del complesso edilizio, che consta di ben 500 vani per una superficie coperta di 15.000 metri quadri.

A questa amministrazione risulta infine che anche la gestione della parte museale avvenga senza disfunzioni (salvo per qualche raro periodo di sovraffollamento) e che la manutenzione degli affreschi e delle parti decorative venga seguita con assiduità.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

GUERZONI. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Avuta attenzione al fatto che nei giorni 21 e 22 settembre 1994, a seguito di copiose precipitazioni nei territori della Valle Panaro, un grave evento di piena causava ingenti danni alle colture agricole e ad infrastrutture pubbliche e private, abitative e commerciali nell'area di Fossalta (Modena);

considerato che è stata espressa l'opinione concorde da parte di tecnici, amministratori locali ed organi di stampa che tutto ciò poteva evitarsi se avesse funzionato pienamente il «sistema cassa di espansione» del fiume Panaro, sito in località Sant'Anna di San Cesario (Mo-

FASCICOLO 37

dena) e se si fosse proceduto ad una corretta manutenzione dell'alveo del fiume, a monte, dentro ed a valle di detto impianto;

rilevato che l'edificazione del «sistema cassa di espansione» citato ha già visto una spesa, dal 1981, di circa 23 miliardi e che ancora non si ha notizia del suo completamento, precludendo con ciò l'essenziale sua funzione di ritenere le acque necessarie per impedire o contenere al massimo fenomeni alluvionali o di piena e le loro nefaste conseguenze;

tenuto conto che le citate opere di completamento del «sistema cassa di espansione» sono urgenti in quanto è assolutamente necessario che la loro entrata in funzione sia simultanea al completamento delle ristrutturazioni idrauliche, già previste con i relativi finanziamenti nel territorio del comune di Modena, onde evitare gravi conseguenze alluvionali o di piene a valle: ipotesi assolutamente respinta dai cittadini e dagli amministratori locali delle zone interessate,

si chiede di sapere:

se siano effettivamente disponibili i 4 miliardi necessari, già ripetutamente previsti in «finanziaria», per dotare l'impianto «cassa di espansione» delle tecnologie elettromeccaniche necessarie per il suo pieno e corretto funzionamento a piena resa;

se il Magistrato del Po abbia approntato, con relativo finanziamento, il progetto di innalzamento di tutte le arginature perimetrali dell'impianto come dalle prescrizioni decise, per una «maggiore sicurezza» di tutti gli impianti di analoga natura, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – servizio dighe, successivamente alla costruzione dell'impianto in questione, o se le opere per ottenere questa maggiore sicurezza siano già comprese in quelle da finanziare con i 4 miliardi citati:

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda intervenire fornendo anche i mezzi eventualmente necessari affinchè autorità ed enti preposti al corretto buon mantenimento dell'alveo del fiume Panaro possano assolvere ai loro compiti.

(4-01534)

(28 settembre 1994)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Magistrato per il Po di Parma, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'importo di 4 miliardi previsto nel programma d'intervento di cui alla legge n. 183 del 1989 per il completamento della cassa di laminazione delle piene del fiume Panaro non rappresenta l'intera somma occorrente per la totale ultimazione dell'intero «sistema cassa di espansione», in quanto per tale esigenza sono previsti come necessari circa 12 miliardi.

I 4 miliardi citati concernono solo i primi due stralci, tuttora previsti in programma. Di tale somma 2 miliardi, che erano programmati per l'esercizio 1994, sono stati di fatto assegnati al Magistrato per il Po da questo Ministero con comunicazione del 28 dicembre 1994 e sono oggetto di una perizia dell'ufficio operativo del Magistrato per il Po di Modena redatta in data 24 febbraio 1995 ed esaminata, con esito favore-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

vole, dal comitato tecnico amministrativo nella riunione del 28 marzo 1995.

Gli altri 2 miliardi, programmati per l'esercizio 1995, non sono stati ancora assegnati.

L'innalzamento delle arginature perimetrali della cassa di laminazione, fino alla quota finale prevista, è già compreso nel progetto di 2 miliardi già redatto, di cui sopra detto.

Per quanto riguarda ulteriori interventi sul fiume Panaro (a parte quelli relativi al completamento della cassa, che potranno essere svolti man mano che le disponibilità finanziarie lo consentiranno) per la regimazione dei vari tronchi dello stesso, il Magistrato per il Po ha in atto alcuni lavori di manutenzione che miglioreranno sensibilmente il deflusso delle tratte da essi interessate.

Per quanto concerne, poi, un eventuale intervento regionale su qualche tratta del fiume Panaro, non di competenza del Magistrato, si precisa che l'Autorità di bacino del fiume Po ha la possibilità di concedere finanziamenti, utilizzando i fondi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, mediante il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, che è in corso di elaborazione e che si prevede possa essere approvato dal comitato istituzionale di detta Autorità nella prossima seduta.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

IMPOSIMATO. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il dottor Giuseppe Medici, residente in Arienzo (Caserta) in via Aldo Moro 1, è stato assunto, quale medico, presso la USL n. 16 di Maddaloni in data 24 dicembre 1982;

che attualmente ricopre la carica di assistente cardiologo presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Arienzo - San Felice a Cancello a far data dal 26 febbraio 1983;

che dal 1º aprile 1985 presta la sua opera professionale a tempo pieno;

che è specializzato in cardiologia dal 30 luglio 1987;

che la USL n. 16 ha bandito un concorso interno per titoli ed esami ex articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 per il reparto di cardiologia;

che il suddetto concorso si è tenuto alcuni giorni or sono;

che durante l'espletamento del concorso si sarebbero verificate gravi irregolarità da parte della commissione esaminatrice e soprattutto da parte del primario cardiologo dottor Vittorio Zucconelli, irregolarità consistenti essenzialmente nella errata valutazione dei titoli, a discapito del Medici;

che inoltre tutti i candidati avrebbero conosciuto in anticipo l'argomento su cui doveva vertere la prova scritta ed altri addirittura sapevano in anticipo anche le domande relative alla prova orale;

FASCICOLO 37

che tale circostanza ha precluso al dottor Medici la possibilità di vincere il suddetto concorso, pur essendo egli in possesso dei requisiti di legge;

che, chiaramente, il dottor Medici è stato leso nei suoi diritti ed interessi legittimi, nonchè nella sua dignità professionale;

che per questi fatti il dottor Medici si è rivolto alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla procura della Corte dei conti di Napoli;

che tra le varie irregolarità il dottor Zucconelli avrebbe utilizzato per circa 10 anni pace maker della ditta Medtronic senza una preventiva gara di appalto tra ditte fornitrici, con una spesa di centinaia di milioni.

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia lo stato del procedimento penale pendente dinanzi la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare l'assessore alla sanità a disporre un'inchiesta sui fatti come sopra denunciati.

(4-01078)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. – Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare in esame questo Ministero ha interpellato la competente regione Campania attraverso quel Commissariato del Governo.

Dagli elementi in tal modo pervenuti risulta che a seguito dell'esposto presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal dottor Giuseppe Medici, assistente cardiologo presso il reparto di cardiologia del presidio ospedaliero Arienzo-San Felice a Cancello (USL n. 16 di Maddaloni - Caserta), per denunciare le presunte irregolarità verificatesi durante l'espletamento del concorso interno per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di aiuto cardiologo della divisione di cardiologia presso l'USL n. 16 di Maddaloni, indetto dalla stessa USL con deliberazione n. 445 del 12 giugno 1993 ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990, il sostituto procuratore dottor Mario Gazzilli ha delegato, in data 14 luglio 1994, il commissariato della polizia di Stato di Maddaloni per l'espletamento delle indagini del caso.

Al momento attuale, il procedimento penale è in fase di indagini. In particolare, il commissario straordinario della USL n. 16 di Maddaloni, avvocato Francesco Marinelli, ha fornito ogni notizia e documento utile al fine di dimostrare la regolarità della procedura concorsuale svoltasi presso i locali della stessa USL.

Il concorso si sarebbe svolto nel pieno rispetto della normativa in vigore, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, nel decreto del Ministro della sanità n. 283 del 30 gennaio 1992, nonchè nel decreto ministeriale del 30 gennaio 1982.

Sia i verbali relativi alle sedute tenute dalla commissione esaminatrice che tutti gli ulteriori atti attinenti alla procedura concorsuale sono stati regolarmente consegnati ai competenti uffici della USL n. 16 im-

FASCICOLO 37

mediatamente dopo la conclusione del concorso. Tutti i suddetti atti concorsuali sono stati dichiarati perfetti e legittimi dall'organo di gestione della stessa USL tramite regolare deliberazione di presa d'atto.

Per quanto riguarda l'asserita utilizzazione decennale di presidi medico-chirurgici di elettrostimolazione (pacemaker), forniti dalla ditta Medtronic spa senza alcuna preventiva gara di appalto, da parte del dottor Vittorio Zucconelli, primario del reparto di cardiologia del presidio ospedaliero di Arienzo-San Felice a Cancello, il commissario straordinario della USL n. 16 ha inteso sottolineare che la scelta della Medtronic spa per la fornitura dei pacemaker e di ogni altro articolo di supporto, avvenuta tra il 1987 ed il 1991 senza alcun espletamento di gara, è stata determinata dagli accertamenti svolti nella fase immediatamente antecedente all'inizio dell'attività terapeutica di elettrostimolazione cardiaca presso le strutture del presidio ospedaliero di Arienzo-San Felice a Cancello.

La predetta scelta appariva quanto mai opportuna e necessaria sia per scongiurare i rischi derivanti dall'incombenza del trasporto dei degenti sofferenti per gravi patologie acute all'ospedale civile di Caserta o al «Monaldi» di Napoli per impianti di pacemaker provvisori o definitivi, senza contare gli inconvenienti e gli incomodi causati ai pazienti ed ai loro famigliari dai periodici controlli, sia perchè la Medtronic spa era all'epoca l'azienda leader nel settore della produzione dei pacemaker, che forniva a tutti i maggiori centri ospedalieri di elettrostimolazione operanti in Italia, ed in quanto tale assicurava le migliori garanzie della varietà, tecnologia e qualità dei propri prodotti, offrendo inoltre l'indispensabile collaborazione ed assistenza tecnica per far fronte agli inconvenienti eventualmente riscontrati.

I pacemaker forniti dalla Medtronic spa alla USL n. 16 negli anni dal 1987 al 1991 risultano tutti regolarmente impiantati, mentre nel 1992 la stessa USL non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute.

Con ricorso depositato il 28 ottobre 1992 la Medtronic spa aveva richiesto al presidente del tribunale di Milano l'emissione di una ingiunzione di pagamento delle somme dovute dalla USL n. 16.

Con decreto reso il 3 novembre 1992 e notificato il successivo 2 dicembre, il presidente del tribunale ha ingiunto alla USL n. 16 di pagare alla ditta ricorrente la somma complessiva di lire 1.397.782.444, oltre agli interessi maturati ed alle spese giudiziali.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo, l'USL n. 16 ha presentato atto di opposizione in data 21 dicembre 1992.

A seguito dell'opposizione, la ditta Medtronic spa ha interpellato l'organo di gestione della USL n. 16, al fine di una composizione in via amichevole sia della controversia giudiziaria sia della situazione relativa ad un ulteriore credito di lire 495.650.400 vantato per le forniture effettuate successivamente al deposito del ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, fino al 30 aprile 1993.

In esito alle trattative intercorse, l'allora amministratore straordinario dell'USL n. 16, dottor Pericle Tiscione, con propria deliberazione n. 440 del 12 giugno 1993, nel prendere atto della transazione concordata tra le parti interessate, ha disposto la liquidazione ed il pagamento, a favore della Medtronic, di una somma complessiva di lire

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

1.740.552.000, tramite rate mensili di lire 217.569.000, imputando la relativa spesa sul bilancio di esercizio dell'ente sanitario.

Nel frattempo, con delibera n. 674 del 31 luglio 1992 l'USL n. 16 aveva provveduto a definire ed aggiudicare la gara, espletata con il sistema della licitazione privata, per la fornitura di elettrostimolatori cardiaci, nei riguardi delle ditte Medtronic spa, Tekno e Seda.

Al momento attuale, pertanto, tali imprese forniscono pacemaker ed articoli di supporto sia al reparto di cardiologia del presidio ospedaliero di Arienzo-San Felice a Cancello sia ad ogni altra struttura cardiologica della USL n. 16 di Maddaloni.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(6 maggio 1995)

IMPOSIMATO, CORVINO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che il Ministro dei lavori pubblici, dopo aver revocato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di esecuzione della variante di Caserta per il tratto non eseguito Tuoro-Capua perchè emesso a trattativa privata, decideva di stanziare la somma di 100 miliardi per gli stessi lavori decidendo l'aggiudicazione a seguito di gara pubblica;

che dal momento della decisione ad oggi i lavori stessi per il completamento della variante ancora non sono iniziati e ciò comporta un intasamento pauroso del traffico sul tratto di strada che collega Caserta a Capua, con grave pregiudizio della viabilità e della salute dei cittadini;

che il rilancio economico, turistico e commerciale di Caserta e di tutta la provincia è strettamente legato alla realizzazione di tale importante arteria stradale;

che tale opera salverebbe la Reggia di Caserta dal pauroso degrado che la deturpa quotidianamente,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per una rapida aggiudicazione dei lavori di esecuzione della variante Caserta-Tuoro-Capua.

(4-01330)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui trattasi, si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direzione generale dell'ANAS con nota n. 1089 del 2 marzo 1994, il compartimento di Napoli, con nota n. 1297 del 18 aprile 1994, ha provveduto a richiedere ai comuni interessati l'atto deliberativo sulla persistenza delle condizioni di compatibilità delle funzioni del progetto con lo stato dei luoghi.

Dall'esame delle risposte pervenute sono stati riscontrati fattori ostativi alla realizzazione dell'opera, tali da non permettere il riappalto delle stesse secondo le pregresse formulate previsioni.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

A ciò va aggiunto il fatto che l'assetto territoriale dei comuni interessati, i cui pareri di competenza risalgono all'ormai lontano 1980, ha subito evoluzioni urbanistiche tali da far risultare indispensabile un riappalto dell'opera previo nuovo progetto. Tale progetto dovrebbe escludere le attuali zone sub-urbane dei comuni interessati e dovrebbe seguire un percorso completamente diverso da quello ipotizzato nel progetto di massima redatto nel 1976, che comprende il secondo lotto di cui gli onorevoli interroganti chiedono la rapida aggiudicazione.

Detti studi e la loro relativa progettazione vanno demandati a studi professionali esterni all'ANAS, che presenta carenze di risorse umane e strumentali.

Pertanto, allo stato attuale delle cose non è possibile determinare una esatta valutazione temporale dell'iter procedurale relativo a tale realizzazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

IMPOSIMATO, CORVINO, SICA, PELELLA, DE NOTARIS. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che l'avvocato Cesario Oliva ha lamentato che sul n. 15 del settimanale «Lo Spettro», datato 18 giugno 1994, era stato pubblicato il seguente articolo:

«Carinaro: il comune si affida ad un avvocato.

L'avvocato di fiducia dell'amministrazione comunale di Carinaro è un inquisito nella Tangentopoli casertana. Cesario Oliva, questo il nome dell'avvocato prescelto dagli amministratori per affidargli per il momento due incarichi (ricorso al TAR della Campania contro un provvedimento del Coreco di Caserta a proposito del concorso dei vigili urbani e un parere circa la gara di appalto per l'affidamento del servizio di nettezza urbana), è già stato in qualche modo il consulente delle passate amministrazioni democristiane e fu coinvolto dall'ex sindaco di Caserta, Gasparin, nell'aprile del 1993, in una storia di mazzette e concessioni edilizie.

Indubbiamente è una scelta poco opportuna da parte degli amministratori di Carinaro proprio per la posizione delicata dell'avvocato Oliva nella storia delle mazzette casertane. Un amministratore pubblico non può agire con delicatezza su queste cose. La moralità è stata uno dei cardini del cambiamento nel passaggio tra la prima e la seconda Repubblica e Tangentopoli deve averci insegnato tante cose. Abbassare la guardia rispetto alla questione morale può fare anche brutti scherzi.

Peraltro di amministrativisti di rilievo ve ne sono diversi in circolazione a cui l'amministrazione si è già rivolta nel recente passato (l'avvocato Ciro Centore e l'avvocato Antonio Romano). È una scelta mirata? Qualcuno aveva qualche "debito" da pagare? Si è voluto dare una mano ad un vecchio amico in difficoltà?

Sono domande a cui occorre dare una risposta ed anche convincente per evitare che possano sorgere congetture di vario tipo nei con-

FASCICOLO 37

fronti degli attuali amministratori che in questa occasione non hanno mostrato particolare sensibilità ed attenzione, cosa che i pubblici amministratori non si possono più permettere»;

che l'avvocato Oliva è a tutt'oggi indagato a riguardo della cosiddetta Tangentopoli casertana, come riconosciuto da lui stesso;

che ragioni di opportunità consiglierebbero, pur nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, di evitare che incarichi da parte dell'amministrazione comunale di Lariano siano affidati a persona sottoposta ad indagini per reati contro la pubblica amministrazione, anche al fine di evitare il pericolo di inquinamento delle prove,

gli interroganti chiedono di conoscere quale valutazione il Ministro in indirizzo dia del fatto che il comune di Carinaro abbia affidato all'avvocato Oliva due incarichi nonostante lo stesso avvocato sia indagato in un processo per Tangentopoli che ha suscitato grande allarme sociale.

(4-01743)

(13 ottobre 1994)

RISPOSTA. – La questione segnalata dagli onorevoli interroganti, concernente la situazione del comune di Carinaro, è attentamente seguita da questa amministrazione.

Dagli accertamenti disposti è risultato che la giunta comunale di Carinaro, con deliberazione n. 243 del 7 giugno 1994, autorizzava il sindaco ad impugnare dinanzi al TAR della Campania un provvedimento della sezione provinciale del Coreco di Caserta in materia di copertura di due posti di vigile urbano, conferendo mandato di rappresentare e difendere il comune allo studio legale Oliva di Aversa.

Il giudizio è tuttora pendente.

Inoltre, la medesima giunta, con deliberazione n. 242 del 7 giugno 1994, conferiva mandato allo studio legale Oliva di elaborare un parere pro veritate in merito alle risultanze della gara, al capitolato speciale di appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alle opposizioni formulate dalle ditte partecipanti.

Il suddetto studio legale, in data 14 giugno 1994, presentava il richiesto parere a firma dell'avvocato Cesare Oliva e del dottor Stelio Calabrese, invitando l'amministrazione a non approvare gli atti di gara ed ad avviare una nuova procedura, previa modifica del capitolato di appalto.

La giunta comunale, con deliberazione n. 253 del 21 giugno 1994, recepiva il parere suddetto ed annullava gli atti di gara invitando il consiglio a procedere all'indizione di nuova gara di appalto.

Innne, per quanto riguarda le scelte dell'amministrazione comunale nell'affidare incarichi o consulenze nell'interesse del comune, è dato rilevare che le stesse sono espressione delle autonome determinazioni dell'ente nella gestione della cosa comune, sotto la propria diretta responsabilità, per cui non è ipotizzabile effettuare interventi o valutazioni di merito in sede centrale.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

Fascicolo 37

LONDEI. - Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Premesso:

che il traforo appenninico della Guinza è decisivo per la strada di grande viabilità Fano-Grosseto e che, fino a questo momento, è stato realizzato soltanto il pre-traforo;

che si sono, di fatto, ormai fermati i lavori del tratto Guinza-Mercatello sul Metauro con gravissimi danni ambientali;

che tale fatto ha, tra l'altro, negative ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale per gli addetti ai lavori contribuendo ad aggravare una già precaria economia della zona,

l'interrogante chiede di conoscere:

le prospettive complessive del traforo della Guinza in relazione ai piani della grande viabilità e all'accordo Stato-regioni;

l'esatta situazione del tratto Guinza-Mercatello sul Metauro anche alla luce di controversie che sarebbero in corso;

tempi, modi e decisioni del Ministro in indirizzo per riprendere i lavori che sono ormai indilazionabili e che hanno creato una grande attesa nelle popolazioni interessate.

(4-03133)

(8 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal compartimento ANAS di Ancona, si fa presente quanto segue.

L'attraversamento dell'appennino umbro-marchigiano della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano in località Guinza di Mercatello sul Metauro è articolato in due lotti (secondo e terzo del progetto generale): il secondo lotto relativo alla galleria, il terzo lotto riguardante il tratto contiguo all'aperto, di collegamento dell'imbocco, lato Marche, con la viabilità comunale entro l'abitato di Mercatello.

Della galleria, limitatamente alla canna sinistra, sono stati realizzati come da controllo e successivi atti aggiuntivi il preforo (lunghezza metri 5.960) e l'allargo dei primi metri 900 lato Marche. Per il progetto di completamento della stessa galleria comprendente gli impianti tecnologici e l'allaccio alla viabilità esistente, lato umbro, è stata sottoscritta una convenzione tra l'ANAS e la provincia di Pesaro con la quale quest'ultima amministrazione si assume l'onere della progettazione con contributo dell'ANAS ai sensi della legge n. 493 del 1993.

Il lotto contiguo, di lunghezza chilometri 4+600 fino a Mercatello, è stato suddiviso in due stralci: uno dalla sezione 48 alla sezione 100 per l'impiego a rilevato dei materiali provenienti dallo scavo della galleria e l'altro di completamento dell'intero lotto.

I lavori del primo stralcio sono in corso di ultimazione, mentre i lavori del secondo stralcio di completamento sono stati sospesi in data 8 marzo 1993, su disposizione del Ministro pro tempore, con revoca successiva dell'affidamento all'impresa appaltatrice.

Attualmente è in corso di esame presso la commissione costituita con il compito di valutare le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

ora reiterato con il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, la richiesta di riaffidamento dei lavori avanzata dall'impresa esecutrice.

L'importo presunto per il completamento della canna sinistra della galleria è di 150 miliardi che dovrà essere previsto nel prossimo piano triennale.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

LONDEI. - Al Ministro per i beni culturali e ambientali. - Premesso:

che il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato all'amministrazione comunale della città di Urbino che il tratto di superstrada Fano-Grosseto denominato «bretella per Urbino» non può essere consegnato alla ditta risultata vincitrice della gara di appalto in quanto manca il parere del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che l'appalto è stato svolto già da diversi anni;

che il parere del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato richiesto fin dal 4 aprile 1993;

che a causa di questi ritardi la città di Urbino è, in pratica, isolata da qualsiasi viabilità stradale,

si chiede di sapere:

a che punto sia lo stato della pratica presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;

quando sarà trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

(4-03327)

(21 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che in data 4 marzo 1995, con nota n. 6088 indirizzata all'ANAS - dipartimento delle Marche, al sindaco di Urbino, alla regione Marche, alla provincia di Pesaro e Urbino e al Corpo forestale dello Stato di Pesaro, questo Ministero, preso atto del parere favorevole espresso dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona ed esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso parere favorevole all'intervento in questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(12 maggio 1995)

LORETO. - Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Premesso:

che con la legge 23 settembre 1920, n. 1365, che convertiva in legge il regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, fu istituito con sede in

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

Bari un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese;

che l'articolo 2 della stessa legge stabiliva le modalità per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, attribuendo al Ministero dei lavori pubblici il compito di:

- 1) formulare la proposta per la nomina del presidente e del vice presidente;
- 2) nominare due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, «debbono appartenere» alla rispettiva amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se tali precise prescrizioni legislative siano state sempre rispettate dai diversi Ministri dei lavori pubblici pro tempore;

se gli attuali componenti del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministero dei lavori pubblici, appartengano a questa amministrazione, come è prescritto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 1365 del 23 settembre 1920;

se, in caso di riscontro negativo, il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso ed opportuno distinguersi dai suoi predecessori (che sull'argomento in questione hanno mostrato stupefacente inerzia) intervenendo urgentemente con la revoca di eventuali nomine disposte in violazione della legge citata, anche qualche giorno prima dell'ormai prossima scadenza del mandato del consiglio, per dare un segnale tangibile e visibile di cambiamento rispetto a pratiche di «prandiniana» fattura.

(4-03053)

(1° febbraio 1995)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che questo Ministero con decreto ministeriale n. 2147 del 17 marzo 1995 ha provveduto a rinnovare il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, scaduto il 2 febbraio 1995.

In rappresentanza di questa amministrazione sono stati designati l'ingegner Enrico Calizza, dirigente tecnico, e la dottoressa Luciana Napolitano, dirigente amministrativo.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

MAGLIOCCHETTI. - Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente. - Premesso:

che i centri della Valle di Comino e della Valle del Liri sono collegati a quelli dell'Alta Marsica (Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, eccetera) da un'antica via militare che, partendo da San Donato Val di Comino (Frosinone), raggiunge Pescasseroli (L'Aquila) seguendo un percorso montuoso attraverso il Parco nazionale d'Abruzzo fino a

FASCICOLO 37

toccare la quota di 1.500 metri sul livello del mare in corrispondenza del valico di Forca d'Acero;

che sull'originario tratto è stato successivamente innestato un secondo tronco, la strada statale n. 666, che, partendo da Sora (Frosinone), si collega ad esso a quota 900 metri sul livello del mare dopo un percorso di circa 18 chilometri;

che la suddetta strada è scomoda, tortuosa e di difficile transitabilità, soprattutto durante il periodo invernale, a causa delle frequenti slavine che rendono il percorso estremamente pericoloso;

che le difficoltà del collegamento, da tempo avvertite dalle popolazioni del Basso Lazio e dell'Alta Marsica, si riflettono negativamente sui flussi commerciali e turistici di entrambe le zone;

che un recente studio ha evidenziato che la realizzazione di un traforo sotto il monte Tranquillo a quota 970 metri sul livello del mare, riducendo il percorso di oltre 20 chilometri, eliminerebbe tutti gli inconvenienti ed i pericoli;

che entrambe le zone in questione, assolutamente deindustrializzate, fanno dipendere lo sviluppo sociale ed economico delle rispettive popolazioni dalle attività connesse al commercio ed al turismo,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, anche in considerazione della proposta formulata da un *pool* di tecnici messo a disposizione di tutti gli enti interessati, per realizzare il traforo descritto in premessa indispensabile allo sviluppo di importanti aree interne del Lazio e dell'Abruzzo.

(4-01406)

(20 settembre 1994)

RISPOSTA. – La strada statale n. 666 «di Sora» ha inizio nell'abitato di Sora, dove si diparte dal chilometro 53+686 della strada statale n. 82 «della Valle del Liri».

Essa, con un tracciato niente affatto tortuoso, e con uno sviluppo di 17 chilometri, si innesta al chilometro 21+491 della strada statale n. 509 «di Forca d'Acero», la quale prosegue per Pescasseroli valicando il passo di «Forca d'Acero» in Parco nazionale d'Abruzzo.

Detta strada statale n. 666 non è caratterizzata da alcuna tortuosità, presentando al contrario curve di ampio raggio con buona visibilità e pertanto non presenta problemi di transitabilità.

Dal 15 gennaio 1991 è stata presa in consegna dall'ANAS e non sono state segnalate slavine, ma solo gelate, nelle zone più in ombra, cui è stato provveduto con assiduo spargimento di sale.

Allo stato attuale non risulta alcuno studio di progetto tendente a ridurre il percorso e gli asseriti inconvenienti e pericoli.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

MAIORCA. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che la signora Vincenza Gurciullo, nata a Sortino (Siracusa) il 27 settembre 1939 ed ivi residente in via Pacini 16, codice fiscale GR-CVCN39P67I864P, è stata ricoverata dal 27 agosto 1990 al 30 agosto 1990 presso la casa di cura «Città di Parma» per intervento chirurgico di timpanoplastica;

che, in osservanza alla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66 (erogazione di prestazioni ospedaliere presso luoghi di cura non convenzionati nel territorio nazionale), il comune di Sortino ha richiesto all'assessorato di Palermo, dopo domanda e relativa documentazione ricevuta e trasmessa, il rimborso delle spese anticipate alla signora Vincenza Gurciullo (protocollo n. 12947 del 12 ottobre 1990);

che, in osservanza della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 (contributo forfettario spese di viaggio e soggiorno nei centri di ricovero ospedaliero di cui alle leggi regionali nn. 27 del 1975 e 66 del 1977), il comune di Sortino ha trasmesso all'assessorato regionale alla sanità, sezione II, di Palermo tutta la documentazione relativa alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla signora Vincenza Gurciullo (protocollo n. 8388 del 6 giugno 1991);

che l'ammontare complessivo delle spese medico-farmaceutiche, di viaggio e di soggiorno costituisce una cifra rilevante, cioè lire 8.509.551,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno – considerando il gran tempo trascorso dall'apertura della pratica – che sia svolta un'indagine presso l'assessorato alla sanità di Palermo in merito al rimborso non ancora ottenuto e se non ritenga altresì opportuno un autorevole sollecito per l'erogazione della somma dovuta.

(4-01317)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – Per poter rispondere all'atto parlamentare in esame questo Ministero ha attivato il Commissariato dello Stato nella regione Sicilia.

Dagli elementi così pervenuti dall'assessorato per la sanità della regione siciliana deve desumersi che in data 12 ottobre 1990 la signora Vincenza Gurciullo ha inviato, per il tramite del comune di Sortino (Siracusa), ove risiede, istanza rivolta ad ottenere i benefici derivanti dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, relativa all'erogazione di prestazioni ospedaliere presso luoghi di cura non convenzionati nel territorio nazionale, in seguito ad un intervento chirurgico di «timpanoplastica» eseguito a Parma presso la locale casa di cura «Città di Parma».

Tale legge regionale prevede il ricovero dei cittadini presso luoghi di cura non convenzionati, esclusivamente per usufruire di prestazioni non altrimenti ottenibili, per tempi e modi, nelle strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

La normativa in vigore al momento dell'inoltro della domanda di rimborso comportava, in via di principio, la preventiva autorizzazione di ricovero della commissione sanitaria regionale operante presso l'ispettorato regionale sanitario siciliano.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

Deroghe a tale normativa vigente erano ammesse solo per le prestazioni sanitarie di comprovata ed eccezionale gravità ed urgenza, prevedendo in tali casi la legge regionale n. 20 del 1986 la possibilità di presentare la documentazione sanitaria probatoria entro 30 giorni dalla dimissione o dall'avvenuto rientro in sede.

Tanto premesso, l'assessorato alla sanità della regione siciliana ha precisato le motivazioni per cui, dopo un attento esame della documentazione sanitaria allegata all'istanza, non si è ritenuto possibile accogliere la richiesta di rimborso della signora Gurciullo.

Quest'ultima, ricoveratasi prima di aver richiesto la prescritta, preventiva autorizzazione della commissione sanitaria regionale, ha poi omesso anche la richiesta di potersi avvalere dei ricordati benefici della legge regionale n. 20 del 1986 (come sarebbe stata sua facoltà entro 30 giorni dal rientro in sede): è così accaduto che non sia stata in grado di documentare l'«estrema gravità ed urgenza» della prestazione sanitaria erogatale, anche perchè la patologia specifica otoiatrica lamentata, in realtà, si era rivelata «cronica».

Del pari, viene fatto rilevare che l'istante non ha documentato la reale indisponibilità delle strutture sanitarie regionali ad effettuare l'intervento di «timpanoplastica», potenzialmente effettuabile presso diversi ospedali pubblici o cliniche universitarie specialistiche della Sicilia.

In ogni caso, la richiesta di rimborso delle spese sostenute è stata inviata ben oltre il termine di «trenta giorni dalla dimissione del paziente» previsto dalla citata legge regionale n. 20 del 1986.

Infatti, la signora Gurciullo risulta dimessa dalla casa di cura «Città di Parma» in data 30 agosto 1990, mentre l'istanza di rimborso è stata protocollata soltanto il 12 ottobre 1990 dal comune di residenza.

Inoltre, la casa di cura scelta dalla signora Gurciullo risulta a tutti gli effetti «convenzionata» con il Servizio sanitario nazionale, cosa che non consente il ricorso ai benefici delle leggi regionali che regolamentano la materia.

L'assessorato per la sanità della regione siciliana ha anche inteso rimarcare, poi, il fatto che la paziente abbia scelto di essere assistita da un sanitario «non convenzionato» e che sia stata ricoverata in «camera singola non convenzionata», sostenendo che queste scelte personali non possano coinvolgere economicamente l'amministrazione regionale.

In base a tali motivazioni, la regione Sicilia non ha, del pari, ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla signora Gurciullo per il viaggio ed il soggiorno a Parma (per le quali, peraltro, neppure esiste alcuna istanza di rimborso).

In conseguenza di quanto finora riferito, i competenti uffici regionali non hanno ritenuto possibile sottoporre alla commissione sanitaria regionale, per il relativo parere, l'istanza di rimborso in esame, che è stata, invece, archiviata.

Il Ministro della sanità Guzzanti

Fascicolo 37

MAIORCA, MONTELEONE. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità. – Premesso:

che il 23 aprile 1992 un decreto del Presidente del Consiglio ha fissato i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dagli elettrodotti;

che secondo il concorde parere della comunità scientifica non esiste una «soglia» superando la quale gli esseri viventi siano più o meno esposti a rischi a carico della salute;

che l'unica soglia accettabile è quella naturale, oltre la quale ogni popolazione esposta ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti corre il rischio di subire depressione dei sistemi immunitari, fenomeni di cancerogenesi, leucemie, soprattutto per quanto concerne la popolazione infantile;

considerato che l'Enel ha previsto la costruzione di un elettrodotto aereo da Matera a Maddaloni, 360.000 volt per 207 chilometri, a dispetto delle opposizioni dei sindaci e delle organizzazioni ambientalistiche delle zone interessate, coadiuvato in ciò dal TAR di Salerno che ne ha rigettato il ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire promuovendo rigorose indagini scientifiche atte a dirimere una questione tanto spinosa. La questione, se pure spinosa, è d'altro canto facilmente evitabile, nei suoi effetti negativi, con un posizionamento sotterraneo, anzichè aereo, dell'elettrodotto in questione, mantenendo anche inalterato il vantaggio per l'occupazione.

(4-03505)

(1º marzo 1995)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che con decreto ministeriale n. 790 del 6 novembre 1992 l'Enel è stato autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto «Matera-Santa Sofia», dopo la prescritta istruttoria esperita ai sensi del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775, durante la quale tutti gli enti interessati, compresi i relativi comuni, hanno rilasciato i nulla osta e consensi di massima.

Si precisa, inoltre, che nel dispositivo del citato decreto è previsto l'obbligo da parte dell'ente stesso di osservare le prescrizioni del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 circa l'esposizione ai campi elettrici e magnetici, generati dagli elettrodotti ad alta tensione, e di porre in atto gli adempimenti tecnici occorrenti.

Al riguardo, si evidenzia che all'articolo 4 del citato decreto presidenziale sono stati recepiti i criteri ed i valori indicati dall'IRPA-INIRC, autorevole organizzazione internazionale in materia di radioprotezione, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, ed i cui principi sono stati in seguito fatti propri da una apposita commissione di studio, costituita da massimi esperti italiani e da rappresentanti del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dall'ISPES, incaricata da questo Ministero di esaminare in modo specifico il rapporto tra campi elettromagnetici generati da elettrodotti ad alta tensione e salute umana.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

In sostanza, i predetti organismi hanno indicato, in via cautelativa, i limiti al di sotto dei quali non è ipotizzabile alcun rischio per la salute medesima e che risultino ampiamente rispettati dall'Enel stesso.

Infine, si fa presente, come da notizie assunte, che i lavori dell'opera elettrica di cui trattasi sono in fase di completamento per circa l'80 per cento del progetto esecutivo.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

MARTELLI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, prevedeva, all'articolo 3, comma 6, che la nomina da parte del presidente della giunta regionale dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere dovesse avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1994;

che la legge 17 ottobre 1994, n. 590, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 251, spostava tale termine al 31 dicembre 1994:

considerato che le otto USL e l'unica azienda ospedaliera presenti in Sardegna sono a tutt'oggi prive del direttore generale, nonostante i termini siano abbondantemente scaduti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione appena citata;

se non intenda intervenire affinchè sia applicata la legge nei modi dovuti, benchè in grave ritardo.

(4-03332)

(21 febbraio 1995)

MARTELLI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che la legge n. 590 del 1994 stabilisce che le regioni nominino i direttori generali delle nuove USL e delle aziende ospedaliere entro il 31 dicembre 1994;

che la regione Sardegna ha approvato l'istituzione delle nuove aziende il 23 dicembre 1994, con invio della legge al Governo il 28 dicembre successivo, ottenendo la definitiva approvazione il 28 gennaio 1995:

che la legge regionale prevede, all'articolo 60, la nomina dei direttori generali entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore ma il Governo, nel comunicare al presidente della regione l'avvenuta approvazione, osservava che le nomine dovevano essere fatte immediatamente, e cioè il 17 febbraio 1995, e non entro i trenta giorni successivi;

che il decreto legislativo n. 502 del 1992 attribuisce al Governo il potere, previa diffida, di sostituirsi alle regioni inadempienti;

che sul tema in oggetto lo scrivente ha già presentato, in data 21 febbraio 1995, l'interrogazione 4-03332;

Fascicolo 37

considerato:

che la regione Sardegna, contro il parere del Governo centrale, ha non solo lasciato passare i trenta giorni predetti ma appare a tutt'oggi priva di ogni intenzione di effettuare le nomine, creando una quotidiana eco nei mezzi di informazione che continuano a profetizzare ulteriori rinvii che fanno chiaramente capire quale sorta di furibonda lottizzazione stia avvenendo dietro le quinte, sul modello di ciò che avveniva in Lombardia:

che effetto di questa situazione – a quanto pare unica in Italia – è l'impossibilità di dare corso alla riforma sanitaria con la conseguenza di tenere in piedi un sistema spartitorio e di sprechi ormai noto;

constatato:

che ulteriore e gravissima conseguenza delle mancate nomine risulta essere, in tempi di particolare crisi economica, lo spreco derivante dalla erogazione dei fondi per il pagamento degli stipendi dei 22 commissari straordinari tuttora in carica, con una spesa di circa 33 miliardi annui contro gli 1,8 miliardi che si spenderebbero se si nominassero i nove direttori generali, e tale situazione ha già causato un mancato risparmio (e cioè uno spreco) di lire 137 milioni dal 17 febbraio 1995 ad oggi;

che già due diffide sono state presentate agli organi competenti per far sì che le nomine vengano finalmente effettuate;

atteso che la giunta regionale progressista della Sardegna e le forze che la sostengono non appaiono molto preoccupate da questa situazione che invece sta palesemente ledendo la già asfittica economia sarda, al punto che gli stessi sindacati stanno apertamente attaccando l'esecutivo regionale,

si chiede sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire affinchè venga posta fine a questa situazione ormai vergognosa;

se, inoltre, non ritenga che tale gravissima inadempienza della giunta regionale sarda possa essere assimilata ad illeciti per i quali è competente a giudicare la magistratura penale nonchè contabile, alle quali il sottoscritto peraltro ha già fatto ricorso.

(4-03757)

(21 marzo 1995)

MARTELLI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che lo scrivente ha già presentato in data 21 marzo 1995 l'interrogazione 4-03757 sui ritardi della regione Sardegna in ordine alle nomine dei direttori generali delle USL e dell'azienda ospedaliera «G. Brotzu»;

che, nonostante le assicurazioni fornite dalla giunta regionale, a tutt'oggi la regione Sardegna risulta essere gravemente in ritardo nelle suddette nomine:

constatato:

che la giunta regionale non è stata capace di completare l'iter delle nomine nonostante l'assessore regionale alla sanità abbia assolto ai propri doveri durante la seduta del 31 marzo scorso presentando la delibera sui criteri di scelta, delibera che è stata approvata all'unanimità, e nonostante che, sulla base di tali criteri, l'assessore abbia presentato

FASCICOLO 37

l'elenco dei candidati a dirigere le nove aziende sarde e che tale elenco risulti composto da professionisti di riconosciuta capacità i quali godono di stima e diffuso prestigio nella regione;

che tutto ciò ha dato luogo a furibonde discussioni in sede di giunta, mentre si tentava di rimettere in discussione i criteri già approvati al fine di modificare la lista dei prescelti;

considerato:

che quanto detto conferma i sospetti già manifestati dallo scrivente nella precedente interrogazione ed anzi li trasforma in certezza circa lo stile «lombardo» della giunta regionale progressista;

che i termini a disposizione della regione sono scaduti dal 17 febbraio scorso e di conseguenza aumenta il danno economico derivante dal mantenimento in servizio dei ventidue amministratori attuali.

si chiede di sapere se il Ministro della sanità abbia infine deciso di intervenire in base a quanto sancito dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993.

(4-03968)

(4 aprile 1995)

MARTELLI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che lo scrivente ha già presentato cinque interrogazioni, ancora senza risposta, sugli indecenti episodi relativi alle nomine dei direttori generali delle USL sarde;

che il presidente della giunta regionale sarda, Federico Palomba, ha affermato in una TV locale che «tutto procede secondo le regole, nel pieno accordo con il Ministro della sanità, e che in Sardegna abbiamo o avremo la migliore sanità del paese»;

che in data 24 gennaio 1995 il rappresentante del Governo, nel comunicare l'approvazione della legge regionale n. 5, richiamava l'obbligo di una immediata nomina dei direttori generali e dell'applicazione delle procedure collegate senza ulteriori indugi, essendo scaduti i termini della legge 31 dicembre 1994;

che la regione sarda ritiene di dover attendere ancora per l'emanazione dei decreti costitutivi delle nuove USL e quindi per la nomina dei direttori generali;

considerato:

che, come lo scrivente riportava nell'ultima interrogazione presentata, il Ministro per la funzione pubblica comunicava via fax che non si sarebbe potuto nominare i direttori generali finchè non fossero state completate le pratiche per l'accorpamento delle USL e, di conseguenza, non fossero stati emanati i decreti costitutivi delle nuove USL;

che quanto detto aggrava il comportamento omissivo della giunta regionale la quale avrebbe dovuto contemporaneamente approvare i progetti di fusione delle USL e procedere alle nomine dei direttori generali subito dopo l'approvazione da parte del Governo della legge regionale sarda n. 5 del 25 gennaio 1995, entrata in vigore il 17 febbraio successivo;

constatato che tutte le strutture sanitarie pubbliche in Sardegna stanno risentendo della situazione e sono praticamente alla paralisi

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

in quanto i commissari straordinari, ma «provvisori», nell'attesa di essere sostituiti dai direttori generali, non assolvono ai loro compiti, si chiede di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga di dover personalmente intervenire per ovviare al comportamento negligente e gravemente omissivo da parte della giunta regionale sarda, anche allo scopo di non apparire omissivo egli stesso;

se non ritenga inoltre di doversi rivolgere, come di nuovo farà lo scrivente, alla procura della Repubblica ed alla Corte dei conti per sedare ogni sospetto di lottizzazione nonchè di danno patrimoniale al pubblico erario da parte della regione Sardegna che avrebbe dovuto almeno nominare, come in Sicilia, dei commissari straordinari in numero pari al numero delle nuove USL.

(4-04125)

(27 aprile 1995)

MARTELLI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che lo scrivente ha già presentato le interrogazioni 4-03332, 4-03757 e 4-03968 sui ritardi da parte della regione Sardegna nelle nomine dei direttori generali delle USL e dell'azienda ospedaliera «G. Brotzu»:

che nell'ultima riunione della giunta regionale, durante la quale avrebbero dovuto essere finalmente decise le nomine, non si è concluso niente in quanto la giunta ha deciso che non possono essere nominati i direttori generali se prima non si emanano i decreti costitutivi delle USL in Sardegna (come da nota della Funzione pubblica);

considerato:

che la gravità del ritardo nelle nomine appare evidente;

che l'emanazione dei decreti costitutivi delle USL richiede tempi brevissimi e la loro mancata attuazione dimostra che non c'era e non c'è l'intenzione di risolvere la questione per lo meno in tempi accettabili, si chiede di sapere:

se il Ministro della sanità intenda nominare in tempi brevissimi i commissari straordinari delle USL sarde;

se e quando il Ministro intenda rispondere alle precedenti interrogazioni presentate dallo scrivente.

(4-04126)

(27 aprile 1995)

MARTELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso: che lo scrivente ha già presentato quattro interrogazioni al Ministro della sanità sulle mancate nomine da parte della giunta regionale dei direttori generali delle USL e dell'azienda ospedaliera «G. Brotzu» in Sardegna:

che il Ministro della sanità non ha mai risposto alle suddette interrogazioni, seppure urgenti;

che la Sardegna si trova ad essere l'unica regione a non aver ancora nominato i direttori generali, con grande perdita economica

FASCICOLO 37

(in particolare lo scrivente ha già presentato delle denunce alla procura della Repubblica e alla Corte dei conti di Cagliari);

considerato che il Ministro per la funzione pubblica è intervenuto a complicare ulteriormente il problema, inviando una nota via fax in data 5 o 6 aprile 1995 alla giunta regionale sarda ed asserendo che le nomine dei direttori generali non potevano essere fatte finchè non fossero stati emanati i decreti istitutivi delle USL della Sardegna,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ritenga opportuno che il Ministro per la funzione pubblica possa intervenire su una problematica che dovrebbe essere di stretta competenza del Ministro della sanità;

se intenda intervenire personalmente per sanare un ritardo che si ripercuote sul funzionamento delle USL e dell'azienda ospedaliera, aggravando ulteriormente la situazione della sanità sarda come al solito a danno dei pazienti.

(4-04128)

(27 aprile 1995)

RISPOSTA. (*) – In ordine agli atti parlamentari summenzionati, sulla base degli elementi acquisiti al riguardo attraverso la rappresentanza del Governo per la regione Sardegna, si è in grado di comunicare quanto segue.

La legge regionale recante «Norme di riforma del servizio sanitario regionale», in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria»), e successive modificazioni ed integrazioni, ha potuto ottenere il visto di approvazione governativa soltanto il 24 gennaio 1995 ed è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna del 2 febbraio successivo.

La circostanza, quindi, che tale normativa regionale di attuazione della normativa statale sia entrata in vigore soltanto il 17 febbraio 1995, se di certo non ha contribuito ad agevolare le determinazioni della regione per le nomine dei direttori generali delle nascenti aziende sanitarie, d'altra parte costituiva già di per sè indizio significativo di una palese situazione di disagio organizzativo e decisionale delle autorità sarde nella specifica contingenza.

Altrettanto significativo è il fatto, appreso dalla rappresentanza del Governo in Sardegna, che il presidente della giunta regionale, reiteratamente interpellato sui tempi di dette nomine da parte dello stesso rappresentante del Governo, su esplicito impulso di questo Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri, abbia ufficialmente assicurato per iscritto, fin dal 4 febbraio 1995, l'intendimento della giunta di assumere subito dopo il 17 febbraio «tutti i provvedimenti di nomina, che faranno riferimento a criteri e modalità, allo stato pressochè elaborati, che saranno tempestivamente comunicati».

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sei interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

Infatti, con telegramma del 12 gennaio 1995, a firma del Ministro pro tempore, era stato comunicato allo stesso presidente della giunta regionale che nel corso della sua seduta del giorno precedente il Consiglio dei ministri aveva manifestato l'intenzione di assicurare comunque la nomina dei direttori generali delle USL della Sardegna, avvalendosi dei poteri sostitutivi conferiti dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1994, n. 590.

Le autorità regionali erano state, quindi, invitate a provvedere al più presto a tale adempimento, per evitare la designazione di un commissario ad acta da parte del Governo.

Il tempo trascorreva invano e, da ulteriori contatti intercorsi per via telefonica, si doveva poi apprendere che le nomine erano state inserite all'ordine del giorno, in un primo tempo, della riunione della giunta regionale del 24 marzo, e, successivamente, di quella del 28 marzo 1995.

Sorprendentemente, in data 5 aprile il presidente della regione Sardegna comunicava l'impossibilità della giunta di provvedere alle suddette nomine a causa delle inadempienze degli amministratori straordinari nel completamento dei progetti di fusione delle unità sanitarie locali.

Sopravvenuta tale comunicazione, ed essendo ampiamente decorso il termine ultimo per le nomine, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 («Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali») – dopo aver nuovamente informato al riguardo le competenti autorità regionali sarde con telegrammi del 5 e del 12 aprile 1995 – fin dal 13 aprile successivo ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali l'immediata attivazione del «potere sostitutivo» nei confronti della regione, con la conseguente nomina di un commissario ad acta incaricato di procedere ai relativi adempimenti.

Nell'occasione, peraltro, questo Ministero non mancava di sottolineare che, ai sensi dell'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 («Statuto speciale per la Sardegna»), il presidente della giunta regionale sarda deve essere chiamato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri, inerente a nomine di competenza della stessa regione.

Nella sua seduta del 22 aprile 1995 il Consiglio dei ministri ha deliberato di procedere alle nomine dei direttori generali delle unità sanitarie della Sardegna avvalendosi dei «poteri sostitutivi» conferitigli dalla legge nei confronti delle regioni inadempienti.

Tale determinazione è stata ufficialmente notificata al presidente della giunta della regione Sardegna con telegramma del 24 aprile 1995 a firma del Ministro della sanità, formulando ancora una volta alla regione contestuale «diffida» a procedere alle nomine dei direttori generali di competenza entro il termine perentorio di 15 giorni dalla stessa data, trascorso inutilmente il quale questo Ministero designerà senz'altro il commissario ad acta concretamente incaricato di esercitare i relativi adempimenti a carattere «sostitutivo».

Il Ministro della sanità
Guzzanti

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

MEDURI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che nel corso di questi anni la Calabria è stata beneficiata sulla carta da provvedimenti che avrebbero dovuto portare innovazione e sviluppo;

che questi provvedimenti sono, per la massima parte, rimasti solo allo stadio progettuale da parecchi anni, perdendo già buona parte della loro incisività per i ritardi accumulati;

che tra i suddetti provvedimenti è incluso il Piano telematico calabrese che, per l'entità dei finanziamenti e per il settore di intervento, è tra i più significativi;

che in sede di «task force» istituita presso la Presidenza del Consiglio per il rientro della disoccupazione è stato siglato in data 23 novembre 1993 un documento in cui si prendevano precisi impegni per rimuovere gli ostacoli all'attuazione del Piano telematico calabrese;

che la maggior parte delle centrali decisionali e, consenguentemente, delle responsabilità risiedono al di fuori delle competenze di forze calabresi;

che l'urgenza di procedere a radicali trasformazioni nella pubblica amministrazione, introducendo tecnologie innovative per la modernizzazione dell'apparato pubblico, è divenuta indilazionabile;

che il livello di stato di crisi dell'occupazione ha raggiunto un limite difficilmente tollerabile e che l'avvio del Piano telematico calabrese porterebbe sicuramente un beneficio immediato;

che non è ipotizzabile penalizzare ulteriormente il tessuto imprenditoriale calabrese presso il quale non solo si sono create fino ad oggi false aspettative, ma di cui si è anche impedito lo sviluppo con il blocco delle commesse generate dal Piano telematico calabrese,

l'interrogante chiede si conoscere:

lo stato di attuazione dei singoli sottoprogetti che compongono il Piano telematico calabrese;

se non si ritenga di individuare le responsabilità dei singoli soggetti interessati al Piano (Ministero, agenzia, regione, Consorzio telematica Calabria);

quali azioni si intenda prendere per sbloccare l'attuale fase di stallo che penalizza esclusivamente i calabresi;

i tempi entro i quali si intenda coinvolgere le realtà imprenditoriali calabresi e le modalità per una equa ripartizione sul territorio delle ricadute occupazionali.

(4-00918)

(14 luglio 1994)

considerato:

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, anche sulla base di elementi istruttori acquisiti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si rappresenta quanto segue.

Il Piano telematico Calabria è stato trasferito alla competenza di questo Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

FASCICOLO 37

All'atto del citato trasferimento solo cinque dei dodici progetti in cui il Piano si articola erano in attuazione: regione, sanità, comuni, CED sviluppo e giustizia prima fase; ciò in quanto a suo tempo approvati dal Dipartimento per il Mezzogiorno ed autorizzati dall'Agenzia per la fase realizzativa; per altri due progetti, giustizia seconda fase e agricoltura, esiste l'approvazione del Dipartimento per il Mezzogiorno ma non dell'Agenzia che ne autorizzava la fase realizzativa.

I restanti sei progetti, teledidattica, turismo, ricerca, formazione diffusa, centro consortile e rete, sono stati trasferiti senza l'espletamento di alcuna istruttoria da parte del Dipartimento e quindi non hanno potuto avere corso.

Riguardo ai dodici summenzionati progetti si fa presente che al momento del trasferimento esisteva di fatto una loro sospensiva per particolari problematiche di carattere giuridico, tecnico ed economico, problematiche per le quali il Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno aveva costituito apposito gruppo di lavoro, con la partecipazione del Ministero per il Mezzogiorno, del Dipartimento per il Mezzogiorno, dell'Agenzia, della regione Calabria e del consorzio Telcal. Ciò al fine di operare una ricognizione degli obiettivi di ciascuno dei dodici progetti del piano in relazione alla attuale realtà della regione, alla definizione dei parametri tecnico-economici dei piani operativi non ancora avviati a realizzazione ed alla rideterminazione dei costi dell'intera iniziativa con accertamento di possibili economie.

Attesa la temporanea sospensiva dell'automatica esecutività progettuale, questo Ministero ha dovuto farsi carico di interventi non compiutamente definiti sia in relazione alle precedenti riserve ministeriali, sia alla luce di quanto richiesto dalla normativa vigente che rimette ad una valutazione attualizzata, in termini socio-economici, gli interventi a suo tempo programmati e convenzionati nell'ambito della legge n. 64 del 1986.

Quanto sopra premesso si precisa che questo Ministero, acquisito il parere del Consiglio di Stato, in considerazione della potenziale rilevanza delle iniziative, sia di creazione di nuove professionalità e di ricadute occupazionali, ha ravvisato la necessità, tra l'altro evidenziata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 32 del 1995, di attuare l'intervento previo adeguamento dell'intero progetto allo sviluppo tecnologico nel frattempo intervenuto nel settore telematico-informatico.

Pertanto ha richiesto al consorzio Telcal la riprogettazione complessiva dell'intero sistema e delle singole aree applicative nonchè la conseguente revisione finanziaria nell'ambito dello stanziamento originariamente previsto.

Contestualmente si è proceduto alla nomina di una commissione di esperti nel settore dell'informatica e della telematica cui sottoporre il progetto e la revisione tecnico-economico-scientifica dell'intervento una volta rielaborati dal consorzio Telcal.

Per il parere che detta commissione dovrà rendere è previsto un termine ristretto (60 giorni) al fine di non pregiudicare l'andamento delle attività in essere.

Da elementi assunti presso il Ministero dell'industria si rappresenta, infine, che gli attuali azionisti di Intersiel (Carical - gruppo Cariplo e

FASCICOLO 37

Banksiel - gruppo Finsiel) hanno allo studio una operazione di razionalizzazione tesa ad un duplice obiettivo:

garantire e sviluppare ulteriormente le attività informatiche per le banche:

mantenere un presidio locale in grado di attuare il piano Telcal. L'operazione passa attraverso la creazione di una società per azioni dove andrebbe collocato il ramo di azienda che opera per Carical, con il compito di assorbire significative quote dell'attività informatica del gruppo Cariplo per tutto il Sud Italia.

La residua parte Intersiel, forte del diretto riferimento a Finsiel, conserverà tutto il potenziale necessario all'attuazione della convenzione per l'informatizzazione della Calabria, all'interno del consorzio Telcal.

L'insieme di queste iniziative mira a presidiare le condizioni produttive esistenti, non incide sugli attuali livelli occupazionali e getta le basi per cogliere eventuali prospettive di crescita.

> Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI

(8 maggio 1995)

MONTELEONE. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. – Premesso che i comuni di Noeopoli e Senise (in provincia di Potenza), di San Giorgio Lucano, Colobraro, Tursi, Montalbano Ionico, Craco, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, Pomarico, San Mauro Forte, Stigliano, Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Garaguso, Calciano, Oliveto Lucano, Grassano, Grottole, Salandra, Rotondella, Nova Siri e Valsinni (in provincia di Matera), per una popolazione che all'incirca ammonta a 100.000 abitanti, sono serviti dall'acquedotto del Frida;

tenuto conto che, spesso, soprattutto d'estate, questo approvvigionamento idrico non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze dei predetti comuni, i quali sono sottoposti a turni di erogazione dell'acqua potabile sovente penalizzanti per la popolazione e causa di notevoli disagi;

riscontrato che l'Ente autonomo acquedotto pugliese è a conoscenza del problema già da tempo e che sin dal 1989 ha predisposto e realizzato, con esborso di varie decine di miliardi, una rete idrica d'integrazione del suddetto acquedotto del Frida, la quale attinge dalla sorgente San Giovanni del comune di Castelluccio (Potenza);

preso atto che il comune di Castelluccio, anche a seguito delle sollecitazioni del presidente della giunta regionale dottor Antonio Boccia, si è sempre rifiutato di consentire all'Ente autonomo acquedotto pugliese di realizzare l'attacco della rete idrica realizzata sulla sorgente e la relativa messa in esercizio dell'impianto che solleverebbe tutti i succitati comuni da disagi fortemente penalizzanti;

atteso che così restando le cose ben 400 litri al secondo di acqua potabile purissima e di sorgente (in pratica acqua minerale) finiscono a mare nonostante l'esistenza di opere realizzate e non ancora utilizzate,

si chiede di sapere:

cosa si intenda fare per rimuovere questa incresciosa situazione;

Fascicolo 37

se non sia il caso di ingiungere perentoriamente all'amministrazione comunale di Castelluccio di provvedere all'ultimazione delle opere e alla messa in esercizio dell'impianto;

se, in caso di risposta negativa o di resistenza, non debbano predisporsi misure di tutela dell'ordine pubblico per consentire che l'Ente autonomo acquedotto pugliese realizzi quanto necessario alla messa in funzione dello schema idrico proveniente dalla sorgente San Giovanni di Castelluccio.

(4-00621)

(24 giugno 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si comunica, sulla base di quanto fatto presente dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, interessato al riguardo, che l'utilizzazione della sorgente San Giovanni per l'integrazione dell'acquedotto del Frida è prevista nel piano regolatore degli acquedotti della regione Basilicata.

Il predetto ente, da tempo, ha inoltrato domanda di concessione al competente provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, ma la pratica è ancora in corso d'istruttoria, a causa dell'opposizione da parte del comune di Castelluccio Inferiore.

L'ex Cassa per il Mezzogiorno che aveva avuto l'incarico di eseguire i lavori di captazione delle acque della sorgente San Giovanni per convogliarle nell'acquedotto del Frida non ha potuto portare a termine le opere richieste in conseguenza di tale opposizione.

L'Ente pugliese per alleviare, nel frattempo, la grave carenza idrica dei comuni alimentati, ha eseguito opere che hanno consentito di utilizzare la portata di 80 litri al secondo delle sorgenti Mangosa in agro di Castelluccio Superiore.

Successivamente, con ordinanza della protezione civile del 1990, sono stati finanziati lavori per la captazione provvisoria della sorgente San Giovanni e per incrementare la portata prelevata dalla sorgente Frida.

Ancora una volta il comune di Castelluccio Inferiore si è opposto all'esecuzione delle opere.

Sono, invece, in corso gli ulteriori lavori di captazione alle sorgenti Mangosa che consentiranno di migliorare ancora l'approvvigionamento idrico dei comuni serviti.

Per risolvere il problema in modo definitivo sono in atto contatti con il comune opponente affinchè lo stesso conceda il proprio assenso per i lavori di captazione della portata di 100-200 litri al secondo dalla sorgente San Giovanni.

In tal modo si potrà soddisfare il fabbisogno idrico dei 33 comuni alimentati dall'acquedotto del Frida, di cui 28 in Basilicata e 5 in Calabria.

La prefettura di Potenza, sollecitata in merito, ha riferito che i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Castelluccio Inferiore, più volte chiamati a discutere del problema presso la giunta regionale, non hanno negato la possibilità che l'eventuale acqua disponibile, una volta fatti salvi gli usi locali, vada ad integrare gli acquedotti del Frida e dell'Agri, a condizione che le opere di captazione vengano realizzate

FASCICOLO 37

dalla regione Basilicata oppure dal comune stesso anzichè dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, affinchè la proprietà di dette opere di captazione sia della regione o del comune.

Tra l'altro, ha precisato che l'amministrazione comunale di Castelluccio Inferiore si è sempre opposta ad interventi da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese da eseguirsi in fase di emergenza idrica, ritenendo che qualsiasi azione in emergenza non potesse rappresentare una seria programmazione in materia idrica.

Non rimane, pertanto, che attendere la soluzione della complessa vertenza sollevata dal comune opponente.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

NATALI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Considerato:

che il dottor Domenico Di Giorgio, che da oltre tre anni è incaricato di svolgere funzioni di direttore provinciale delle poste di Ancona, nel 1983 è stato sottoposto a procedimento penale per i delitti di associazione per delinquere, appropriazione indebita e false comunicazioni sociali aggravate, in contestategli vulnerazioni degli articoli nn. 416 e 646 del codice penale, primo e terzo comma, 2621 e 2640 del codice civile, 81, 110 e 112 del codice penale;

che lo stesso è stato condannato, dal tribunale penale di Ancona che lo ha giudicato in primo grado, alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione e alla pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo, con sentenza dibattimentale che, da lui gravata, tiene, peraltro, ora, il giudizio in pendenza del proposto appello;

che lo stesso – secondo quanto risulta all'interrogante – compie atti criticabili di varia indole, che suscitano disistima e risentimento, quale, ad esempio, quello di permettere alla dottoressa Angela Maria Picone, direttrice di posta-ferrovia di Ancona, di lavorare nello stesso ufficio con il proprio marito Angelo Pampinella,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che sia lesiva e della bontà del lavoro e del prestigio dell'ufficio una situazione del genere e se non debba, per essa, avvertirsi la necessità di:

- a) disporre gli occorrenti, opportuni e specifici accertamenti;
- b) provvedere di conseguenza e, comunque intanto e subito, rimuovere il dottor Di Giorgio dalla condizione di facente funzione di direttore provinciale delle poste di Ancona e prendere poi, nei confronti dello stesso, i conseguenti provvedimenti.

(4-02035)

(3 novembre 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito di aver predisposto gli opportuni accertamenti in merito alla vicenda che ha interes-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

sato il dottor Domenico Di Giorgio, titolare della filiale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona.

Dalle indagini esperite è emerso che la vicenda giudiziaria, nella quale il predetto è rimasto coinvolto in qualità di presidente del collegio dei sindaci di una cooperativa edilizia di Ancona per culpa in vigilando, si è conclusa in primo grado con una sentenza di condanna, con la sospensione però della pena e la non menzione; l'interessato ha continuato a sostenere la propria estraneità ai fatti contestatigli rifiutando il patteggiamento, accettato da molti coimputati, ed ha appellato la sentenza.

Poichè a tutt'oggi il procedimento penale risulta pendente presso la corte di appello di Ancona, l'Ente ha ritenuto opportuno lasciare il più ampio spazio alle indagini giudiziarie in corso ed attenderne l'esito per l'adozione di successivi provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari.

Quanto al caso della dottoressa Angela Maria Picone, l'Ente ha riferito che, a seguito degli accertamenti ispettivi svolti, è stato proposto il trasferimento della stessa in altro ufficio avendo l'interessata, alla sua prima esperienza di dirigenza di un ufficio, palesato incertezze di comportamento e lacune nell'azione direttiva e di vigilanza che hanno impedito al personale dipendente di svolgere con la necessaria serenità il proprio lavoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(10 maggio 1995)

ORLANDO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che il consiglio regionale dell'Abruzzo, in data 7 febbraio 1994, ha approvato il piano triennale ANAS 1994-96, all'interno del quale alla realizzazione della variante detta «variante di Anversa» sulla strada statale n. 479, nell'alta valle del Sagittario, è riconosciuto un carattere assolutamente prioritario con conseguente determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie;

che la sovrintendenza archeologica dell'Abruzzo, con nota n. 3822, aveva fin dal 12 ottobre 1992 richiesto l'effettuazione di saggi archeologici preliminari e che il sopralluogo effettuato in data 13 gennaio 1994 ha precisato siti e modalità dell'intervento;

che, oggi, dovrebbe ragionevolmente, visto il lasso di tempo intercorso, essere già stata acquisita la disponibilità delle aree da saggiare e contattata l'impresa per l'esecuzione dell'intervento preliminare;

che è dato acquisito la cantierabilità dei progetti;

considerato che la soluzione di un problema ormai annoso appare ipotesi certamente praticabile laddove si riscontri la volontà di un intervento che avrebbe positivi riflessi anche sul piano dell'occupazione, elemento non trascurabile in presenza dell'emergenza in cui versano le zone interne,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro intenda svolgere per addivenire ad una sollecita trasmissione del progetto alla direzione nazionale dell'ANAS per il parere di competenza, così da consen-

FASCICOLO 37

tire l'immediato appalto e la definitiva realizzazione di un'opera certamente incidente anche sulla risorsa vitale di quella zona, il turismo.

(4-01448)

(21 settembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui trattasi, si rende noto che il progetto relativo alla «variante di Anversa» è stato inserito nella proposta del piano triennale dell'ANAS per gli anni 1994-1996, priorità 6. Precisasi, inoltre, che la relativa copertura finanziaria è subordinata all'approvazione dello stesso piano.

Il compartimento ANAS dell'Aquila attualmente sta perfezionando il progetto definitivo ed entro il mese di aprile verrà redatto quello esecutivo.

A tale fine sono stati richiesti i pareri degli enti interessati; tutt'oggi non risultano ancora perfezionati i seguenti atti:

- a) la pronuncia ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 da parte della regione, richiesta con nota n. 27441 del 26 agosto 1992;
- b) l'autorizzazione ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 da parte del Ministero dei lavori pubblici, richiesta con nota n. 27441 del 26 agosto 1992;
- c) parere ex articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 da parte della regione, richiesto con nota n. 16960 del 2 maggio 1994;
- d) parere della soprintendenza archeologica dell'Abruzzo, richiesto con nota n. 27441 del 26 agosto 1992.

Quest'ultimo parere poi è subordinato ai risultati dei saggi da eseguire e già concordati in sede di sopralluogo con funzionari della stessa soprintendenza.

Infine, si comunica che in data 21 gennaio 1994 è stato richiesto il decreto di accesso ai terreni privati presso la prefettura dell'Aquila e, non appena in possesso di quest'ultimo, si procederà alla esecuzione dei sopracitati saggi.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)

PELELLA. – Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:

che, in applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, articoli 1 e 3, fu decretata dal Ministro dell'interno in data 25 gennaio 1985 l'assegnazione al comune di Ercolano (Napoli) di un segretario generale di classe prima B;

che in forza di detto decreto e del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge 8 giugno 1962, n. 604, il comune di Ercolano è stato considerato

Fascicolo 37

dall'amministrazione centrale e si è considerato, da allora, comune di classe prima B;

che mesi addietro la commissione straordinaria del comune di Ercolano, sulla scorta di parere espresso da un proprio legale di fiducia, ha adottato un provvedimento (deliberazione n. 751 del 23 maggio 1994) con cui, essenzialmente, si disponeva l'annullamento di tutti gli atti di inquadramento del personale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, nonchè di tutti i successivi atti di inquadramento adottati sul presupposto di quelli, per i medesimi dipendenti interessati in applicazione dei successivi contratti di lavoro;

che tale provvedimento, nei fatti, scaturiva dal convincimento, sorretto dal parere espresso dal proprio legale di fiducia, che l'elevazione di classe del comune di Ercolano non potesse essere asserita in base all'assegnazione allo stesso di segretario generale di classe prima B ritenendo che il comune in questione dovesse essere considerato di seconda classe, discendendo la sua classificazione esclusivamente dal dato numerico della popolazione residente che è non superiore ai 65.000 abitanti;

che l'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, così come parzialmente sostituito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ha in effetti classificato i comuni in base al numero degli abitanti e secondo un'apposita tabella anche ai fini della definizione dello stato giuridico e dell'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

che l'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 604 del 1962, non abrogato del resto dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, prevede che «ai comuni riconosciuti sede di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale» possa, con decreto del Ministro dell'interno, essere assegnato segretario di qualifica immediatamente superiore a quella posseduta sulla base della classificazione dell'ente locale conseguente al dato numerico della popolazione censita;

che una tale possibilità, del resto chiaramente prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 604 del 1962 (come solo parzialmente sostituito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972), tiene conto, nelle intenzioni del legislatore, di specifici e particolari fattori locali che suggeriscono, al di là del puro dato della popolazione censita, l'opportunità di assegnare un segretario di qualifica superiore ai comuni in possesso di giustificanti specificità ambientali e produttive;

che è dal possesso di tali specificità o caratteristiche che scaturisce la possibile assegnazione di segretario comunale di qualifica superiore:

che del resto la stessa legge n. 604 del 1962, articolo 4, comma 1, come sostituito dal testo introdotto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, prevede che la revisione della classificazione del comune debba avvenire entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento e detta al comma 2 dell'articolo 4, così come nell'articolo 19 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, le modalità di revisione della

- 1505 -

FASCICOLO 37

classificazione del comune, affermando, al comma 3 dello stesso articolo 4, che «tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1», comma mai abrogato, ossia nel caso di esistenza di quelle particolari specificità o caratteristiche possedute dal comune ed a cui si è fatto, innanzi, riferimento;

che non essendo stato abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1962, nè parimenti il comma 3 dell'articolo 4, di inequivocabile formulazione, che fa discendere la revisione o la possibilità di revisione della classificazione dei comuni dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 1, ossia dall'assegnazione di un segretario di qualifica superiore, apparirebbe pienamente legittimo il rapporto tra l'assegnazione di segretario comunale di classe prima B al comune di Ercolano e la classificazione dello stesso comune di classe prima B; il che appare, del resto, ribadito per il comune di Ercolano come per altri comuni in analoga situazione negli stessi decreti del Ministero dell'interno del 16 marzo 1989 e del 4 ottobre 1993, pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989 e n. 289 del 10 dicembre 1993;

che alla classificazione dell'ente locale sono intimamente connessi trasferimenti statali, dotazione di organici nonchè qualità, entità ed organizzazione dei servizi erogati dall'ente locale;

che avendo l'obbligo i comuni di dotarsi, entro il 31 dicembre, della nuova pianta organica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la definizione della stessa è fortemente relazionata alla classificazione dell'ente locale;

che i provvedimenti adottati dalla commissione straordinaria del comune di Ercolano finiscono, al di là dei loro effetti sull'inquadramento del personale, con il penalizzare aspettative e civili esigenze della cittadinanza di Ercolano;

che, per ciò che attiene il possesso di particolari requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1962, va ricordato che Ercolano è città di interesse turistico per il suo patrimonio archeologico nonchè, territorialmente, parte del neo-istituito Parco naturale del Vesuvio.

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, sulla base delle leggi vigenti in materia, tenuto anche conto di precedenti provvedimenti ministeriali adottati, intendano ribadire o meno che l'assegnazione al comune di Ercolano di un segretario di classe superiore comporti la classificazione di detto comune nella classe prima B.

(4-01963)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri

L'assegnazione al comune di Ercolano (Napoli) di un segretario comunale di classe I/B comporta l'elevazione di classe del comune stesso, ai soli fini del servizio di segreteria.

Il provvedimento non determina, infatti, alcun automatismo nel riordinamento degli uffici della civica amministrazione, che dovà essere

17 MAGGIO 1995

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

disposto nel pieno rispetto dei procedimenti e dei controlli previsti dalla legge.

Il comune di Ercolano può, pertanto, avviare la riorganizzazione interna della propria struttura, avendo cura di non gravare eccessivamente sulle risorse finanziarie disponibili e di non procedere ad ulteriori inquadramenti del personale che in atto riveste le qualifiche apicali.

Il Ministro dell'interno
Brancaccio

(6 maggio 1995)

PERLINGIERI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso: che il circolo didattico di Ceppaloni (Benevento) nell'anno scolastico 1993-94 ha soppresso la prima classe della scuola elementare di Arpaise per mancanza di alunni;

che la bambina Rosa De Fazio, residente a Terranova, frazione di Arpaise, costretta ad assentarsi continuamente dalle lezioni scolastiche perchè il pulmino dello scuolabus non arriva nelle vicinanze dell'abitazione della citata bambina;

che il padre della stessa è operaio ed ha orari incompatibili con quelli della figlia e che la madre è impegnata ad accudire un'altra figlia neonata;

che il sindaco di Arpaise avrebbe concesso alla bambina l'utilizzo dello scuolabus solo se i genitori avessero sottoscritto un documento di responsabilità per il trasporto;

che il sindaco di Ceppaloni avrebbe autorizzato il trasporto della bambina con il proprio mezzo comunale solo fino ai confini del proprio comune:

che a tutt'oggi la bambina frequenta, suo malgrado, sporadicamente la scuola,

si chiede di sapere:

se sia possibile che il pulmino dello scuolabus di Ceppaloni si rechi quotidianamente nelle vicinanze dell'abitazione della bambina;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che sia di fatto impedito, a chi ne ha diritto-dovere, di frequentare la scuola dell'obbligo. (4-02682)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, premesso che ogni competenza in materia di diritto allo studio è dalla vigente normativa demandata agli enti locali, in merito al caso dell'allieva Rosa De Fazio il competente provveditore agli studi di Benevento ha precisato che l'interessata è stata iscritta nell'anno scolastico 1993-94, per espressa richiesta dei genitori, alla prima classe della scuola elementare di Ceppaloni – capoluogo – anzichè presso quella di Arpaise – capoluogo – alla quale avrebbe dovuto accedere secondo la zona di competenza e che le avrebbe consentito di usufruire del trasporto istituito dal comune.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

Nel decorso anno scolastico, l'allieva è stata accompagnata a scuola dai genitori ed ha frequentato regolarmente.

Agli inizi del corrente anno scolastico gli stessi genitori hanno chiesto che il trasporto venisse effettuato a spese del comune di Arpaise.

Nonostante gli interventi del direttore didattico e del medesimo provveditore agli studi presso le autorità comunali di Arpaise e di Ceppaloni, non è stato possibile ottenere un apposito servizio di trasporto per l'allieva in parola.

È stata, tuttavia, concordata con i sindaci dei due comuni una soluzione che ha consentito di risolvere, sia pure parzialmente, il problema assicurando il trasporto della bambina per il solo percorso di andata. Tale soluzione è stata accolta anche dalla famiglia.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(4 maggio 1995)

PETRUCCI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso:

che il comprensorio di competenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Viareggio (Lucca) ha caratteristiche di estrema complessità in quanto, raccogliendo ben 7 comuni cittadini di circa 170.000 persone e 80 frazioni sparse sul territorio, presenta un'orografia che spazia da 0 a 1.859 metri sul livello del mare; laghi e zone paludose (Massaciuccoli e il Palude) a rischio costante di inondazione dei comuni rivieraschi; un territorio occupato all'80 per cento da boschi con un rischio valutabile tra elevato e massimo di incendi; 30 chilometri di zona costiera ciclicamente sottoposta a fortunali e trombe d'aria con costanti danneggiamenti delle strutture turistiche rivierasche;

che incendi, distruzione dei boschi, cattiva gestione del territorio hanno causato un grave dissesto idrogeologico di tutta la zona, messo in evidenza dalle alluvioni degli ultimi anni con un pesante prezzo in termini di perdite di vite umane e costi per la collettività;

che sulle vie di comunicazione stradale ed autostradale, oltre ai milioni di autoveicoli trasportati, insistono traffici su gomma e in ferrocisterna di sostanze pericolose, tossiche e radioattive (solamente da Livorno verso il Nord sono centinaia le autobotti di petroli e gas di petroli liquefatti in transito ogni giorno);

che interessano il territorio importanti e diversificate attività industriali e un notevole insediamento portuale;

che, in estate, la popolazione del comprensorio raggiunge, secondo dati forniti dalle USL, mediamente le 600.000 unità; considerato:

che i vigili del fuoco effettuano annualmente circa 2.800-3.000 interventi di soccorso, con una constatata triplicazione negli ultimi anni; che la pianta organica del suddetto distaccamento dei vigili del

fuoco, fissata al 1990 ad 80 unità, ne conta in realtà al momento attuale 72, con una evidente carenza di vigili, ma soprattutto di personale con qualifica di capo-squadra o capo-reparto;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

che il parco-mezzi del distaccamento è indubbiamente insufficiente, vetusto e bisognoso di quotidiane e dispendiose riparazioni e che tale carenza risulta particolarmente preoccupante in rapporto al servizio di prevenzione antincendi;

che la sede di servizio del distaccamento, sebbene ristrutturata di recente ma ancora carente di spazi adeguati specie in rapporto alle esigenze dell'emergenza, ha una collocazione sbilanciata rispetto al territorio.

si chiede di sapere:

se, in considerazione del valore preventivo e operativo del servizio offerto alla collettività dai vigili del fuoco di Viareggio, non si ritenga opportuno intervenire per potenziare e migliorare dotazioni organiche e strumentali del suddetto distaccamento;

se non si ritenga, altresì, necessario dare più adeguata soluzione al problema di una sede situata più centralmente rispetto al territorio servito e più vicina all'ingresso delle autostrade, in caso attivando un sub-distaccamento con una squadra di intervento attrezzata nella Versilia storica.

(4-02548)

(12 dicembre 1994)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'organico del distaccamento dei vigili del fuoco di Viareggio ha una consistenza paragonabile a quella di 36 comandi provinciali per cui l'ipotesi di un ampliamento dell'organico del distaccamento medesimo è subordinata a provvedimenti legislativi che consentano un consistente potenziamento degli organici di tutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'attuale carenza carenza rispetto alla pianta organica prevista è in linea con la carenza media nazionale (circa il 10 per cento), dovuta essenzialmente al fenomeno del prepensionamento e del *turn-over* che ha interessato in totale oltre 2.000 unità.

La copertura di tali vacanze sarà possibile dopo l'espletamento del concorso per 588 posti di vigile permamente, previsto per la primavera del prossimo anno.

Il potenziamento ed il rinnovo del parco automezzi sono subordinati ad uno stanziamento straordinario sul capitolo di bilancio relativo agli automezzi che non è ancora stato concesso.

Per quanto riguarda, in particolare, gli automezzi del distaccamento di Viareggio, si fa presente che per vetustà il macchinario in assegnazione rispecchia la media nazionale.

L'immobile adibito a sede del distaccamento in parola, realizzato negli anni '50, risulta essere in discreto stato di conservazione.

Peraltro, recentemente l'amministrazione provinciale di Lucca, proprietaria dei locali, ha provveduto all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione della zona logistica del distaccamento, in base ad un progetto approvato da questo Ministero.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

Pertanto, anche in considerazione della scarsità dei fondi disponibili per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non risulta possibile procedere attualmente alla rilocalizzazione della sede.

Infine si sottolinea che, in genere, nei periodi di intenso traffico i comandi provinciali dei vigili del fuoco attivano nuclei mobili di intervento nelle zone autostradali più a rischio, per sopperire più celermente alle esigenze di soccorso.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(6 maggio 1995)

PIERONI. – Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione. – Per sapere se corrisponda al vero che l'ex direttore della Banca nazionale delle comunicazioni, dottor Natale Gilio, abbia percepito a titolo di liquidazione dalla banca stessa, all'atto di cessazione dalla sua carica – dopo quattro anni di mandato –, la somma di un miliardo e 200 milioni di lire e, nel caso questo corrisponda al vero, quale sia l'opinione in materia dei Ministri in indirizzo e quali determinazioni intendano assumere in merito.

(4-01527)

(28 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, facendo presente che il dottor Natale Gilio, assunto dalla Banca nazionale delle comunicazioni con la qualifica di direttore generale il 10 luglio 1989, si è dimesso dall'incarico in data 29 novembre 1993 per motivi personali e di salute.

Con ricorso alla pretura del lavoro di Roma del 29 novembre 1993, il dottor Gilio avviava una vertenza giudiziaria nei confronti della banca, diretta ad ottenere un risarcimento per i danni economici, fisici e morali subiti nell'espletamento delle proprie funzioni.

In data 1º dicembre 1993 il presidente della Banca nazionale delle comunicazioni raggiungeva un accordo con il dottor Gilio per un risarcimento del danno connesso alle dimissioni che veniva quantificato nella somma di 1,2 miliardi di lire. Con verbale di conciliazione del 3 dicembre 1993, redatto dinanzi al pretore del lavoro di Roma, veniva transatta la citata vertenza giudiziaria. Il consiglio di amministrazione della banca, con delibera del 18 febbraio 1994, nel prendere atto delle decisioni assunte dal presidente, confermava che tali decisioni erano state adottate nell'ambito del mandato conferitogli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro.

VEGAS

FASCICOLO 37

PINTO. – Ai Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente. – Premesso:

che nella seduta pomeridiana del 12 luglio 1994 al Senato della Repubblica veniva convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, che ha autorizzato la complessiva spesa di 65 miliardi, destinando:

30 miliardi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze inerenti ai compensi per lavoro straordinario agli acquisti di mezzi e attrezzature e alla gestione di nuclei elicotteri per il controllo degli incendi boschivi;

30 miliardi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le esigenze inerenti al potenziamento e alla gestione operativa e logistica dei mezzi di intervento per lo spegnimento di incendi (quindi aeromobili, elicotteri, centri operativi e stazioni forestali) e per il reclutamento, nelle regioni a statuto ordinario, degli operatori antincendio volontari:

5 miliardi per l'avvio di un piano di rilevamento degli incendi da realizzarsi d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento alle zone ambientalmente protette;

che nella citata seduta pomeridiana del 12 luglio 1994 veniva sostenuta dallo scrivente l'opportunità dell'aggiunta al testo di tre semplici ma importanti modifiche, e precisamente:

oltre alla proposta, già fatta propria dalla 13° Commissione permanente e accolta dall'Assemblea, di aggiungere al verbo «fronteggiare» il verbo «prevenire», lo scrivente chiedeva che fosse altresì aggiunta l'indicazione «con particolare riferimento alle aree protette», facendo al contempo rilevare che lo stanziamento di 5 miliardi riferito alle aree protette o più precisamente, secondo la dizione del decreto-legge, alle «aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio», era finalizzato esclusivamente ad attività di rilevamento e non, come si voleva prevedere, ad un'attività ben più complessa e necessaria soprattutto di prevenzione e poi di lotta agli incendi;

lo scrivente chiedeva che tra le esigenze cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali avrebbe dovuto far fronte con i 30 miliardi assegnati fosse prevista quella relativa alla gestione degli «aerei anche da avvistamento», a corto raggio, che necessitano di piste assai rudimentali anche in terra battuta e di breve lunghezza tali da non comportare costi aggiuntivi, che avrebbero consentito alle strutture pubbliche interessate di dotarsi di mezzi particolarmente utili per le operazioni di costante vigilanza e avvistamento e di intervento nel caso di incendio:

infine, lo scrivente chiedeva di aggiungere tra le finalità cui destinare i 30 miliardi assegnati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quella di «concorrere a sostenere idonee iniziative assunte da comuni e comunità montane per la prevenzione contro gli incendi» in un contesto in cui proprio la mancanza di coordinamento degli interventi, più volte richiamata nel corso del dibattito parlamentare, giustificava e richiedeva che laddove si postula e si esige l'intervento delle comunità montane e dei comuni – e ove tali iniziative che origi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

nano e vengono promosse in sede locale trovano riconoscimento della loro legittimità, fondatezza e rilevanza – è giusto che esse abbiano un coordinamento e un sostegno economico a livello centrale, che senza una espressa previsione normativa è reso impossibile e che così vanifica costruttive ed utili iniziative locali di prevenzione degli incendi;

che tali proposte migliorative del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, semplici ma molto importanti al fine di conseguire un più operativo e articolato livello di coordinamento a fini soprattutto preventivi, di allertazione e di concreto utilizzo di tutti gli strumenti di intervento, anche locali, non hanno trovato il pur auspicato e sollecitato consenso del rappresentante del Governo;

che nel corso dell'estate ormai al termine si sono verificati numerosi incendi in alcune aree protette del territorio nazionale – in particolare della Campania, della Sicilia e della Sardegna – dovuti anche alla tardività degli avvistamenti degli incendi e alla scarsa partecipazione riscontrata in sede locale e causata dalla mancanza soprattutto di sostegno e di coordinamento alle iniziative promosse dai comuni e dalle comunità montane per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, che hanno causato la perdita di un grande patrimonio ambientale e boschivo e danni per centinaia di miliardi, pur nel lodevole impegno degli organi a tanto preposti e del personale volontario,

l'interrogante chiede di sapere se, in armonia allo specifico impegno assunto dal rappresentante del Governo nella richiamata seduta parlamentare e alla luce di tali eventi che si sarebbero dovuti prevenire più che reprimere, non si ritenga di dover accogliere le modifiche allora suggerite e frettolosamente osteggiate dal Governo, alla normativa introdotta con il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, e in quali iniziative e con quali sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente abbiano operato nell'ambito dei parchi nazionali e delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale ove si sono verificati gli incendi ai fini del loro rilevamento anche se non della loro prevenzione.

(4-01288)

(1º settembre 1994)

RISPOSTA – La vigente legislazione (legge n. 47, del 1975 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) assegna le competenze primarie in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi alle strutture pubbliche regionali, riservando al Corpo nazionale dei vigili del fuoco compiti di cooperazione limitatamente alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni.

Invero, la frequenza e l'estensione di tali incendi negli ultimi anni ha comportato un crescente impiego di uomini e mezzi dei vigili del fuoco ben al di là della mera cooperazione, tanto che il loro intervento è divenuto oramai prassi costante.

L'impegno dell'amministrazione nella ricerca di maggiore operatività nella lotta agli incendi boschivi si è tradotto, in fase di stesura del decreto-legge n. 377 del 15 giugno 1994, citato dall'onorevole interrogante, in misure sottese al potenziamento, sia pure temporaneo, degli

FASCICOLO 37

organici del Corpo mediante il richiamo di vigili discontinui ed all'acquisto di mezzi ed attrezzature.

Per quanto attiene le considerazioni e le proposte avanzate dall'onorevole interrogante, si ritiene che tutta la problematica connessa agli incendi boschivi debba essere riesaminata al fine di pervenire ad una sostanziale modifica della citata legge n. 47 del 1975, diretta a ridefinire le competenze degli enti interessati, con una maggiore rilevanza del ruolo e delle iniziative degli enti locali, e conseguire un alto livello di coordinamento centrale, per snellire le procedure ed accrescere l'efficacia del servizio.

In tale contesto, particolare rilevanza dovrebbero parimenti assumere le attività finalizzate alla prevenzione del fenomeno in parola, assicurando alle stesse adeguate risorse finanziarie e personale qualificato.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(12 maggio 1995)

PODESTÀ. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che la legge n. 392 del 1978 (riguardante l'equo canone) è stata ormai ribattezzata «dell'iniquo canone» per le ingiustizie che ha determinato nei confronti dei proprietari che non sono riusciti a tornare in possesso del loro appartamento negli ultimi 20-30 anni ed i proprietari che, viceversa, sono riusciti, in qualche modo, a far uscire gli inquilini dai loro appartamenti;

che coppie di giovani rinviano continuamente il loro matrimonio in attesa che si concludano le lunghe procedure di sfratto;

che, come riportato da «L'Informazione» del 25 aprile 1994, l'Italia si conferma il paese europeo con la più alta percentuale di proprietari di case (75,4 per cento delle famiglie) e, nello stesso tempo, con il più alto indice di contenziosi fra proprietari ed inquilini;

che la legge n. 359 del 1992 (sui patti in deroga) impedisce ad inquilini e proprietari «di buona volontà» di stabilire patti in deroga di comune accordo, ma richiede l'intervento assurdo delle associazioni di categoria, perpetuando così la sopravvivenza di «carrozzoni» che non hanno più ragione di esistere;

che per evitare il degrado degli immobili è pur necessario, oltre che giusto, fare in modo che i proprietari di casa possano ricavare un reddito (netto da oneri e tasse) in linea con i costi di manutenzione;

che i passati Governi non hanno mai preso in serio esame la revisione radicale di questo settore del mercato,

l'interrogante chiede di sapere cosa preveda il programma di Governo ed entro quale data si suppone possano essere ripristinati i diritti dei proprietari in campo immobiliare.

(4-00692)

FASCICOLO 37

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'articolo 11 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, prevede la mancata applicazione della disciplina dell'equo canone per i contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e riguardanti immobili di nuova costruzione, mentre i contratti relativi agli stabili di vecchia costruzione possono essere stipulati o rinnovati, attraverso accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone, sottoscritti con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, tramite le loro organizzazione provinciali.

Rimane comunque ferma l'applicazione dell'articolo 24 sull'aggiornamento del conone e dell'articolo 30 sulle procedure di rilascio della legge n. 392 del 1978; nei casi in cui alla prima scadenza del contratto, successiva alla data di entrata in vigore della legge, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.

Per quanto concerne iniziative in corso, si precisa che questo Ministero si è già impegnato a definire meglio il ruolo delle associazioni sindacali per quanto riguarda la stipula dei patti in deroga, proponendo la realizzazione di una sorta di «accordo-quadro», che dovrebbe contenere e definire l'oggetto della trattativa e le possibili soluzioni accettabili da entrambe le parti contraenti.

Inoltre, a livello provinciale, si dovrebbero redigere dei «contratti tipo», con l'indicazione delle varie compatibilità ed indirizzi, calati nello
specifico ambito territoriale di riferimento. Così, l'assistenza sui singoli
specifici contratti non sarebbe più necessaria, essendo sufficiente un
«visto di conformità» apposto dalle organizzazioni sindacali.

Per la fissazione dei canoni in deroga si era proposto di modificare l'articolo 11, facendo espresso riferimento alla rendita catastale rivalutata e stabilendo una percentuale di questo valore come mero elemento di riferimento anche ai fini di eventuali decisioni di Governo, per esempio, ai fini dell'stituzione di un fondo sociale.

Per quanto riguarda, infine, l'aggiornamento del canone si era ipotizzato di fare riferimento ad tasso di inflazione reale, per mantenere il valore del canone costante nel tempo.

> Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente BARATTA

(9 maggio 1995)

POZZO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Per sapere se il Ministro sia a conoscenza dell'esposto fatto dal dottor Luigi Bottari, dal dottor Romano Negrioli e dal dottor Giorgio Biotti, già direttore didattico di Colonia, Stoccarda ed Edimburgo, in cui si denunciano con ricchezza di notizie irregolarità ed abusi in sede di concorso per la selezione del personale direttivo della scuola da destinare all'estero, svoltasi a Roma il 4 marzo di quest'anno. Irregolarità ed abusi registrati anche da Bruno Zoratto, membro del Consiglio generale degli

FASCICOLO 37

italiani all'estero, il quale con un preciso esposto all'ufficio X del Ministero degli affari esteri ha chiesto chiarimenti in data 29 agosto 1994 per sapere se risulti vero:

che ai candidati si è tentato di far utilizzare, per racchiudervi il foglietto con le generalità, delle buste trasparenti, che eliminavano perciò il requisito di legge dell'anonimato;

che ai candidati è stato fatto scrivere qualcosa di proprio pugno sull'esterno della busta grande, consentendo così un'ulteriore possibilità di individuare a priori i singoli autori delle prove scritte;

che le domande che costituivano la prova scritta erano sostanzialmente le medesime per le diverse lingue: ciò ha consentito ai più «furbi» di presentarsi comunque anche alle prove di lingue per le quali non erano interessati, venendo a conoscere così in anticipo gli argomenti proposti;

che per alcune categorie come i dirigenti, l'esaminatore era un usciere (lingua francese) e un insegnante (lingua tedesca); essi e solo essi dovevano giudicare anche la professionalità dei dirigenti scolastici, perchè tutte le prove si sono svolte esclusivamente in lingua straniera e gli altri esperti della commissione non erano esperti di lingua.

La richiesta di informazioni rivolta al dottor Enrico Pietromarchi, direttore generale delle relazioni culturali, non è stata fino ad ora evasa.

L'interrogante chiede i motivi per cui occorre tanto tempo per rispondere a domande evidenti e chiare, come quelle contenute nell'esposto dei tre direttori.

(4-03187)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. – L'esposto presentato dai direttori didattici Negriolli, Biotti e Bottaro già in servizio rispettivamente presso le nostre istituzioni scolastiche di Colonia, Stoccarda ed Edimburgo, al quale si riferisce l'onorevole interrogante, è stato portato alla conoscenza del Ministro degli affari esteri.

I denuncianti non si sono limitati ad inoltrare l'esposto citato, ma hanno messo in atto altre forme di denuncia:

ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio;

esposto indirizzato alla procura della Repubblica, sostituto procuratore dottor Raffaele Montaldi;

esposto indirizzato alla procura della Repubblica, sostituto procuratore dottor Vittorio Paraggio;

esposto indirizzato alla procura della Repubblica, sostituto procuratore dottor Gianfranco Mantelli;

esposto presentatato al sostituto procuratore della Repubblica dottor Castellucci.

Per ogni esposto sono stati forniti agli organi inquirenti gli elementi richiesti corredati dalla relativa documentazione.

Ai candidati sono state fatte utilizzare «buste non trasparenti» tali da garantire il requisito dell'anonimato. L'ufficio nel predisporre per tempo il materiale per le prove scritte, aveva utilizzato le buste d'uso corrente nei concorsi ed impiegate anche nelle precedenti selezioni che

Fascicolo 37

non avevano dato mai adito a dubbi o sospetti. Tuttavia, fin dal primo giorno delle prove scritte della selezione, su richiesta di taluni candidati che avevano sollevato queste perplessità, si è proceduto, con la tempestiva collaborazione del Ministero della pubblica istruzione, alla sostituzione di tali buste con altre internografate, per ovviare alle contestazioni sorte, ragione per cui allo stesso modo si è proceduto per la prova scritta dei direttivi e per tutte quelle successive.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 12, del decreto interministeriale 28 luglio 1992, che così recita: il candidato «trascriverà sotto propria responsabilità l'unico numero di codice di funzione valido per la propria categoria e classe di concorso, composto di tre cifre», in considerazione del fatto che la prova scritta si riferiva contemporaneamente a funzioni diverse: direttori didattici, presidi di primo e di secondo grado (codici di funzione 004, 005 e 036), contraddistinti appunto da codici di funzione differenti.

Non appare possibile pensare che un numero trascritto su una busta possa rendere riconoscibile un elaborato, quando la grafia dell'elaborato stesso può offrire maggiore possibilità di identificazione.

Per quanto asserito in merito al testo della prova scritta che sarebbe risultato uguale per tutte le quattro lingue straniere, corre l'obbligo di puntualizzare che i testi, predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto stabilito dal decreto del 22 marzo 1993 dello stesso Ministero, nelle quattro lingue previste dal decreto interministeriale del 28 luglio 1992, erano tratti da libri, riviste o giornali stranieri. Si è trattato di testi di contenuto pedagogico-culturale tutti diversi tra loro pur equivalenti per quanto atteneva le difficoltà e la struttura della prova stessa.

La commissione composta ai sensi della legge n. 604 del 1982 e dell'articolo 3 del decreto interministeriale 28 luglio 1992, era formata dal presidente, professor Francesco Della Corte dell'Università di Napoli, dal preside Camillo Zinni quale esperto di lingua tedesca (non già da un insegnante come affermato nell'interrogazione), dal preside Giuseppe Repupilli, quale rappresentante di categoria; i succitati erano stati nominati sulla base degli elenchi forniti dal Ministero della pubblica istruzione, seguendo scrupolosamente l'ordine stabilito dai sorteggi (comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1982). Due erano i commissari in rappresentanza del Ministero degli affari esteri: dottoressa Marina Lepore quale esperta per le lingue inglese e spagnola ed il dottor Giuseppe Mafrica in qualità di esperto per la lingua francese. Quest'ultimo, in possesso di laurea in lingua e letteratura straniera (specificazione francese) conseguita con la votazione di 110/110 e lode, vanta una lunga permanenza in Francia ed una notevole esperienza di lavoro, come dipendente del Ministero degli affari esteri, in paesi di area francofona. Si fa presente che ai rappresentanti del Ministero degli affari esteri è richiesta una specifica competenza nelle lingue straniere per le quali sono stati nominati al fine di valutare la competenza linguistica dei candidati. Per quanto invece attiene i contenuti pedagogico-didattici, il giudizio è prevalentemente affidato ai rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, in considerazione delle loro specifiche qualifiche. Va da sè che tutte le commissioni hanno operato collegialmente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

Infine si rileva che i ricorrenti non sono stati ammessi agli orali per punteggio al di sotto del minimo stabilito, suffragato da «motivati giudizi sintetici negativi» come risulta dai verbali.

Tali giudizi negativi possono in effetti trovare spiegazione, pur in presenza di una buona conoscenza linguistica, per il fatto che i candidati non siano stati in grado di cogliere la vera essenza della prova scritta e di conseguenza lo svolgimento dell'elaborato ed il suo contenuto, a giudizio della commissione, è risultato negativo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(10 maggio 1995)

RIANI. – Ai Ministri dei lavori pubblicì e della pubblica istruzione. – Premesso:

che presso l'8 commissione permanente del Senato è giunto alla conclusione l'iter di discussione in sede referente dei disegni di legge nn. 248 e 261 aventi per oggetto le competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica;

che tali disegni di legge stabiliscono un significativo aumento delle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali riguardo a delicate materie come l'urbanistica e la progettazione di grandi opere edili e pubbliche;

che, come da sempre sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti sia in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di opere civili, sia riguardo alle opere pubbliche e all'urbanistica, la competenza professionale dei geometri è esclusa dal minor grado di preparazione tecnica rispetto agli ingegneri e agli architetti; infatti, la formazione scolastica e professionale prevista per le categorie oggetto della riforma è largamente insufficiente in ordine alle nuove competenze professionali e non può in alcun modo essere comparata con la preparazione di livello universitario necessaria per le summenzionate categorie degli architetti ed ingegneri; basti pensare alla pressochè totale mancanza di programmi riguardanti l'urbanistica e le grandi opere;

che la commissione interministeriale nominata con decreti del Ministero di grazia e giustizia del 10 aprile 1986 e del 12 dicembre 1987, incaricata di elaborare uno schema normativo sulla materia, escluse la possibilità di un ampliamento delle competenze professionali dei geometri per le evidentì lacune tecnico-culturali presenti nella preparazione di tali categorie, indicando nella necessità di una revisione organica di tutto il settore la chiave per giungere ad eventuali modifiche delle competenze;

che tali disegni di legge non tengono conto della istituzione del diploma universitario in ingegneria e della necessaria attribuzione di competenze alla nuova categoria di laureati che si verrà a formare, oltre ad andare in direzione opposta rispetto alle direttive della Comunità europea in materia;

che durante la discussione in Commissione i rappresentanti del Governo non hanno esposto in maniera chiara la posizione dell'Esecutivo in materia,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in materia di ampliamento delle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali;

quali siano le motivazioni dell'apparente mutamento di indirizzo rispetto alle posizioni espresse in materia dalla commissione interministeriale sopra ricordata;

se non si ritenga di illustrare la posizione del Governo in ordine alla formazione scolastica e professionale della categoria oggetto dei disegni di legge in questione.

(4-02666)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rende noto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rilevato che il testo dei disegni di legge, atto Senato n. 248 e atto Senato n. 261, ripropongono analoghe precedenti proposte di legge aventi per oggetto le questioni concernenti le competenze dei geometri in materia di progettazione strutturale e urbanistica.

Per quanto riguarda i suindicati disegni di legge il Consiglio superiore di questo Ministero, massimo organo tecnico-consultivo dello Stato, in data 22 giugno 1994 e 21 settembre 1994 ha espresso il proprio parere rispettivamente con i voti 391 e 422.

Dall'esame dei predetti disegni di legge è emerso che il criterio fondamentale che necessariamente deve presiedere alla auspicata disciplina organica dell'insieme dei diversi settori professionali – compreso quello relativo ai geometri – deve basarsi su elementi tecnico-qualitativì, correlati all'esigenza di salvaguardia della pubblica incolumità e non essere invece fondato sul semplice dato quantitativo.

Al riguardo si evidenzia che le proposte, sia pure modificate rispetto a quelle presentate nel corso della precedente legislatura, non sembra che tengano nel debito conto tali aspetti.

In particolare, con le proposte in esame, si allarga la competenza dei geometri alla progettazione, direzione dei lavori ed al collaudo tecnico-amministrativo delle opere con struttura portante in cemento armato gettato in opera o prefabbricato o in acciaio e, in zona sismica, con «struttura verticale in muratura ordinaria». Per tali due categorie di opere è ammessa anche la progettazione statica quando i piani non superino i due piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato o interrato e, per gli edifici in muratura ordinaria in zona sismica, di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

La progettazione, atto squisitamente ed intrinsecamente unitario ed organico, che, nell'evoluzione attuale, oggi si articola in diverse componenti di cui, quella impiantistica assume importanza e peso crescente, viene quindi scissa in progettazione architettonica e progettazione strutturale, con la conseguenza di alterare il principio dell'unicità di responsabilità non potendo assumere un tecnico non laureato responsabilità di atti che esulano dalle sue competenze professionali.

In tal senso appare incongrua la possibilità, prevista dallo schema di legge, di attribuire ai geometri la competenza ad effettuare il collaudo tecnico-amministrativo di tali edifici, collaudo che postula l'acquisizione

Fascicolo 37

e l'accettazione del collaudo statico che necessariamente deve essere effettuato da ingegneri o architetti abilitati, con almeno dieci anni d'iscrizione all'albo.

Al riguardo, è da tener presente l'importanza nelle progettazioni dei problemi statici particolarmente delicati e rilevanti in Italia a causa della diffusa e intensa sismicità del territorio e delle sue generali caratteristiche fisiche e idrogeologiche, elementi questi che richiedono per qualunque tipologia strutturale degli edifici – anche le più «tradizionali» e «modeste» – specifiche valutazioni della interazione opera-terreno, e verifiche di stabilità del complesso fondazioni-terreno e d'insieme, che richiedono nozioni e conoscenze tecnico-scientifiche tali da far ritenere inattendibile e non praticabile, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, ogni disciplina di competenze professionali che sia fondata esclusivamente su elementi quantitativi, quali il numero dei piani.

È il caso anche di osservare che la disponibilità sul mercato di prodotti informatici, che consentano di operare analisi statiche e di stabilità, anche in zone sismiche, attraverso procedure di input relativamente semplici e automatiche, non può assolutamente comportare che il progettista (utente) possa essere sprovvisto del necessario corredo culturale e della capacità professionale indispensabili per operare quelle adeguate e responsabili valutazioni e modellazioni che devono sottostare alla scelta del programma di calcolo e che devono guidare il progettista stesso nella valutazione critica dei risultati ottenuti e, quindi, della loro attendibilità.

Infine, occorre evidenziare un ulteriore aspetto estremamente delicato correlato all'eventuale approvazione dei disegni di legge in esame, così come impostati e configurati. Essi infatti, espandendo meccanicamente il campo di attività dei geometri, come l'onorevole interrogante fa rilevare nell'atto ispettivo, vengono ad interferire con la nuova figura del «diplomato universitario» di recente istituita con apposita legge nell'ambito dell'ordinamento accademico; figura che, analogamente a quella già da tempo esistente in sede comunitaria, si pone in posizione intermedia tra il ruolo del geometra e quella dell'ingegnere e per la quale è previsto un corso di formazione universitario della durata di un triennio. Ne deriva quindi che tale figura, e la funzione che le è propria, rischia di restare compressa se non addirittura svuotata proprio dalla eventuale approvazione dei disegni di legge, approvazione che, di fatto, annullerebbe l'apertura in atto verso una più qualificata ed aggiornata formazione professionale dei «quadri».

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(9 maggio 1995)

SARTORI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, ROCCHI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, PAGANO, FAGNI, PIETRA LENZI, MODOLO, DANIELE GALDI, FALOMI,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

MORANDO, PAROLA, CADDEO, BONAVITA, LONDEI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che in data 23 marzo 1994 l'agente scelto della polizia di Stato, signora Carmelina Esposito, in servizio presso il commissariato di Tivoli (Roma) e comandata per il giorno successivo a svolgere un turno di vigilanza presso l'Hotel «Duca D'Este», faceva presente al dirigente del commissariato, vice questore dottor Raffaele Micillo, di essere impossibilitata ad effettuare il servizio nell'orario ordinato a causa di una malattia del proprio figlio di due anni, che non poteva essere assistito nemmeno dal marito, anch'egli agente di polizia, impegnato in un turno di lavoro lo stesso giorno ed orario dell'agente Esposito;

che l'agente Esposito dichiarava, nel contempo, la propria totale e doverosa disponibilità ad effettuare il turno di vigilanza comandato in orario diverso, così mostrandosi sensibile alle esigenze dell'ufficio, evitando di ricorrere al congedo straordinario per malattia del bambino, come previsto e garantito dalla normativa vigente;

che la richiesta non avrebbe creato alcun disservizio, tenuto conto che ben quattro agenti, presenti all'accaduto, si erano spontaneamente offerti di sostituire l'agente Esposito nell'orario di vigilanza per il quale era stata comandata, una volta appresi i motivi per i quali ella era impossibilitata a rispettarlo;

che l'agente Esposito aveva informato già prima del 23 marzo 1994 il suo diretto superiore, ispettore principale Francesco Pennimpede, della malattia del bambino (pertosse riconosciuta dal medico con certificato custodito agli atti del commissariato) e dell'impossibilità di poter svolgere il proprio turno di lavoro in contemporanea con quello del marito;

che il dottor Micillo non si limitava a respingere la proposta dell'agente di pubblica sicurezza ma si lasciava andare a delle affermazioni lesive della dignità personale e professionale dell'agente Esposito secondo le quali ella «...doveva fare proprio quel turno, non si poteva continuare con i favoritismi, doveva lavorare come gli altri, perchè altro personale si era lamentato, se veramente il bambino era malato poteva mettersi suo marito in malattia per assisterlo, visti tutti questi problemi venendo in polizia non avrebbe dovuto fare figli» (dal testo dell'esposto-denuncia presentato all'autorità giudiziaria dall'agente Esposito in data 25 maggio 1994);

che dette affermazioni sono state pronunciate alla presenza di altri agenti e funzionari del commissariato, come precisamente indicato nell'esposto-denuncia che l'agente Esposito ha rivolto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in data 25 maggio 1994;

che il fatto e le affermazioni sono state confermate dalla relazione di servizio redatta in data 24 marzo 1994 a firma dell'ispettore principale Calogero Cavolina, dell'ispettore principale Francesco Pennimpede, del sovrintendente Giorgio Perrone, del sovrintendente Franco Proietti, dell'agente scelto Clerio Properzi; inoltre, l'ispettore principale Pennimpede, in una seconda relazione di servizio, sempre in data 24 marzo 1994, precisava che le presunte lamentele di alcuni agenti circa un trattamento di favore di cui avrebbe goduto l'agente Esposito erano da considerarsi del tutto infondate, come verificabile dai registri

FASCICOLO 37

dei servizi del commissariato, nelle parti relative agli impegni e turni di lavoro dell'agente in questione;

che il giorno successivo alla vicenda descritta – e nonostante l'accertamento della dinamica reale dei fatti non lasciasse alcun dubbio sul corretto comportamento dell'agente di pubblica sicurezza – il dottor Micillo decideva di trasferire l'agente Esposito (ed altri due agenti che avevano espresso la loro solidarietà alla collega) dalla squadra anticrimine del commissariato al nucleo volanti; il dottor Micillo proponeva inoltre, alle superiori autorità della polizia di Stato, di adottare provvedimento disciplinare nei riguardi dell'agente Esposito, con la motivazione che quest'ultima, il 23 marzo 1994, dopo aver appreso di essere stata comandata al turno di vigilanza per il giorno successivo, preannunciava di darsi ammalata;

che la motivazione è risultata del tutto infondata, tant'è che la procedura disciplinare, inizialmente aperta in data 12 aprile 1994, è stata successivamente annullata con nota del questore di Roma n. 62222.1.2.8.1/7, datata 24 maggio 1994, con la quale si riteneva di «...non dover adottare nella circostanza alcun provvedimento disciplinare...» nei confronti dell'agente di pubblica sicurezza, in tal modo riconoscendo il suo corretto comportamento; difatti, l'agente Esposito non preannunciò alcuna intenzione di darsi ammalata, bensì dichiarò di vedersi costretta, di fronte all'irremovibilità del dirigente del commissariato nel mantenere la propria decisione, a ricorrere, suo malgrado, al congedo straordinario per malattia del figlio,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga estremamente grave il comportamento ed alcune affermazioni del dirigente del commissariato, dottor Micillo, lesive della dignità personale e professionale dell'agente Esposito, nonchè dell'immagine del Corpo della polizia di Stato, all'interno del quale, dopo la riforma, le donne rivestono importanti e rischiose funzioni dirigenziali ed operative di pubblica sicurezza, di lotta alla criminalità, di polizia giudiziaria, recando al Corpo stesso un positivo bagaglio di capacità professionali, di impegno sul lavoro, di confronto culturale:

se non consideri doveroso aprire, con urgenza, un'inchiesta amministrativa sull'operato della direzione del commissariato nella vicenda in questione, adottando tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti;

se non ritenga giusto assegnare nuovamente l'agente Esposito ed i suoi colleghi di lavoro alla squadra anticrimine, da cui sono stati allontanati senza giustificato e fondato motivo;

se non sia doveroso riferire al Parlamento sullo stato di attuazione e sul rispetto, nell'ambito del Corpo della polizia di Stato, delle norme di legge, regolamentari e contrattuali riguardanti le donne e in particolare le madri lavoratrici.

(4-01216)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. – În merito ai fatti lamentati dagli onorevoli interroganti, sono stati disposti i necessari accertamenti all'esito dei quali non risulta

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

confermato l'asserito comportamento offensivo del dirigente del commissariato di Tivoli nei confronti dell'agente Carmelina Esposito.

Poichè l'interessata ha sporto denunzia all'autorità giudiziaria, l'esito del procedimento penale potrà contribuire a fare ulteriore luce sulla vicenda.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(6 maggio 1995)

SELLITTI, RONCHI, ROCCHI, CANGELOSI, ABRAMONTE, LU-BRANO di RICCO. – Al Ministro dell'ambiente. – Premesso:

che il bosco di Campitelli ed il bosco dei Tartari, siti nel territorio del comune di Alfedena (L'Aquila), di proprietà comunale, nella zona di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo, a ridosso del massiccio dei monti della Meta, costituiscono un compendio di beni di particolare pregio ambientale, idrogeologico e paesaggistico;

che tale complesso di beni forestali figura per le sue particolari caratteristiche su tutte le guide naturalistiche e turistiche, costituendo un fattore di attrattiva per un gran numero di turisti e visitatori, con sicuro beneficio per l'economia locale;

che inopinatamente il comune di Alfedena, con delibere n. 18 e n. 19 del 4 marzo 1993, ha deciso di procedere al taglio industriale, nei boschi in questione, di circa 3.000 faggi ad alto fusto, in ragione di considerazioni economiche (un provento di circa 200 milioni) assolutamente inadeguate rispetto alla gravità del danno che si verrebbe a determinare sotto il profilo ambientale e turistico;

che vi è il fondato timore che il taglio di tali boschi in realtà preluda ad operazioni speculative e all'apertura di un impianto di risalita già in passato accantonato per la sua assoluta inopportunità sotto il profilo economico ed ambientale;

che l'attuazione delle delibere comunali, sospesa a seguito delle proteste e delle denunce della stampa e del coinvolgimento del Ministro dell'ambiente pro tempore, starebbe per avere corso,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di scongiurare il compimento di un ennesimo scempio ambientale nei confronti del patrimonio forestale ed ambientale, perpetrato in questo caso dall'amministrazione pubblica che dovrebbe proteggerlo e custodirlo gelosamente.

(4-00930)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. – In merito al problema sollevato dagli onorevoli interroganti, inerente il taglio boschivo nel comune di Alfedena (L'Aquila), fascia esterna del Parco nazionale d'Abruzzo, sulla base di quanto comunicato dalla prefettura dell'Aquila e dal Ministero delle risorse aricole, alimentari e forestali, competente quest'ultimo per materia, si riferisce quanto segue.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

I boschi di proprietà del comune di Alfedena sono gestiti e tutelati da piani di gestione decennali: quello in vigore ora, che norma le attività fino al 1998, è stato valutato dettagliatamente ed approvato a tutti i debiti livelli, comprese la autorità che in provincia gestiscono e tutelano il vincolo paesistico (la soprintendenza dei beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila e il dipartimento urbanistica e beni ambientali della regione Abruzzo). Avendo concluso l'iter approvativo, il piano è ora norma rigorosa, entro la quale si conducono le operazioni di utilizzazione.

Nel caso particolare, i progetti di taglio concernono tre particelle (la 4^a, la 10^a e la 13^a) ubicate in lacalità Campitelli e Tartari, estese nel complesso per 120 ettari.

Di questi 120 ettari si è ritenuto di «saltare» circa 21 ettari – attuando cioè restringimento del consentito dal piano – poichè l'elevata pendenza ha fatto opinare per un rinvio del prelievo, dando al complesso boscato qualche anno per irrobustirsi un po'.

Secondo quanto riferito si è lavorato su 100 ettari complessivi circa: si è individuato di poter prelevare 4.771 piante di diametro vario; perciò, si sono individuate come asportabili 47 piante ad ettaro, pari al 5-7 per cento delle pinate presenti.

I criteri di scelta sono stati, come lo sono dappertutto nella provincia da qualche anno, guidati dalle seguenti considerazioni:

- 1) abolire per quanto possibile l'esistente coetaneità dei boschi, quale risultante di decenni di tagli dettati da scienza solo matematica, utilitaristica, tendente al massimo profitto economico;
- 2) disetaneizzare il bosco, renderlo discontinuo e disforme (il tutto a livello micro aree) alla ricerca dell'armonia dei boschi naturali ove appunto ciò si riscontra;
- 3) rinunciare alla monospecificità del bosco, favorendone l'arricchimento in altre specie, soprattutto fruttifere spontanee e selvatiche.

I boschi di Campitelli e Tartari sono ben lontani dallo stato di naturalità, derivando da decenni di tagli regolari, organizzati come sopra detto e dal periodo bellico.

L'intervento condotto dai funzionari dell'ispettorato è stato quindi, – secondo quanto asserito – oltre che perfettamente in aderenza alla norma vigente, anche calibrato a far diventare quelle zone più in equilibrio con gli speciali valori ambientali che tutta l'area possiede (zona di protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo e sede di naturale diffusione di fauna pregiata, oltre che di visite naturalistiche frequentissime).

Non appaiono pertanto condivisibili – a parere dell'ispettorato ripartimentale – le preoccupazioni di danno imminente e grande per quei boschi, giacchè ne trarranno beneficio in senso naturalistico ed ambientale; le osservazioni e gli studi internazionali più recenti ed evoluti dimostrano che le massime condizioni di bios si creano nelle situazioni di margine, di transazione tra una forma colturale ed un'altra: ed è proprio il lavoro svolto con i progetti di taglio di che trattasi.

Non si è avuta alcuna cura peraltro per le finanze dell'ente proprietario, che anzi ad applicare la «vecchia» regola ne avrebbe avuto ben maggiori vantaggi.

Fascicolo 37

Infatti, il citato ufficio, ha precisato che non vi è alcuna possibilità che da queste utilizzazioni possano crearsi le premesse per realizzare finalità speculative come impianto di risalita, poichè le piante da prelevare sono sparse sul territorio (una qui una là) e non creano alcuna area disboscata; inoltre la rigorosa e rigorosamente applicata, vincolistica esistente non lascia spazio ad alcuno per insediamenti di qualunque tipo in quelle aree.

In conclusione, secondo il capo del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, si tratta di utilizzazioni boschive progettate nel completo rispetto della norma e con tipologia d'intervento finalizzata alla naturalizzazione delle aree interessate, in analogia a quanto giornalmente si fa nei confinanti boschi compresi nel Parco nazionale d'Abruzzo ed in collaborazione – anzi spesso richiesta – dall'ente preposto proprio alla protezione ambientale.

Al riguardo, l'ispettorato ha ribadito l'alta qualità del progetto, nonchè le importanti conseguenze pratiche, al suolo, dell'intervento di cui trattasi.

Per quel che concerne l'utilità derivante dal taglio, secondo quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila, è necessario, per il comune, l'introito della somma di circa 150 milioni l'anno (si presume per l'avvenuta iscrizione in bilancio).

Tuttavia, secondo quanto riferito dallo stesso comando, non viene esclusa dall'amministrazione comunale la rinuncia al taglio qualora si riesca a reperire un modo per introitare da diverse fonti la somma prevista.

Per quel che concerne lo sfruttamento ai fini sciistico-speculativi del massiccio della Meta, il sindaco del comune di Alfedena, con lettera del 22 luglio 1994, n. 1873, indirizzata anche a questa amministrazione, ha sporto denuncia per diffamazione, tra gli altri, sull'argomento, in merito alla ventilata realizzazione di impianti sciistici.

Per l'elevato pregio naturalistico dell'area e per la fauna ivi presente al fine della loro tutela, questa amministrazione con nota del 12 agosto 1994, n. 43573/OIP/94 ha interessato la regione Abruzzo ed il comune di Alfedena invitandole a rispettare le dichiarazioni d'intenti e gli impegni assunti sia pure verbalmente anche in ordine al fatto che, pur non rientrando il territorio in questione nell'area del Parco nazionale, l'ambiente in cui questi tagli sono programmati sono indicati nell'allegato I della direttiva habitat n. 43/92 del 21 settembe 1992 dell'Unione europea come quelli da tutelare in termini prioritari.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente BARATTA

(5 maggio 1995)

SERENA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere se risponda al vero:

che i primi due chilometri della metropolitana di Genova sono già costati 200 miliardi e che per il resto, in costruzione, ne sono già stati stanziati altri 300:

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

che il bacino di carenaggio, iniziato nel 1972 e mai utilizzato, è costato sinora oltre 60 miliardi e che ne servono altri 40 per terminarne l'esecuzione.

(4-00524)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo, tuttavia, si rende noto che il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni formulate dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ha comunicato che il predetto bacino di carenaggio iniziato nel 1972, non è stato ancora ultimato ed il relativo contratto è stato rescisso nel luglio 1985.

Il costo di tale opera, ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 90 per cento, ammonta a lire 64.465.000.000 (lavori, revisione prezzi, transazione) ed i costi di completamento sono stati valutati in lire 44.500.000.000.

Il citato consorzio ha fatto comunque presente di aver escluso il completamento del bacino per adibirlo alle funzioni originariamente previste.

Allo stato attuale sta verificando sia la possibilità di utilizzo della struttura già realizzata, che l'eventuale cessione della stessa. Ciò al fine di poter recuperare parte degli investimenti onde evitare gli oneri e le penalizzazioni funzionali che il mantenimento di tale struttura altrimenti comporta.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(9 maggio 1995)

SICA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che l'incendio doloso appiccato da ignoti la notte del 1º dicembre 1994 nel provveditorato agli studi di Matera e che ha mandato in fumo l'archivio e 17 anni circa di documentazione cartacea ha evidenziato lo stato di totale abbandono della struttura dell'ufficio scolastico provinciale, ubicato in periferia e in una località che è quasi una pubblica discarica, priva di qualunque illuminazione pubblica e senza alcuna forma di protezione, in balia di drogati e balordi che intorno alla struttura trovano comodo rifugio e protezione;

che tale edificio, destinato al provveditorato agli studi in maniera provvisoria nel 1987 con un contratto di comodato dal comune di Matera all'amministrazione provinciale, era nato quale sede del convitto nazionale, per cui, come si può ben intuire, è scarsamente funzionale per i fini d'istituto di un ufficio provinciale i cui spazi devono essere rapportati a servizi, riunioni, pubblico e utenza;

che l'incendio doloso ha perciò evidenziato, oltre alle carenze oggettive di cui in narrativa, anche i limiti di tipo strutturale;

che a tutt'oggi, dopo l'incendio, l'unico intervento messo in atto è stato quello dell'amministrazione provinciale che ha garantito la presenza di un'impresa di pulizie per l'eliminazione della fuliggine che ha

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

avvolto muri, locali, mobili e suppellettili e reso irrespirabile l'aria per i suoi occupanti;

ritenendo dunque il provveditorato agli studi una struttura essenziale per l'attività politico-amministrativa della scuola,

l'interrogante chiede di sapere, alla luce di quanto sopra esposto, quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per far uscire l'ufficio scolastico dall'emergenza incendio e quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere la situazione precaria della struttura, creata per altra destinazione e assolutamente inadatta e inadeguata ai fini d'istituto del provveditorato agli studi.

(4-02741)

(21 dicembre 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero si è già più volte attivato presso l'amministrazione provinciale di Matera, per sollecitare gli interventi necessari per la risistemazione dei lacali del provveditorato agli studi danneggiati a seguito dell'incendio avvenuto il 1° dicembre 1994.

È stato inoltre conferito incarico ad un dirigente di questo ministero, al fine di accertare dettagliatamente la situazione e i danni provocati dall'incendio.

Sulla base della relazione ispettiva, è stato assegnato in via straordinaria all'ufficio scolastico in parola la somma di lire 8.000.000 per l'acquisto di materiale vario distrutto.

Secondo le notizie fornite dal competente provveditore, in data 17 marzo 1995 risultano essere stati effettuati dall'amministrazione provinciale gli interventi per asportazione del materiale bruciato, lavaggio generale della muratura e dei pavimenti, sistemazione del locale adibito a centralino, sistemazione parziale dell'impianto elettrico.

Si desidera comunque assicurare che da parte di questo Ministero non si mancherà di intervenire ulteriormente presso il competente ente locale affinchè siano eseguiti al più presto gli ulteriori lavori di ripristino.

Per quanto riguarda, infine, l'ubicazione dei locali del provveditorato agli studi, si fa presente che i medesimi sono ubicati in una zona in continua espansione e risultano ampiamente idonei ed adeguati alle esigenze dell'ufficio medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(4 maggio 1995)

SILIQUINI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che l'attuale stato dell'autostrada Torino-Savona, a doppia carreggiata nei soli due tratti iniziale e terminale, per un totale di 68 chilometri su 126 complessivi, è assolutamente inaccettabile;

Fascicolo 37

che con un tributo di oltre 500 morti dalla sua entrata in funzione (1956) la Torino-Savona è infatti uno scandalo di rilevanza europea, che contraddistingue in senso negativo il nostro paese nei confronti dei nostri partner;

che non sono peraltro solo motivazioni giuridiche e di buon senso a imporre il rapido reperimento dei fondi per il completamento del raddoppio; la scrivente non intende certamente appellarsi al nuovo codice della strada, che impone la presenza di uno spartitraffico invalicabile tra le opposte correntì di marcia;

che si vuole invece far rilevare l'importanza determinante di questa arteria, trascurata in nome di una politica della viabilità e dei trasporti totalmente inadeguata per un paese a forte industrializzazione;

che da sempre nodo cruciale, ma inadeguato strutturalmente, della parte del paese che garantisce gran parte del prodotto interno lordo, la Torino-Savona deve finalmente poter ricoprire quel ruolo di grande via di comunicazione continentale assegnatole dall'Unione europea; un ruolo certamente rafforzato dalla futura realizzazione del traforo del Mercantour, vero completamento dell'asse di comunicazione mediterraneo dell'Unione europea;

che non è d'altro canto plausibile che svariate migliaia di miliardi siano stati devoluti alla realizzazione di autostrade molto meno importanti;

che la realizzazione di soli 25 chilometri di raddoppio, in tempi recenti, suona quindi come una vera e propria beffa a regioni e popolazioni tra le più produttive d'Italia;

che nella scorsa legislatura il Governo stanziò circa 200 miliardi, con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 (cosiddetta «salva cantieri»), sufficienti a raddoppiare ulteriori 29 chilometri di tracciato in Piemonte; inoltre, l'intesa CIPE-regione Liguria mise a disposizione altri 108 miliardi per il completamento del residuo tratto ligure (Millesimo) dell'autostrada A6;

che essendo stimato in 1.233 miliardi il costo complessivo dell'opera emerge dunque la necessità di stanziare ulteriori 430 miliardi;

che va peraltro tenuto presente l'impegno del finanziamento assunto pubblicamente il 13 gennaio 1994 dall'allora Ministro dei lavori pubblici onorevole Merloni, durante una riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio; nè va trascurata la rilevanza sociale del sollievo occupazionale che tutto questo apporterebbe ad un'area del paese colpita da una durissima recessione;

che emergono dunque come prioritarie le seguenti misure:

- 1) sollecito completamento della tratta di 10 chilometri Priero-Rivere attualmente in costruzione;
- 2) sblocco immediato dei 200 miliardi previsti dalla legge n. 493 del 1993, in modo da avviare entro l'anno i cantieri relativi ai lotti 2, 7, 8 e 9:
- 3) stanziamento dei 430 miliardi di lire di contributo statale tuttora carenti;
- 4) un energico intervento del Ministero dei lavori pubblici per rendere esecutive, da parte della società Torino-Savona, della

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

concedente ENAS nonchè delle regioni Piemonte e Liguria, le progettazioni e le procedure approvate,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito.

(4-02073)

(8 novembre 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal compartimento ANAS di Genova, si fa presente che a fine 1994, su una estesa di 125,676 chilometri dell'autostrada Torino-Savona, risultano eseguiti lavori a doppia carreggiata per 68,401 chilometri, pari al 55 per cento circa dell'intero tracciato.

I tratti già raddoppiati sono:

Moncalieri-Rio Colorè 30,952 chilometri;

Altare-Savona 16,089 chilometri;

Località Gay dei Monti 1,037 chilometri;

Montecala-Altare 10.032 chilometri;

Priero-Rivere 10,291 chilometri.

Attualmente sono previsti ulteriori lavori di raddoppio per complessivi 30,248 chilometri per cui entro il 1997 risulteranno a doppia careggiata 98,649 chilometri, pari al 78 per cento dell'intera autostrada.

Sono stati approvati i progetti dei tratti:

lotto n. 2;

lotto n. 8;

lotto n. 8-bis;

lotto n. 9:

lotto n. 7.

Si precisa al riguardo che per il lotto n. 2 sono iniziati i relativi lavori, per i lotti n. 8, n. 8-bis e n. 9 sono in corso le aggiudicazioni dei lavori, mentre per il lotto n. 7 si è concluso l'iter approvativo e si stanno approntando le procedure per le gare.

Restano ancora da realizzare lavori di raddoppio per 27,027 chilometri per la sistemazione dell'intero tracciato.

Al riguardo, si precisa che è in fase di perfezionamento il progetto esecutivo della tratta Rivere-Montecala di 5,8 chilometri, il cui costo è valutato in circa 260 miliardi.

A tale spesa si farà fronte in parte con i residui di fondi provenienti da altra iniziativa autostradale, Voltri-Rivarola, per ora abbandonata, ammontanti a lire 108 miliardi.

Per il completamento dell'intero raddoppio resta tuttora da progettare la tratta piemontese compresa tra Stura e Gay di Monti dell'estesa di 21,3 chilomentri il cui finanziamento a carico dell'ANAS si aggira sui 430 miliardi.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

STANISCIA. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, ai commi 5 e 6, prescrive che gli incarichi a mansioni superiori nell'ambito delle strutture sanitarie possano essere affidati per un periodo massimo di 8 mesi e che essi «non sono in alcun caso rinnovabili»:

che all'ospedale civile di Pescara da anni si affida l'incarico di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia in violazione delle suddette norme;

che in particolare, con delibere dell'amministratore straordinario di quella USL nn. 13976 (23 dicembre 1991), 14490 (19 agosto 1992), 3735 (16 ottobre 1992) e 1199 (18 aprile 1994), è stato conferito ripetutamente il suddetto incarico al medesimo aiuto, con evidenti pregiudizio e danno patiti da altri aiuti idonei all'incarico;

che le vicende di cui sopra sono state oggetto anche di esposti alla procura della Repubblica competente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale abnorme situazione e cosa intenda fare per porvi rimedio.

(4-00660)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. – Si può rispondere sulla sola base degli elementi di valutazione acquisiti dalla competente regione Abruzzo attraverso quel commissariato del Governo.

Sí è appreso, in tal senso, che, permanendo vacante l'incarico di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Pescara (istituita con deliberazioni della locale unità sanitaria n. 1339 del 15 giugno 1990 e n. 1697 del 31 luglio 1990), si rese inizialmente necessario, per evidenti motivi di funzionalità ed operatività del reparto, attribuire al momento le funzioni di primario ad un sanitario operante presso la stessa divisione, senza alcun incarico interinale ed in attesa che la regione Abruzzo autorizzasse, come richiestole con delibera n. 1527 del 20 novembre 1991 dalla USL di Pescara, il bando di concorso, per poi emettere, medio tempore, l'«avviso pubblico» per il conferimento del relativo incarico interinale.

Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 1991, il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro, unico aiuto presente nella seconda divisione di ostetricia e ginecologia, dove era stato trasferito per effetto di precedenti deliberazioni, di mobilità interna (nn. 1340, 1698 e 1699 del 1990), iniziava a svolgere funzioni di primario.

La cessazione di tali funzioni era prevista per il 18 agosto 1992. In base ad analoghe esigenze, e con identiche modalità, decorrenza e cessazione, venivano conferite le funzioni superiori di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia, posto in organico del pari vacante, al dottor Giancarlo Ventura, aiuto di quella divisione, che vantava il possesso di maggiori titoli rispetto al dottor William Ambrosini, altro aiuto suo collega di reparto. Il conferimento delle funzioni di primario al dottor Ventura avveniva, all'epoca, con decreto dell'amministratore straordinario n. 13976 del 23 dicembre 1991.

FASCICOLO 37

In seguito, nell'imminente scadenza dell'esercizio di tali funzioni e perdurando il silenzio della regione sulla richiesta avanzata dalla USL di Pescara per ottenere l'autorizzazione a bandire regolare concorso pubblico per la copertura di 2 posti di primario, rispettivamente, per la prima e la seconda divisione di ostetricia e ginecologia, lo stesso amministratore straordinario, mediante deliberazione n. 2948 del 13 agosto 1992, indiceva «avviso pubblico» per il conferimento di incarico interinale del posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale per il conferimento del predetto incarico (emissione dell'«avviso pubblico» e conferimento formale a seguito di graduatoria), per effetto di un'ulteriore risposta interlocutoria della regione Abruzzo (nota n. 15769 del 18 agosto 1992) ad un terzo sollecito in data 13 agosto 1992 dall'USL di Pescara, il responsabile del servizio diagnosi e cura della stessa USL, con nota n. 677 del 18 agosto 1992, chiedeva – per evidenti esigenze di operatività sanitaria – che l'amministratore straordinario provvedesse ad attribuire le funzioni superiori di primario delle due divisioni di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile ci Pescara agli aiuti di ciascuna divisione in possesso dei maggiori titoli, senza che questo dovesse comportare alcuna differenza di trattamento economico.

Mentre per la seconda divisione non si rendeva necessario il ricorso ad alcuna graduatoria, essendo il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro l'unico aiuto, per la prima divisione la graduatoria stilata in base ai titoli vantati dai tre aiuti in servizio faceva registrare per il dottor Giancarlo Ventura punti 36,016, mentre al dottor William Ambrosini ed al dottor Carlo Catena vennero attribuiti, rispettivamente, punti 28,170 e 23,709.

Per effetto del punteggio riportato, il dottor Giancarlo Ventura riceveva l'incarico di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia con decreto dell'amministratore straordinario della USL di Pescara n. 14490 del 19 agosto 1992.

In pari data, con decreto n. 14492, al dottor Raffaele Lotti D'Alessandro venivano attribuite le funzioni superiori di primario della divisone seconda.

In entrambi i casi gli incarichi erano espressamente limitati a sessanta giorni e, come tali, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 (richiamato nell'interrogazione) non comportavano l'attribuzione di alcun ulteriore compenso.

Tali attribuzioni, una volta decorso il termine prefissato, non sono state più rinnovate.

Veniva completato, nel frattempo, l'iter per il conferimento dell'incarico interinale del posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia, del quale era stato dato «avviso pubblico» con la già citata deliberazione n. 2948 del 13 agosto 1992.

Al termine del procedimento, il dottor Giancarlo Ventura, risultato in possesso dei maggiori titoli, riceveva l'incarico di primario della prima divisione limitatamente al periodo 18 ottobre 1992 – 17 giugno 1993, con deliberazione dell'amministratore straordinario n. 3735 del 16 ottobre 1992.

FASCICOLO 37

Essendo imminente la scadenza di tale periodo, senza che fosse ancora pervenuta alcuna risposta da parte della regione Abruzzo in merito alla richiesta autorizzazione a bandire i relativi concorsi, malgrado un ulteriore sollecito dell'unità sanitaria in data 29 dicembre 1992, lo stesso amministratore straordinario, con deliberazione n. 1773 del 1º giugno 1993, provvedeva a conferire l'incarico di primario della prima divisione al secondo classificato della graduatoria formalizzata in esito alla procedura dell'avviso pubblico» per l'incarico interinale.

Pertanto, a decorrere dal 18 giugno 1993, e per non più di otto mesi, il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro ha ricoperto l'incarico interinale di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Pescara.

Successivamente, a seguito dell'aatto di indirizzo» con cui la regione Abruzzo aveva sollecitato, per tutte le richieste di bando di concorso giacenti da tempo nei propri uffici, una documentazione di copertura finanziaria e la trasmissione di una scheda relativa all'organico, la USL di Pescara, con nota n. 8786 del 16 giugno 1993, riscontrava quanto richiesto relativamente al ruolo di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia, riservandosi di assicurare quanto richiesto anche per il secondo posto di primario ad avvenuta conferma, da parte della stessa regione, dell'esistenza della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Con deliberazione n. 4522 del 2 agosto 1993, esecutiva a termini di legge, la giunta regionale dell'Abruzzo autorizzava la USL di Pescara a bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Pescara.

A seguito di tale autorizzazione la USL attivava le procedure relative all'espletamento del concorso.

Il relativo «bando» veniva pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 26 ottobre 1993 e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 88 del 5 novembre 1993.

Alla data di scadenza dell'incarico interinale conferito al dottor Raffaele Lotti D'Alessandro, non essendo più utilizzabile la graduatoria, per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 62 del 1984 ed in presenza della richiamata autorizzazione regionale a bandire concorso pubblico, l'amministratore straordinario della USL di Pescara, con deliberazione n. 230 del 4 febbraio 1994, nelle more dell'espletamento del concorso in questione, indiceva nuovo «avviso pubblico» per il conferimento dell'incarico interinale di primario della divisone di ostetricia e ginecologia.

Con successiva deliberazione n. 1199 del 18 aprile 1994 a firma dell'amministratore straordinario veniva affidato al primo classificato della nuova graduatoria, dottor Giancarlo Ventura, l'incarico interinale di primario della prima divisione per un periodo di tre mesi.

Con ulteriori deliberazioni n. 2010 e n. 2011, entrambe datate 20 giugno 1994, si procedeva, rispettivamente, ad ammettere i candidati e a nominare la commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la copertura di un posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Pescara.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

Mentre era nel pieno svolgimento l'espletamento delle procedure concorsuali, scaduto il termine dell'incarico interinale, si è proceduto a conferire nuovamente l'incarico interinale mediante l'utilizzazione della graduatoria formalizzata dalla deliberazione n. 1199 del 18 aprile 1994.

Infine, per effetto della deliberazione n. 2860 del 5 agosto 1994, il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro, secondo classificato nella predetta graduatoria, riceveva l'incarico interinale di primario della prima divisione per un periodo non superiore a tre mesi.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(6 maggio 1995)

STEFANI. - Al Ministro dell'interno. - Rilevato l'episodio di grave violenza che ha visto protagonista negli ultimi giorni di luglio una giovane donna di Arzignano (Vicenza), aggredita nella propria abitazione e violentata di fronte agli occhi del proprio figliolo di due anni;

considerato:

che questo è solo l'ultimo fatto di violenza e di illegalità di una catena che ha come protagonisti immigrati extracomunitari, che vanno sempre più alimentando le fila della delinquenza nel vicentino;

che proprio nel vicentino si manifesta con maggiore recrudescenza rispetto ad altre aree il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con il suo corollario di illegalità, le quali spaziano dalla prostituzione a crimini e reati contro persone e cose,

si chiede di conoscere l'effettiva consistenza delle forze dell'ordine nel vicentino, la loro reale possibilità di intervento e prevenzione nei confronti dei fenomeni malavitosi riconducibili ad extracomunitari e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per assicurare ai vicentini la tutela dell'ordine e delle leggi dello Stato italiano.

(4-01167)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. – Per fronteggiare i fenomeni delittuosi che colpiscono la provincia di Vicenza, l'attività di prevenzione e repressione viene svolta dalle forze di polizia presenti sul territorio con 852 unità della polizia di Stato, 1.591 dell'Arma dei carabinieri e 231 della Guardia di finanza, senza considerare il personale e gli allievi delle rispettive scuole d'istruzione.

La consistenza effettiva del personale operante rappresenta, al momento, il massimo sforzo possibile per l'esigenza di dover fronteggiare analoghi fenomeni di criminalità comune in altre aree del territorio nazionale.

Nell'espletamento dei compiti di istituto, viene posta comunque la massima attenzione alla rigorosa applicazione delle norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri, nei limiti, ovviamente, dei poteri conferiti alle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

FASCICOLO 37

STEFANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. – In considerazione delle attuali disposizioni di legge, che prevedono una rigida regolamentazione anche per quanto riguarda i bilanci economici delle amministrazioni comunali in materia di copertura dei costi del personale dipendente, sia per quanto riguarda la retribuzione mensile e le mensilità aggiuntive, sia per le contribuzioni e gli accantonamenti previsti dal legislatore;

constatato che le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore pubblico hanno avuto modo di esprimere le loro perplessità sugli iter burocratici e sulla validità sostanziale e formale di una serie di deliberazioni riguardanti la gestione dei dipendenti dell'amministrazione comunale di Nanto (Vicenza);

con riferimento ad alcune deliberazioni dell'amministrazione comunale di Nanto, che prevedono la copertura dei suddetti costi dei dipendenti comunali con introiti non certi e legati a situazioni aleatorie, quali incassi derivanti da accertamenti tributari,

si chiede di sapere se effettivamente quanto premesso corrisponda al vero e, in caso affermativo, in base a quale normativa vigente l'amministrazione comunale di Nanto abbia provveduto all'approvazione di una delibera che prevede la copertura del costo dei dipendenti comunali (stipendio, mensilità aggiuntive, accantonamenti obbligatori) attraverso stanziamenti aleatori.

(4-02939)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dagli accertamenti effettuati dalla competente prefettura risulta che il comune di Nanto, con delibera consiliare n. 67 del 22 settembre 1994, ha determinato la propria dotazione organica indicando anche la priorità delle assunzioni negli anni 1994-95.

Il Coreco inizialmente ha sospeso tale provvedimento sulla base di un esposto delle organizzazioni sindacali non d'accordo sul tipo di organizzazione individuata dall'amministrazione comunale, approvandolo successivamente in data 28 ottobre 1994.

In seguito ad un incontro tra le organizzazioni che presentavano i propri piani organizzativi e l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, con delibera n. 80 del 24 novembre 1994, ha apportato alcune modifiche alla dotazione organica precedentemente approvata.

In tale provvedimento il consiglio comunale precisava che per tre dei nuovi quattro posti la copertura finanziaria era di fatto già assicurata e consolidata con fondi ordinari di bilancio, essendo tali posti coperti da anni con assunzioni a tempo determinato. Per il quarto posto, invece, la copertura sarebbe stata garantita con nuove entrate: 20 milioni sarebbero stati assicurati da una modifica del riparto delle spese gestionali del servizio gas, gestito dal comune di Nanto in convenzione con il confinante comune di Rovolon (Padova); i rimanenti 15 milioni necessari a coprire la spesa sarebbero invece derivati dal recupero tributario previsto dall'azione di accertamento.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

Tale atto deliberativo veniva sospeso, in un primo momento, dal Coreco in base a due esposti pervenuti dalle organizzazioni sindacali e da un consigliere.

In questi esposti le organizzazioni sindacali lamentavano di non essere state informate del piano occupazionale, mentre il consigliere manifestava perplessità circa il finanziamento del quarto posto.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 90 del 20 dicembre 1994, il comune di Nanto rispondeva alla richiesta di informazioni del Coreco precisando che le organizzazioni sindacali erano a conoscenza del piano occupazionale sin dal momento dell'approvazione della dotazione organica; per quanto concerne l'esposto del consigliere, dopo aver ricordato che la possibilità di procedere a nuova assunzione è legata ai dati parametrali allegati al conto consuntivo 1993, l'amministrazione evidenziava che la sussistenza della capacità finanziaria di affrontare le nuove assunzioni era contenuta nelle tabelle parametrali del decreto legislativo n. 504 del 1992, come riportate nella delibera del consiglio comunale n. 35 del 1994.

L'ente locale, inoltre, ha fatto presente che l'aver indicato gli introiti derivanti dalla modifica della convenzione per la gestione del servizio gas con il comune di Rovolon, quale copertura parziale della spesa per l'assunzione di una unità di personale, ha avuto lo scopo di rassicurare circa il reperimento dei mezzi economici. Infatti, quanto sopra voleva solo costituire indicazione di massima dei mezzi finanziari occorrenti, essendo valido il principio base per il quale la copertura di spese vera e propria deve essere precisata, quantificata e assunta in carico al bilancio solo dal momento dell'assunzione in ruolo del personale.

L'atto deliberativo contenente tali precisazioni veniva approvato dal Coreco.

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

(6 maggio 1995)

TAPPARO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. – Premesso:

che il comune di Caluso (Torino) è attraversato all'interno del suo centro abitato dalla strada statale n. 26 «della Valle d'Aosta», di proprietà dell'ANAS;

che tale situazione, oltre ad arrecare un grave pregiudizio per la sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica degli abitanti di Caluso, è causa altresì di un evidente danno ambientale;

considerato:

che dietro richiesta del comune di Caluso l'ANAS – compartimento della viabilità del Piemonte – con nota n. 30398 del 28 giugno 1991, ha accettato la dismissione del tratto della strada statale n. 26 dal chilometro 12+750 al chilometro 14+500, cioè del tratto interno al centro abitato, in cambio della variazione dell'itinerario verso la circonvallazione di Caluso;

Fascicolo 37

che il compartimento dell'ANAS del Piemonte, ritenendo che «la situazione dei luoghi giustifica la suddetta variazione», ha quindi accettato l'inversione dell'itinerario della strada statale n. 26 nel tratto di traversa interna, assumendo in carico la strada provinciale di San Giorgio da utilizzare come circonvallazione all'abitato di Caluso;

che a tutt'oggi la pratica relativa alla variazione d'itinerario alla strada statale n. 26 «della Valle d'Aosta» nel tratto interno all'abitato di Caluso giace inevasa presso la direzione generale dell'ANAS, ove è stata inoltrata per l'approvazione definitiva,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo, a tanto tempo di distanza dall'approvazione del progetto da parte dell'ANAS di Torino, nulla sia stato fatto per procedere alla effettiva realizzazione del progetto in questione, con il conseguente permanere in atto di una situazione la cui gravità è stata riconosciuta dall'ANAS stessa;

quali misure il Governo intenda intraprendere al fine di far cessare l'attuale stato di emergenza per la salute e la sicurezza degli abitanti del comune di Caluso e per garantire la tutela dell'ambiente e del territorio circostante il centro abitato del comune stesso.

(4-01968)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che il compartimento ANAS di Torino ha chiesto di assumere in consegna, quale variante alla strada statale n. 26, nel tratto che attraversa il centro abitato di Caluso, un tronco della strada provinciale n. 53 «di San Giorgio» proponendo altresì la declassifica a strada comunale del tratto di strada statale n. 26 dal chilometro 12+705 al chilometro 14+500 e la classifica, quale strada statale n. 595 del tratto di strada statale n. 26 dal chilometro 12+705.

Con delibera n. 63 del 21 ottobre 1993, il comune di Caluso ha espresso il proprio avviso favorevole ad assumere in consegna il tratto sotteso di strada statale n. 26 compreso tra il chilometro 12+705 e il chilometro 14+500, facendo peraltro presente che la provincia di Torino con delibera di giunta n. 141 del 18 febbraio 1992 aveva già espresso parere favorevole alla dismissione del tratto di strada provinciale n. 56 «di San Giorgio» denominato circonvallazione di Caluso.

In data 3 dicembre 1993 il compartimento ANAS di Torino ha evidenziato che la strada statale n. 26, nel tratto interno all'abitato di Caluso, presenta una carreggiata di metri 4 o 3, mentre la nuova arteria ha una carreggiata di metri 10,50 con banchine di larghezza variabile tra i metri 1,50 e metri 2,000 per l'estesa di 2+710 chilometri, indicando altresì una spesa presunta di lire 680 milioni per i lavori di prima sistemazione.

Con nota n. 6726 del 1º agosto 1994, la direzione centrale tecnica ispettiva dell'ANAS ha espresso il proprio avviso favorevole in merito alla statizzazione dell'arteria in argomento che presenta caratteristiche tecniche migliori rispetto al tratto di strada statale n. 26 attraversante il centro abitato di Caluso.

FASCICOLO 37

Per formalizzare le operazioni di cui alle premesse, occorre avviare la procedura prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada).

Il tratto della strada provinciale n. 53 «di San Giorgio», denominato circonvallazione di Caluso, sarà classificato statale ed inserito nel percorso della strada statale n. 26 «della Valle d'Aosta».

L'ANAS ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'argomento di cui trattasi e, pertanto, la strada statale n. 26 conserverà inalterati i capisaldi di itinerario, variando l'estesa in 156+554 chilometri.

Il tratto sotteso di ex strada statale n. 26 dal chilometro 12+705 sarà declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Caluso che ne ha fatto richiesta.

Il tratto di ex strada statale n. 26 dal chilometro 12+000 al chilometro 12+705 conserverà la classifica di strada statale e sarà inserito nel percorso della strada statale n. 595.

Alla predetta strada statale n. 595 «di Mazze» sarà variato il caposaldo iniziale da innesto con la strada statale n. 26 in Caluso in innesto con strada statale n. 26 presso Caluso e l'estesa in 13+505 chilometri.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARA'TTA

(15 maggio 1995)

TRIPODI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:

che la direttiva CEE n. 89/48 stabilisce, per l'esercizio di qualsiasi libera professione in Europa, rigide normative ispirate al principio di rafforzamento dei livelli di studio e formazione (tre anni di formazione professionale post-diploma);

che l'ipotesi di riforma della scuola secondaria superiore porterà probabilmente alla pratica abolizione di professioni tecniche intermedie (periti agrari, periti industriali, ragionieri, geometri);

che ne deriva la necessità di istituire anche per i geometri un diploma universitario specifico perchè non venga cancellata questa figura professionale;

che con deceto del 21 febbraio 1992 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva costituito una commissione mista ingegneria-architettura per affrontare, tra l'altro, le problematiche dei diplomi universitari e dei geometri;

che a metà dei lavori, che evidenziavano la necessità di portare la formazione dei geometri a livello universitario, prevedendo l'istituzione di un corso di diploma universitario specifico, c'è stata un'improvvisa inversione di tendenza:

che corsi universitari sperimentali triennali per geometri sono tuttavia già operanti nelle università di Benevento, L'Aquila, Camerino, Parma, Cosenza ed altri sono per essere attivati in altri atenei;

che siffatte iniziative rispondono pienamente alle esigenze di migliore qualificazione professionale del geometra in Europa nella visione di una piena tutela del consumatore di servizi professionali;

FASCICOLO 37

che detti corsi post-laurea, così come il richiesto diploma universitario, possono qualificare la professione di geometra anche valorizzando materie e specialità professionali non di esclusiva afferenza ingegneristica,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro intenda adottare:

per scongiurare ogni tentativo, palese o latente, di sopprimere di fatto il titolo di geometra;

per istituire il diploma universitario per geometra nel rispetto della legge n. 341 del 1990 e della direttiva CEE n. 89/48;

per garantire, comunque, i diritti acquisiti da chi ha attualmente già conseguito il diploma di geometra.

(4-02015)

(3 novembre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto si rappresenta quanto segue.

La commissione mista architettura-ingegneria, istituita con decreto ministeriale 21 febbraio 1992, ha terminato i lavori il 4 dicembre 1992, proponendo l'istituzione di un diploma universitario in edilizia avente ambiti professionali analoghi a quelli dei geometri.

Il Consiglio universitario nazionale, interessato al riguardo, si è espresso favorevolmente approvando il diploma universitario in edilizia, il cui ordinamento didattico, emanato con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 215 del 14 settembre 1994.

Per quanto concerne un eventuale diploma universitario per geometra, lo stesso Consiglio universitario nazionale lo ha ritenuto improponibile.

Il Consiglio ha, infatti, considerato che le esigenze formative e professionali sono, allo stato, soddisfatte da altri diplomi universitari già attivati, in specie dallo stesso diploma in edilizia. Inoltre è stato osservato che le competenze richieste difficilmente possono essere acquisite attraverso un unico diploma universitario.

Si fa inoltre presente che il titolo professionale di geometra risulta riconosciuto in ambito CEE dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che attua la direttiva n. 92/51 della CEE, la quale, integrando la direttiva n. 89/48, permette la libera circolazione in ambito comunitario dei geometri liberi professionisti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI

(9 maggio 1995)

TRIPODI, PUGLIESE, DIONISI. - Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. - Premesso:

che preoccupazione e allarme si sono diffusi tra i beneficiari dei servizi, i cento soci e le popolazioni della Locride (Reggio Calabria) per

Fascicolo 37

la grave crisi imposta alla cooperativa Cossea (cooperativa di servizi sociali e assistenza) con sede in Gioiosa Jonica, che dal 1984 assicura un servizio di assistenza domiciliare agli anziani, gestisce centri diurni per portatori di handicap, comunità alloggio per disabili mentali, comunità residenziale per minori e un centro diurno per tossicodipendenti, in una vasta zona di spaventosa disoccupazione giovanile, di forte presenza mafiosa e priva di analoghi servizi sociali forniti dagli enti locali che possano affrontare le questioni riguardanti la devianza e la emarginazione:

che il servizio che svolge la cooperativa si regge su convenzioni stipulate con la USL n. 9 di Locri, con la regione Calabria e con i comuni di Gioiosa Jonica e di Siderno:

che proprio dal mancato pagamento di quanto stabilito nelle convenzioni, il cui importo arretrato raggiunge la cifrà di un miliardo e 200 milioni di lire, nasce il rischio dello smantellamento della struttura sociale, privando del servizio finora offerto coloro che ne hanno diritto, e della perdita del posto di lavoro di cento giovani che finora, con spirito di sacrificio e di solidarietà, hanno garantito i servizi senza ricevere le dovute retribuzioni da 12 mesi;

che malgrado i sacrifici degli operatori la cooperativa rischia di non poter sopravvivere a causa del blocco delle forniture per le pendenze debitorie verso i fornitori,

gli interroganti chiedono di sapere se, di fronte al drammatico pericolo della chiusura di una grande struttura sociale associativa con la conseguente privazione di un servizio da parte dei più deboli, i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire urgentemente sugli enti debitori e, in primo luogo, sulla regione Calabria, per indurli a provvedere all'immediato accreditamento delle competenze finanziarie spettanti alla cooperativa maturate all'attuale data.

(4-01867)

(21 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare summenzionata, i cui contenuti e la conseguente richiesta di urgenti misure di intervento rientrano nelle competenze della regione Calabria, questo Ministero ha attivato quel commissariato del Governo per acquisire i necessari elementi.

Da quanto in tal modo pervenuto risulta che i servizi sociali ed assistenziali erogati dalla cooperativa Cossea con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ricadono esclusivamente nell'ambito di autonome e specifiche convenzioni concluse fra la USL n. 9 di Locri e la stessa cooperativa.

È dunque l'USL n. 9 a dover far fronte ai propri impegni correlando il funzionamento ottimale dei propri servizi alla migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

Peraltro, dai dati forniti dall'assessorato alla sanità e servizi sociali della regione Calabria, non risultano finora stanziati specifici finanziamenti regionali destinati all'assistenza dei disabili mentali.

È, invece, all'esame del consiglio regionale una proposta di disciplina delle attività socio-riabilitative del dipartimento di salute mentale,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

con annesso schema-tipo regionale per eventuali convenzionamenti, mentre norme transitorie in materia di assistenza ai disabili mentali sono state di recente dettate alle USL operanti nel territorio calabrese con un «atto di indirizzo» ad esse diramato dalla giunta regionale.

Quanto ai centri terapeutici per tossicodipendenti, lo stesso assessorato alla sanità e servizi sociali ha precisato di non poter erogare alcun finanziamento, spettando alle unità sanitarie locali il pagamento delle rette relative agli ospiti, e di aver, inoltre, proposto alla giunta della regione Calabria l'emanazione di una delibera concernente l'iscrizione del centro diurno di assistenza per tossicodipendenti gestito dalla cooperativa Cossea all'elenco degli enti e delle imprese autorizzati previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), poichè l'iscrizione delle comunità terapeutiche in tale elenco è vincolante ai fini della stipula di convenzioni con le unità sanitarie in materia di assistenza ai tossicodipendenti.

Per quanto riguarda l'assistenza degli anziani, la giunta regionale, con propria delibera n. 3953 dell'8 ottobre 1993, «Progetto obiettivo tutela salute anziani», ha erogato alla USL n. 9 di Locri la somma di lire 339.522.400 per l'assistenza domiciliare integrata.

Con successiva delibera n. 442 del 9 novembre 1994 il consiglio regionale ha disposto, altresì, l'accreditamento al comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) di lire 80.000.000 per il servizio di assistenza domiciliare e di lire 50.000.000 per le attività del centro di aggregazione sociale, attribuendo contemporaneamente al comune di Siderno (Reggio Calabria) una somma di lire 50.000.000 per il centro diurno per handicappati e di lire 80.000.000 per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani.

Infine, con provvedimento n. 3142 del 25 ottobre 1994 a firma dell'assessore alla sanità e servizi sociali della regione Calabria, è stata erogata la somma di lire 76.085.600 a titolo di conguaglio delle rette relative alla comunità residenziale per minori operante in contrada Misserianni di Gioiosa Jonica, anch'esso gestito dalla cooperativa Cossea. Tale conguaglio era comprensivo delle rette da saldare a tutto il 30 settembre 1994, fermo restando che le rette per un numero di sei minori ospitati sono state già pagate fino al 31 dicembre 1994, con la sola eccezione del conguaglio maturato nell'ultimo trimestre, che verrà rimborsato a seguito della presentazione dei dati relativi alle effettive presenze dei minori.

Il Ministro della sanità Guzzanti

(10 maggio 1995)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 37

stazione dei carabinieri dal comune di Montemurro (Potenza) al comune di Spinoso (Potenza);

se sia vero che tale provvedimento trae origine dal fatto che il comune di Spinoso sarebbe disposto a mettere a disposizione dell'Arma locali appositi ed idonei che invece mancano a Montemurro;

considerato:

che privare il comune di Montemurro della stazione dei carabinieri provocherebbe un danno alla comunità, oltre al fatto che la stessa costituisce motivo di sicurezza e tranquillità per la popolazione;

che è giusto che anche il comune di Spinoso debba avere una propria stazione dell'Arma, dato che per entrambi i comuni opera soltanto quella di Montemurro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno trovare locali idonei a Montemurro per non privare della propria stazione dei carabinieri una onesta e laboriosa cittadinanza che intende mantenere salde le istituzioni dello Stato.

(4-01183)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. – La stazione dei carabinieri di Montemurro, che ha competenza anche nel comune di Spinoso, è sita in locali di proprietà privata, che risultano umidi e insalubri, nonostante siano stati effettuati interventi tecnici di risanamento.

È stata interessata l'autorità comunale per una soluzione logistica alternativa.

Ove tale soluzione non risulti perseguibile in tempi brevi, si dovrà prendere in considerazione l'ipotesi, già allo studio, di ripiegare il reparto sul limitrofo comune di Spinoso – che ha, tra l'altro, manifestato l'intendimento di costruire uno stabile da destinare a caserma dei carabinieri – i cui tempi di realizzazione risultano congrui per soddisfare le evidenziate esigenze.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(12 maggio 1995)

WILDE. - Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dell'ambiente. - Premesso:

che nella interrogazione 4-00348 presentata il 3 giugno 1994, ancora priva di risposta nonostante il sollecito effettuato con telegramma il 28 settembre 1994, si richiedevano chiarimenti relativi alla variazione di destinazione d'uso attuata da ben undici case-albergo in Sirmione (Brescia) per complessivi circa 400 appartamenti;

che l'articolo 57 della proposta di nuova variante al piano regolatore generale corrisponde ad una norma transitoria per mezzo della quale verrebbe consentito entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'eventuale variante il cambiamento di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale con tipologia D6 (tipologia residenziale con

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 37

piccole metrature) di strutture da anni già costruite ed occupate abusivamente:

che in data 6 dicembre 1993 in occasione della presentazione delle osservazioni alla variante al piano regolatore generale con lettera protocollo n. 11801 venivano avanzate alla regione e al comune delle osservazioni al fine di chiarire che alcune case-albergo erano divenute residenze stabili di residenti e non seconde case, pur esistendo ben precise e chiare convenzioni tra amministrazione comunale e privati committenti, e che quindi era attiva una grande speculazione;

che in data 25 luglio 1994, con nota protocollo n. 8378, l'amministrazione presentava le controdeduzioni alle osservazioni ed al n. 65/I la precedente suindicata osservazione non veniva accolta e si affermava che gli edifici classificati D3/6 edificati in base alle norme precedenti del piano che consentivano, legittimamente, di costruire strutture residenziali definite case-albergo o residence di fatto erano divenuti residenze stabili in gran parte occupate da residenti;

che nella revisione del piano regolatore generale l'amministrazione comunale ha previsto inequivocabilmente vincolanti le strutture alberghiere e pertanto si ritiene doveroso riclassificare questi edifici in funzione della loro reale destinazione d'uso; questa scelta è facoltativa e limitata nel tempo, oltrechè regolata, chiaramente, in modo da consentire all'amministrazione comunale ed ai privati di scegliere il regime d'uso secondo una procedura trasparente;

che è importante ricordare che Sirmione è un paese di 5.209 abitanti, con un'estensione di 3.388 ettari e 2.929 abitazioni non occupate, mentre quelle occupate sono 2.049, corrispondenti alle famiglie residenti; inoltre la penisola è sottoposta a vincolo ambientale per il suo carattere di notevole interesse pubblico (decreto ministeriale del 18 novembre 1955),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla controdeduzione all'osservazione;

se le convenzioni sottoscritte precedentemente tra amministrazione comunale e committenti delle case-albergo siano ancora valide e se l'utilizzo dello strumento urbanistico, in questo caso di una variante al piano regolatore generale, possa stravolgere direttive e norme precedentemente accettate e sottoscritte e strettamente legate al codice civile:

se l'escamotage previsto dalle norme transitorie (articolo 57 delle norme transitorie di attuazione della proposta di variante) risulti tale da legittimare la reale destinazione d'uso e quindi se si configuri una vera e propria sanatoria di un chiarissimo illecito, concretizzato sotto gli occhi dell'amministrazione, dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale;

se le convenzioni tra privati ed amministrazione comunale in vincolo notarile non debbano obbligatoriamente essere oggetto di trascrizione anche nei singoli atti di vendita e quindi se risulti una responsabilità dei notai in relazione alla legge n. 47 del 28 febbraio 1985, articolo 21;

se si sia ottemperato alle incombenze relative al certificato di destinazione d'uso (legge n. 47 del 28 febbraio 1985);

Fascicolo 37

se sia stata richiesta e concessa la licenza alberghiera e quindi se siano state rispettate le norme relative alle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare al decreto legislativo n. 480 del 1994;

se risulti pagata l'ICIAP;

se risultino pagate le utenze commerciali di gas, luce, acqua e nettezza urbana;

se risultino omissioni e responsabilità dell'amministrazione comunale e dell'ufficio tecnico comunale poichè da alcuni anni dei cittadini residenti e non abiterebbero nelle sopra descritte strutture e se non sia il caso di verificare cosa effettivamente accada e come venga gestito l'ufficio tecnico comunale viste le interrogazioni 4-00348, 4-00649 e 4-00650, rispettivamente del 3 e del 30 giugno 1994;

se siano riscontrabili differenze tra una speculazione immobiliare ed un'operazione del genere che sfrutta grosse cubature alberghiere per poi immediatamente rivenderle come residenziali, viste anche le zone strategiche in cui sono state ubicate;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-02047)

(8 novembre 1994)

RISPOSTA. – La questione segnalata dall'onorevole interrogante, concernente la situazione del comune di Sirmione, è da tempo all'attenzione di questo Ministero, che ha provveduto a sensibilizzare in proposito la competente prefettura, su analoghi atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Dalle ulteriori notizie acquisite risulta che ai sensi dell'articolo 57 del Piano regolatore generale del comune di Sirmione, trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, è consentito chiedere il cambio di destinazione d'uso delle case albergo in alloggi residenziali turistici.

Il comune di Sirmione ha recentemente ultimato la revisione generale del Piano regolatore generale che ha inviato alla regione Lombardia per la definitiva approvazione, a seguito della quale i titolari delle case albergo potranno avere la facoltà di chiedere la trasformazione da casa albergo in residenziale turistico.

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti notarili di compravendita, nel caso in esame l'alloggio è parte di una casa albergo e l'acquirente sottoscrive l'impegno di assoggettazione a tutta la specifica normativa. Inoltre, il certificato di destinazione d'uso è obbligatorio all'atto della stesura del contratto di compravendita.

Le clausole imposte dall'articolo 57 del Piano regolatore generale sono state introdotte per evitare speculazioni. Infatti per ottenere la trasformazione, che non è immediata, la normativa impone elevati standard urbanistici: 50 metri quadrati di area verde ogni 100 metri cubi di costruzione.

Non risulta che al riguardo siano in atto indagini di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

	•	

	•	